

Relazione annuale

2009



GARANTE EUROPEO DELLA
PROTEZIONE DEI DATI



Relazione annuale

2009



Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea.

Numero verde unico (*):

00 800 6 7 8 9 10 11

(*). Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l'accesso ai numeri 00 800 o non ne accettano la gratuità.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda catalografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2011

ISBN 978-92-95073-10-4

doi:10.2804/13718

© Unione europea, 2011

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

© Fotografie: Sylvie Picard, Michaël Vanfleteren e iStockphoto

Printed in Luxembourg

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO ELEMENTARE (ECF)

Indice

Guida per gli utenti	7
Definizione del mandato	9
Premessa	11

1 PUNTI SALIENTI DEL 2009

1. PUNTI SALIENTI DEL 2009	12
1.1. Caratteristiche essenziali	12
1.2. Quadro generale del 2009	13
1.3. Risultati nel 2009	16

2 CONTROLLO

2. CONTROLLO	18
2.1. Introduzione	18
2.2. Responsabili della protezione dei dati	18
2.3. Controlli preventivi	19
2.3.1. Base legale	19
2.3.2. Procedura	20
2.3.3. Questioni principali nell'ambito dei controlli preventivi	24
2.3.4. Consultazioni sulla necessità di un controllo preventivo	30
2.3.5. Notificazioni non soggette a controllo preventivo o ritirate	30
2.3.6. Follow-up dei pareri di controllo preventivo	31
2.3.7. Conclusioni e previsioni per il futuro	32
2.4. Reclami	33
2.4.1. Il mandato del GEPD	33
2.4.2. Procedura per la gestione dei reclami	33
2.4.3. Riservatezza garantita agli autori dei reclami	35
2.4.4. Reclami trattati durante il 2009	36
2.4.5. Ulteriore lavoro nell'ambito dei reclami	39
2.5. Monitoraggio della conformità	39
2.5.1. Rapporto informativo «Primavera 2009»	39
2.5.2. Ispezioni	40
2.6. Misure amministrative	42
2.6.1. Trasferimenti di dati personali ai paesi terzi	42
2.6.2. Trattamento dei dati personali nel quadro di una procedura in caso di pandemia	43
2.6.3. L'esercizio del diritto di accesso	43
2.6.4. Applicazione delle norme di protezione dei dati al servizio di audit interno (SAI)	43
2.6.5. Norme di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001	44
2.7. Orientamenti tematici	44
2.7.1. Orientamenti sull'assunzione	44
2.7.2. Orientamenti sui dati correlati alla salute	45
2.7.3. Orientamenti sulla videosorveglianza	46
2.8. Eurodac	48

3 CONSULTAZIONE

3. CONSULTAZIONE	50
3.1. Introduzione: una panoramica, incluse alcune tendenze	50
3.2. Quadro politico e priorità	51
3.2.1. Attuazione della politica di consultazione	51
3.2.2. Risultati del 2009	52
3.3. Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	53
3.3.1. Sviluppi generali	53
3.3.2. Regolamenti Eurodac e Dublino	54
3.3.3. Agenzia per la gestione operativa dei sistemi TI su vasta scala	55
3.3.4. Sistema d'informazione doganale (SID)	55

3.4. e-privacy e tecnologia	56
3.4.1. Il GDPR e la direttiva e-privacy	56
3.4.2. Sistemi di trasporto intelligenti (ITS)	58
3.4.3. Applicazione della direttiva sulla conservazione dei dati	59
3.4.4. RFID	59
3.4.5. Coinvolgimento nel 7° PQ	59
3.5. Globalizzazione	60
3.5.1. Coinvolgimento negli standard globali	60
3.5.2. PNR e dialogo transatlantico	60
3.5.3. SWIFT: trasferimento di dati finanziari alle autorità degli Stati Uniti	61
3.5.4. Misure restrittive riguardo a sospetti terroristi e ad alcuni paesi terzi	61
3.6. Sanità pubblica	62
3.7. Accesso del pubblico e dati personali	64
3.7.1. Introduzione	64
3.7.2. Modifica della legislazione dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti	65
3.7.3. Appello nella causa Bavarian Lager	65
3.7.4. Altre cause del Tribunale sull'accesso del pubblico e sulla protezione dei dati	65
3.8. Altre tematiche	66
3.8.1. Sistema di informazione del mercato interno (IMI)	66
3.8.2. Altri pareri	66
3.9. Prospettive per il futuro	66
3.9.1. Sviluppi tecnologici	66
3.9.2. Sviluppi nel campo della politica e della legislazione	67
3.9.3. Priorità per il 2010	68

4 COOPERAZIONE

4. COOPERAZIONE	70
4.1. Gruppo di lavoro Articolo 29	70
4.2. Gruppo del Consiglio «Protezione dei dati»	71
4.3. Controllo coordinato di Eurodac	71
4.4. Terzo pilastro	72
4.5. Conferenza europea	73
4.6. Conferenza internazionale	73
4.7. Iniziativa di Londra	75
4.8. Organizzazioni internazionali	75


5 COMUNICAZIONE

5. COMUNICAZIONE	76
5.1. Introduzione	76
5.2. «Caratteristiche» della comunicazione	76
5.3. Relazioni con i media	78
5.4. Richieste d'informazioni e di pareri	79
5.5. Visite di studio	80
5.6. Strumenti informativi online	80
5.7. Pubblicazioni	81
5.8. Attività di sensibilizzazione	82

6 AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E PERSONALE

6. AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	84
6.1. Introduzione	84
6.2. Bilancio	84
6.3. Risorse umane	84
6.3.1. Assunzioni	84
6.3.2. Programma di tirocini	85
6.3.3. Programma per gli esperti nazionali distaccati	85
6.3.4. Organigramma	85
6.3.5. Formazione	85
6.3.6. Attività sociali	86

6.4. Funzioni di controllo	86
6.4.1. Controllo interno	86
6.4.2. Audit interno	87
6.4.3. Sicurezza	87
6.4.4. Responsabile della protezione dei dati	87
6.5. Infrastruttura	87
6.6. Contesto amministrativo	87
6.6.1. Assistenza amministrativa e cooperazione interistituzionale	87
6.6.2. Norme interne	88
6.6.3. Gestione dei documenti	88



7. PRINCIPALI OBIETTIVI PER IL 2010	90
-------------------------------------	----

ALLEGATO A — QUADRO NORMATIVO	92
ALLEGATO B — ESTRATTO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 45/2001	94
ALLEGATO C — ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI	96
ALLEGATO D — ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI	98
ALLEGATO E — ELENCO DEI PARERI SUI CONTROLLI PREVENTIVI	101
ALLEGATO F — ELENCO DEI PARERI SU PROPOSTE LEGISLATIVE	106
ALLEGATO G — DISCORSI DEL GARANTE E DEL GARANTE AGGIUNTO	108
ALLEGATO H — ORGANIGRAMMA DEL SEGRETARIATO GEPD	110

GUIDA PER GLI UTENTI

La presente guida è seguita da una definizione del mandato e da una premessa del sig. Peter Hustinx, Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e del sig. Giovanni Buttarelli, Garante aggiunto.

Il Capitolo 1 — Punti salienti del 2009 presenta le principali caratteristiche del lavoro del GEPD nel 2009 e i risultati raggiunti nei vari campi di attività.

Il Capitolo 2 — Supervisione descrive i lavori svolti per assicurare e controllare che le istituzioni e gli organismi dell'UE assolvano i loro obblighi in materia di protezione dei dati. Questo capitolo presenta un'analisi delle principali questioni relative ai controlli preventivi, l'ulteriore lavoro nel campo dei reclami, la verifica del rispetto della normativa e consulenza in merito alle misure amministrative trattate nel 2009. Contiene inoltre gli orientamenti tematici adottati dal GEPD nei settori del reclutamento del personale, dei dati sulla salute e della videosorveglianza, nonché un aggiornamento riguardante la supervisione dell'Eurodac.

Il Capitolo 3 — Consulenza è dedicato all'evoluzione del ruolo consultivo del GEPD ed è incentrato sui pareri e sulle osservazioni rese con riferimento a proposte legislative e relativi documenti, nonché sul loro impatto in un numero crescente di settori. Il capitolo contiene inoltre un'analisi di tematiche orizzontali: talune nuove questioni tecnologiche e nuovi sviluppi in campo politico e legislativo.

Capitolo 4 — Cooperazione descrive il lavoro svolto in talune sedi importanti quali il gruppo di lavoro Articolo 29 per la tutela dei dati, le autorità di controllo comuni del «terzo pilastro» e le conferenze, europea e internazionale, per la protezione dei dati.

Il Capitolo 5 — Comunicazione presenta le attività d'informazione e comunicazione del GEPD e i relativi risultati,

nonché le attività del servizio stampa, la comunicazione esterna con i media e le informazioni al pubblico.

Il Capitolo 6 — Amministrazione, bilancio e personale descrive dettagliatamente i principali sviluppi in seno all'organizzazione del GEPD, incluse le questioni riguardanti il bilancio e le risorse umane nonché gli accordi amministrativi.

Il Capitolo 7 — Obiettivi principali nel 2010 fornisce una breve anticipazione e le principali priorità per il 2010.

La relazione è completata da una serie di allegati che offrono una panoramica del quadro normativo di riferimento, un estratto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, l'elenco dei responsabili della protezione dei dati nelle istituzioni ed organismi dell'UE, gli elenchi dei pareri forniti nell'ambito dei controlli preventivi e sulle proposte legislative, i discorsi pronunciati dal Garante e dal Garante aggiunto e la composizione del segretariato del GEPD.

È inoltre disponibile una sintesi della presente relazione volta a fornire una versione abbreviata dei principali sviluppi delle attività del GEPD nel 2009.

Per maggiori informazioni sul GEPD si prega di consultare il nostro sito Internet all'indirizzo <http://www.edps.europa.eu>, che fornisce inoltre una funzione di abbonamento alla newsletter.

Versioni cartacee della relazione annuale e della sintesi possono essere ordinate, gratuitamente, all'EU bookshop (<http://www.bookshop.europa.eu>), la libreria elettronica dell'Unione europea, oppure richiesti al GEPD. Le coordinate sono disponibili sul nostro sito Internet, nella sezione «Contatti».

DEFINIZIONE DEL MANDATO

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, segnatamente per quanto attiene alla vita privata, da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE quando procedono al trattamento dei dati personali.

Il GEPD è incaricato di:

- sorvegliare e assicurare il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 ⁽¹⁾, nonché di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali quando le istituzioni o gli organismi dell'UE trattano dati personali («supervisione»);
- fornire consulenza alle istituzioni e agli organismi comunitari su tutte le questioni relative al trattamento di dati personali, ivi compreso in merito a proposte di legge, e sorvegliare i nuovi sviluppi che hanno un'incidenza sulla protezione dei dati personali («consultazione»);
- collaborare con le autorità nazionali di controllo e con gli organi di controllo nel quadro del «terzo pilastro» dell'UE per rendere più coerente la protezione dei dati personali («cooperazione»).

In tal senso, il GEPD punta strategicamente:

- alla promozione di una «cultura della protezione dei dati» nelle istituzioni e negli organismi, contribuendo in tal modo a migliorare la buona governance;
- all'integrazione del rispetto «dei principi di protezione dei dati» nella legislazione e nelle politiche dell'UE, ove opportuno;
- al miglioramento della qualità delle politiche dell'UE, nella misura in cui la «protezione effettiva dei dati» costituisca una condizione di base per il successo di dette politiche.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



Peter Hustinx, Garante europeo della protezione dei dati e Giovanni Buttarelli, Garante aggiunto.

PREMESSA

Siamo lieti di presentare la relazione annuale delle attività del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che ora ha sostituito l'articolo 286 del trattato CE.

La presente relazione riguarda il 2009, quinto anno completo di attività dall'istituzione del (GEPD) quale nuovo organo indipendente di controllo incaricato di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente per quanto attiene alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE. Riguarda inoltre il primo anno del nostro mandato comune di cinque anni come attuali membri di questa autorità in qualità rispettivamente di Garante e Garante aggiunto.

Quest'anno è stato d'importanza sostanziale per il diritto fondamentale alla protezione dei dati. Ciò è dovuto ad alcuni sviluppi essenziali: l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che assicura una forte base giuridica per una protezione dei dati completa in tutte le aree della politica dell'UE; l'avvio della consultazione pubblica sul futuro del quadro giuridico dell'UE per la protezione dei dati; e l'adozione di un nuovo programma politico quinquennale per il settore della libertà, della sicurezza e della giustizia («Programma di Stoccolma») che rivolge un'attenzione particolare alla protezione dei dati quale elemento fondamentale per la legittimazione e l'efficacia in questo settore.

Il GEPD ha profuso un notevole impegno in questi campi ed è determinato a proseguire in tal modo nel prossimo futuro. Al contempo, ci siamo assicurati che venisse svolto il ruolo di autorità indipendente di supervisione in tutti i normali settori di attività. Ciò ha determinato un progresso significativo, sia nella supervisione delle istituzioni e degli organismi dell'UE durante il trattamento dei dati personali e nella consultazione in merito a nuove misure politiche e legislative, sia in stretta cooperazione con altre autorità di supervisione per assicurare maggiore uniformità nella protezione dei dati.

Pertanto desideriamo cogliere l'opportunità per ringraziare coloro i quali in seno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sostengono il nostro lavoro e tutte le altre persone, attive presso diversi organismi e istituzioni, che sono responsabili della modalità di svolgimento concreta della protezione dei dati. Incoraggiamo anche tutti quelli che si stanno occupando delle sfide importanti che restano ancora da affrontare.

Infine, desideriamo esprimere ringraziamenti speciali ai nostri membri del personale, che danno prova di qualità eccezionali e hanno continuato a contribuire in larga misura alla nostra efficacia.

Peter Hustinx
Garante europeo della protezione dei dati

Giovanni Buttarelli
Garante aggiunto



PUNTI SALIENTI DEL 2009

1.1. Caratteristiche essenziali

Nel corso del 2009, alcuni sviluppi hanno portato ad una crescita dell'attenzione rivolta al diritto fondamentale della protezione dei dati personali ed a mezzi aggiornati per assicurare concretamente una protezione più efficace dei dati personali. Quest'attenzione accresciuta è particolarmente apprezzabile considerando le sfide poste dalle nuove tecnologie, dalla globalizzazione e dal conflitto di interessi pubblici.

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre 2009 ha assicurato una forte base giuridica per una protezione dei dati completa in tutti i settori della politica dell'UE. Alla Carta dei diritti fondamentali è stato attribuito lo stesso valore legale dei trattati. Ciò si applica anche al suo articolo 8 sulla protezione dei dati personali. L'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea cita ora, tra le disposizioni generali del trattato stesso, un diritto applicabile direttamente ad ognuno per la protezione dei propri dati personali.

L'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea fornisce inoltre una base giuridica generale per le misure legali sulla tutela delle singole persone riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE e degli Stati membri durante l'esecuzione delle attività che rientrano nell'ambito legislativo dell'UE. La conformità a queste norme è soggetta al controllo delle autorità indipendenti, come espresso anche nell'articolo 8 della Carta. Ciò consente, addirittura richiede, una revisione completa dell'esistente quadro giuridico per la protezione dei dati, al fine di assicu-

rare il godimento dei benefici integrali del diritto fondamentale alla protezione dei dati da parte di chiunque rientri nell'ambito della giurisdizione dell'UE.

Il secondo sviluppo essenziale è stato l'avvio, da parte della Commissione, di una consultazione pubblica sul futuro dell'esistente quadro giuridico dell'UE per la protezione dei dati, persino prima che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona diventasse una realtà giuridica e politica.

A ciò hanno fatto seguito una conferenza pubblica nel maggio 2009 ed un esercizio di consultazione pubblica intrapreso dal luglio al dicembre dello stesso anno. Il Garante e il Garante aggiunto hanno entrambi contribuito personalmente alla conferenza. Si sono anche impegnati a collaborare in modo particolarmente attivo con i colleghi del gruppo di lavoro Articolo 29 e del gruppo di lavoro polizia e giustizia per assicurare un contributo congiunto alla consultazione pubblica, che consentirebbe alla Commissione di sviluppare un quadro giuridico completo per tutte le aree della politica dell'UE e di assicurarne l'efficacia in pratica, nonostante tutte le sfide che restano da affrontare.

Il contributo congiunto dei due gruppi di lavoro, adottato con il sostegno attivo e completo del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) nel dicembre 2009, è stato uno degli apporti più importanti alla consultazione pubblica. Il GEPD continuerà ad occuparsi attivamente di questo argomento nel prossimo futuro e sarà disponibile per ulteriore consulenza in base alle necessità.

Il terzo sviluppo essenziale è stato l'adozione, poco dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, sempre nel dicembre 2009, di un nuovo programma politico quinquennale per il settore della libertà, della sicurezza e della giustizia («Programma di Stoccolma»), che rivolge un'attenzione significativa alla protezione dei dati quale elemento cruciale per la legittimità e l'efficacia in questo settore. Questo programma tiene conto dell'impatto del trattato di Lisbona in questo settore ed espone le linee principali della politica dell'UE nei prossimi cinque anni. In ogni caso, la sua attuazione trarrà beneficio dai cambiamenti istituzionali introdotti dal trattato di Lisbona.

Lo scambio di dati personali tra le autorità preposte al controllo dell'immigrazione, all'applicazione della legge od alla pubblica sicurezza nei diversi Stati membri costituisce una parte integrante di questa politica. Assicurare l'inclusione della protezione dei dati in queste politiche e sistemi fin dall'inizio costituisce un impegno importante che il GEPD ha sostenuto ed incoraggiato attivamente e che continuerà a monitorare nei tempi e nei luoghi della sua applicazione pratica.

Questi diversi sviluppi assumono un peso ancora maggiore se considerati in combinazione con l'istituzione di una nuova Commissione nel febbraio 2010, che rivolge, anch'essa, un'attenzione particolare alla tutela dei diritti fondamentali in generale ed alla protezione dei dati personali in quanto argomento specifico degno di elevata priorità. Per quanto riguarda le sfide a cui si è fatto riferimento all'inizio, vale la pena ricordare che queste sono dovute in larga misura alle conseguenze di una società che fa sempre più affidamento sull'uso diffuso delle tecnologie informatiche in molti settori dell'esistenza.

Poiché pare che questa situazione sia destinata a continuare e ad assumere una rilevanza sempre maggiore nel contesto dell'agenda digitale della Commissione, si rende necessaria una protezione più efficace e completa dei dati personali per il prossimo futuro. Il GEPD accoglie positivamente le proposte della Commissione in tutti i campi pertinenti e si impegna a prenderle in considerazione ed a valutarle con la massima attenzione a tempo debito.

1.2. Quadro generale del 2009

Nel 2009, le attività del GEPD si sono basate sulla stessa strategia generale degli anni precedenti, ma hanno continuato a crescere sia in quantità che in portata. È anche aumentata la capacità di azione

del GEPD, sia in termini di efficacia che di efficienza.

Il quadro giuridico ⁽²⁾ che delimita l'azione del GEPD definisce una serie di compiti e di competenze che permettono di distinguere tre ruoli principali. Tali ruoli continuano a fungere da piattaforme strategiche per le attività del GEPD e sono presentati nella parte dedicata alla definizione del mandato:

- un ruolo di «controllo», che consiste nel sorvegliare ed assicurare che le istituzioni e gli organismi comunitari ⁽³⁾ rispettino le salvaguardie giuridiche esistenti, ogniqualvolta trattano dati personali;
- un ruolo «consultivo», che consiste nel fornire alle istituzioni ed agli organismi comunitari pareri su tutte le questioni pertinenti e, in particolare, su proposte legislative che hanno ripercussioni sulla protezione dei dati personali;
- un ruolo di «cooperazione», che comprende la cooperazione con le autorità nazionali di controllo e con gli organismi di controllo nel quadro del ex «terzo pilastro» dell'UE e contempla la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, al fine di migliorare la coerenza nella protezione dei dati personali.

Questi ruoli verranno esaminati con maggiore precisione nei capitoli 2, 3 e 4 della presente relazione annuale, in cui sono presentate le attività principali del GEPD ed i progressi compiuti nel 2009. Alcuni elementi essenziali sono sintetizzati in questa sezione.

L'importanza dell'informazione e della comunicazione in merito a queste attività è tale da giustificare pienamente una trattazione separata dell'aspetto «comunicazione» nel capitolo 5. Tutte queste attività si fondano sulla gestione efficace delle risorse finanziarie, umane e di altro tipo, come illustrato nel capitolo 6.

⁽²⁾ Cfr. la panoramica del quadro giuridico nell'allegato A e l'estratto del regolamento (CE) n. 45/2001 nell'allegato B.

⁽³⁾ I termini «istituzioni» e «organismi» figuranti nel regolamento (CE) n. 45/2001 sono utilizzati in tutta la relazione. Sono incluse anche le agenzie dell'UE. Per un elenco completo, consultare il link seguente: http://europa.eu/agencies/community_agencies/index.en.htm

Controllo

I compiti di controllo spaziano dalla consulenza fornita ai responsabili della protezione dei dati (RPD) ed al loro sostegno attraverso il controllo preventivo delle operazioni di trattamento dati rischiose, alla conduzione di indagini includendo ispezioni in loco e gestione dei reclami. Ulteriore consulenza all'amministrazione dell'UE può inoltre essere erogata sotto forma di consultazioni su misure amministrative o pubblicazione degli orientamenti tematici.

Tutte le istituzioni e gli organismi dell'UE devono disporre almeno di un responsabile della protezione dei dati. Nel 2009, il numero totale di RPD è salito a 45. L'interazione regolare con loro e con la loro rete costituisce una condizione importante per un controllo efficace.

Il controllo preventivo delle operazioni di trattamento dati rischiose ha continuato a essere l'aspetto principale dell'attività di controllo nel 2009. Il GEPD ha adottato 110 pareri di controllo preventivo sui dati relativi alla salute, valutazione del personale, assunzione, gestione del tempo, registrazione telefonica, strumenti di valutazione delle prestazioni ed indagini sulla sicurezza. Tali pareri sono pubblicati sul sito Internet del GEPD ed il follow-up della loro attuazione avviene in modo sistematico.

L'attuazione del regolamento da parte delle istituzioni e degli organismi è inoltre controllata sistematicamente dal rilevamento regolare dei valori degli indicatori di prestazione, che coinvolgono tutte le istituzioni e tutti gli organismi dell'UE. In seguito all'esercizio di primavera 2009, il GEPD ha pubblicato una relazione che mostra i buoni progressi realizzati da tutte le istituzioni dell'UE riguardo al soddisfacimento delle norme in materia di protezione dei dati; tuttavia, nella maggior parte delle agenzie si osserva un livello di conformità più basso.

Il GEPD ha anche eseguito quattro ispezioni in loco presso diversi organismi e istituzioni. Il follow-up di queste ispezioni viene condotto sistematicamente e sarà svolto con maggiore frequenza nel prossimo futuro. Nel luglio 2009, il GEPD ha adottato un manuale di procedura d'ispezione e ha pubblicato gli elementi essenziali di questa procedura sul suo sito Internet.

Nel 2009, il numero totale di reclami ricevuti è salito a 111, tuttavia, solo 42 di questi sono stati considerati ammissibili. Numerosi reclami inammissibili hanno coinvolto questioni a livello nazionale che

non rientrano nelle competenze del GEPD. La maggior parte delle questioni oggetto dei reclami ammissibili ha riguardato presunte violazioni della riservatezza, l'eccessiva raccolta di dati od il loro utilizzo illegale da parte del responsabile del trattamento. In 8 casi, il GEPD ha concluso che le norme in materia di protezione dei dati sono state violate.

Inoltre, è stato svolto un ulteriore lavoro di consultazione sulle misure amministrative previste dalle istituzioni e dagli organismi dell'UE in relazione al trattamento dei dati personali. Sono state sollevate svariate questioni, tra cui i trasferimenti di dati ai paesi terzi od alle organizzazioni internazionali, il trattamento dei dati in caso di pandemia, la protezione dei dati nel servizio di audit interno e le norme di attuazione del regolamento (CE) n. 45/2001.

Il GEPD ha adottato gli orientamenti sul trattamento dei dati personali per l'assunzione e dei dati relativi alla salute sul posto di lavoro. Nel 2009, il GEPD ha inoltre tenuto una consultazione pubblica sugli orientamenti relativi alla videosorveglianza, sottolineando, tra gli altri, la tutela della vita privata fin dalla progettazione («Privacy by Design») e la responsabilizzazione dei diversi attori, quali principi chiave in questo contesto.

Alcune cifre chiave del GEPD nel 2009:

→ **110 pareri di controllo preventivo adottati** in materia di dati sulla salute, valutazione del personale, assunzione, gestione del tempo, indagini di sicurezza, registrazione telefonica, strumenti di misurazione delle prestazioni.

→ **111 reclami ricevuti, 42 ammissibili.** Principali tipologie di presunte violazioni: violazione della riservatezza dei dati, raccolta eccessiva di dati od uso illegale dei dati da parte del responsabile del trattamento:

- **12 casi risolti** in cui il GEPD non ha riscontrato alcuna violazione delle norme in materia di protezione dei dati;
- **8 casi di non conformità** con le norme in materia di protezione dei dati dichiarati.

→ **32 consultazioni su misure amministrative.** È stata fornita consulenza su un'ampia gamma di aspetti legali correlati al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE.

→ **4 ispezioni in loco condotte** presso diversi organismi e istituzioni dell'UE.

→ **3 orientamenti pubblicati** sull'assunzione del personale, sui dati relativi alla salute e sulla videosorveglianza.

→ **16 pareri legislativi emessi** su sistemi d'informazione su larga scala, elenchi di terroristi, quadro futuro per la protezione dei dati, salute pubblica, imposizione fiscale e trasporti.

→ **4 insiemi di osservazioni formali formulate** sull'accesso pubblico ai documenti, sul servizio universale e sull'e-privacy e sulle trattative tra l'UE e gli Stati Uniti sul nuovo accordo SWIFT.

→ **3 riunioni del gruppo di coordinamento del controllo di Eurodac organizzate**, che si sono concretizzate in una seconda relazione d'ispezione coordinata sulle informazioni dirette agli interessati e sulla valutazione dell'età dei giovani che chiedono asilo politico.

Consultazione

Alcuni eventi significativi hanno contribuito ad avvicinare la prospettiva di un nuovo quadro giuridico per la protezione dei dati. La realizzazione di questa prospettiva è un tema dominante nell'ordine del giorno del GEPD per gli anni futuri.

Alla fine del 2008, è stato adottato a livello di Unione europea un quadro generale per la protezione dei dati nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria che, sebbene non si sia dimostrato del tutto soddisfacente, ha costituito un passo importante nella giusta direzione.

Nel 2009, una seconda tappa importante è stata l'adozione della rinnovata direttiva e-privacy, come parte di un pacchetto più ampio. Si è trattato anche

di un primo passo verso la modernizzazione del quadro giuridico per la protezione dei dati.

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 non ha solo reso la Carta dei diritti fondamentali vincolante per le istituzioni e gli organismi, oltre che per gli Stati membri allorché agiscono nell'ambito della legge dell'UE, ma ha anche avuto come conseguenza l'introduzione di una base generale per un quadro giuridico completo rappresentata dall'articolo 16 del trattato di funzionamento dell'Unione europea.

Nel 2009, la Commissione ha inoltre avviato una consultazione pubblica sul futuro del quadro giuridico per la protezione dei dati. Il GEPD ha collaborato strettamente con i colleghi al fine di assicurare un contributo congiunto a questa consultazione e ha sottolineato in diverse occasioni la necessità di una protezione dei dati più completa ed efficace nell'Unione europea.

Il GEPD ha continuato ad adottare la sua politica di consultazione generale e ha emanato un numero record di pareri legislativi su diversi argomenti. Questa politica fornisce anche un approccio proattivo che comprende un inventario regolare di proposte legislative da sottoporre alla consultazione e la disponibilità di osservazioni informali nelle fasi preparatorie delle proposte legislative. Il follow-up della maggior parte dei pareri del GEPD si è svolto a livello di discussioni con il Parlamento ed il Consiglio.

Nel 2009, il GEPD ha seguito con particolare interesse gli sviluppi riguardanti il programma di Stoccolma e la sua visione dei successivi cinque anni nel settore della giustizia e degli affari interni. Il GEPD ha fornito consulenza sullo sviluppo del programma e ha preso parte ai lavori preparatori per il modello europeo di informazione.

L'ulteriore lavoro svolto in questo settore è correlato alla revisione dei regolamenti Eurodac e Dublino, all'istituzione di un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi TI su vasta scala e ad un approccio coerente con il controllo in questo campo.

Nel contesto dell'e-privacy e della tecnologia, oltre alla revisione summenzionata, il GEPD è stato coinvolto in questioni relative alla direttiva sulla conservazione dei dati, l'uso delle etichette RFID o dei sistemi di trasporto intelligenti e la relazione Riseptis sulla fiducia nella società dell'informazione.

Nel contesto della globalizzazione, il GEPD è stato coinvolto nello sviluppo degli standard globali, nel dialogo transatlantico sulla protezione dei dati e sulle informazioni per le attività di contrasto oltre che nelle questioni concernenti provvedimenti restrittivi che riguardano sospetti terroristi e alcuni paesi terzi.

Altre aree di fondamentale interesse per il GEPD sono state la salute pubblica (incluso il sistema sanitario transfrontaliero, l'e-health e la farmacovigilanza) e l'accesso pubblico ai documenti, come la revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso pubblico e diversi casi giudiziari riguardanti la relazione tra accesso pubblico e protezione dei dati.

Cooperazione

La piattaforma principale per la cooperazione tra le autorità di protezione dei dati in Europa è il gruppo di lavoro Articolo 29. Il GEPD prende parte alle attività del gruppo, che svolge un ruolo importante per la coerenza dell'applicazione della direttiva sulla protezione dei dati.

Il GEPD ed il gruppo di lavoro Articolo 29 hanno cooperato in buona sinergia su un'ampia gamma di argomenti, in particolare sull'attuazione della direttiva sulla protezione dei dati e sulle sfide sollevate dalle nuove tecnologie. Il GEPD ha anche sostenuto energicamente le iniziative prese per agevolare i flussi internazionali di dati.

Occorrerebbe una menzione speciale per il contributo congiunto sul futuro della tutela della vita privata, reso in risposta alla consultazione della Commissione europea sul quadro giuridico dell'UE per la protezione dei dati e la consultazione della Commissione sull'impatto dei «body scanner» nel campo della sicurezza dell'aviazione.

Uno dei compiti di cooperazione più importanti del GEPD comprende l'Eurodac, laddove le responsabilità per il controllo sono condivise con le autorità nazionali di protezione dei dati. Il gruppo di coordinamento di controllo dell'Eurodac, composto dalle autorità nazionali di protezione dei dati. Il gruppo coordinato di controllo dell'Eurodac — composto dalle autorità nazionali di protezione dei dati e dal GEPD — si è riunito tre volte per occuparsi dell'attuazione del programma di lavoro adottato nel dicembre 2007.

Uno dei risultati principali è stata l'adozione, nel giugno 2009, di una seconda relazione di ispezione che si concentra su due questioni: il diritto all'informazione dei richiedenti asilo politico ed i metodi per la valutazione dell'età anagrafica dei giovani richiedenti asilo.

Il GEPD ha continuato la sua stretta cooperazione con le autorità di protezione dei dati nell'ambito dell'ex «terzo pilastro» — il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria — e con il gruppo di lavoro polizia e giustizia. Nel 2009, ciò ha incluso i contributi al dibattito sul programma di Stoccolma e la valutazione dell'impatto della decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati.

La cooperazione in altre sedi internazionali ha continuato a suscitare attenzione, specialmente la 31ª conferenza internazionale dei garanti della protezione dei dati e della tutela della vita privata tenutasi a Madrid, che ha portato ad un insieme di norme globali in materia di protezione dei dati.

Il GEPD ha anche organizzato un workshop sulla risposta alle violazioni di sicurezza nell'ambito dell'«iniziativa di Londra», lanciata in occasione della 28ª conferenza internazionale nel novembre 2006 per aumentare la consapevolezza della protezione dei dati e per renderla più efficace.

1.3. Risultati nel 2009

La relazione annuale del 2008 ha menzionato che i seguenti obiettivi principali sono stati selezionati per il 2009. La maggior parte di tali obiettivi è stata interamente o parzialmente raggiunta.

- **Sostegno alla rete dei responsabili della protezione dei dati**

Il GEPD ha continuato a fornire un forte sostegno ai responsabili della protezione dei dati, in particolare nelle agenzie stabilite di recente e ha incoraggiato uno scambio di esperienze e migliori pratiche tra di esse, al fine di rafforzarne l'efficacia.

- **Ruolo del controllo preventivo**

Il GEPD ha quasi completato i controlli preventivi delle operazioni di trattamento esistenti per la maggior parte delle istituzioni e degli organismi di lunga data e ha sottolineato in misura sempre maggiore l'importanza del follow-up delle raccomanda-

zioni. Un'attenzione speciale è stata rivolta al controllo preventivo delle comuni operazioni di trattamento che si svolgono nelle agenzie.

- **Orientamento orizzontale**

Il GEPD ha pubblicato gli orientamenti sull'assunzione del personale e sui dati relativi alla salute sul posto di lavoro, nonché il progetto degli orientamenti sulla videosorveglianza che sono stati oggetto di una consultazione. Tali orientamenti sono stati sviluppati per assicurare la conformità delle istituzioni e degli organismi e per snellire le procedure di controllo preventivo.

- **Gestione dei reclami**

Il GEPD ha adottato un manuale per il personale sulla gestione dei reclami e ne ha pubblicato le linee principali sul sito Internet per informare tutte le parti coinvolte in merito alle procedure rilevanti, compresi i criteri riguardanti l'avvio o meno di un'indagine sui reclami presentati al GEPD. Attualmente, un modulo da utilizzare per i reclami è anche disponibile sul sito Internet.

- **Politica d'ispezione**

Il GEPD ha continuato a misurare la conformità al regolamento (CE) n. 45/2001, tramite diversi tipi di controlli, per tutte le istituzioni ed organismi e ha condotto un certo numero di ispezioni in loco. Per garantire un processo più prevedibile, è stato pubblicato un primo insieme di procedure d'ispezione.

- **Portata della consultazione**

Il GEPD ha emesso un numero record di pareri pari a 16 e 4 insiemi di osservazioni formali su proposte

di nuova legislazione, sulla base di un inventario sistematico degli argomenti e delle priorità rilevanti e ha assicurato un adeguato follow-up. Tutti i pareri e le osservazioni sono disponibili sul sito Internet, insieme all'inventario.

- **Programma di Stoccolma**

Il GEPD ha rivolto un'attenzione speciale alla preparazione del nuovo programma politico quinquennale per il settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, adottato dal Consiglio alla fine del 2009. La necessità di una protezione dei dati efficace è stata riconosciuta come condizione essenziale.

- **Attività d'informazione**

Il GEPD ha migliorato la qualità e l'efficacia degli strumenti d'informazione online (sito Internet e newsletter elettronica) e ha aggiornato altre attività d'informazione (nuovo opuscolo informativo ed eventi di sensibilizzazione), ove necessario.

- **Norme procedurali**

Per le diverse attività del GEPD saranno tempestivamente adottate norme procedurali che, per la maggior parte, confermeranno le pratiche attuali o forniranno chiarimenti su di esse e che saranno disponibili sul sito Internet.

- **Gestione delle risorse**

Il GEPD ha consolidato ed ulteriormente sviluppato attività relative alle risorse finanziarie ed umane e ha rivolto un'attenzione speciale all'assunzione del personale tramite un concorso EPSO nell'ambito della protezione dei dati. La selezione delle prime candidature è prevista nel corso del 2010.



CONTROLLO

2.1. Introduzione

Il compito del GEPD nella sua qualità di supervisore indipendente è quello di controllare il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni o degli organismi dell'UE che rientrano completamente o parzialmente nell'ambito di ciò che si definiva «diritto comunitario»⁽⁴⁾ (tranne la Corte di giustizia in sede giurisdizionale). Il regolamento (CE) n. 45/2001 («il regolamento») descrive e conferisce numerosi poteri e funzioni, che consentono al GEPD di svolgere il suo compito.

Il trattato di Lisbona segna un cambiamento nel quadro giuridico per la protezione dei dati nell'ambito dell'amministrazione europea con l'introduzione dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che sostituisce l'articolo 286 del trattato CE. Le implicazioni precise sia del cambiamento sia dell'abolizione della struttura a pilastri per le attività di supervisione del GEPD sono attualmente in fase di analisi e potrebbero richiedere ulteriori chiarimenti.

Il controllo preventivo delle operazioni di trattamento ha continuato a rappresentare un aspetto importante dell'attività di controllo nel 2009 (cfr. la sezione 2.3), tuttavia il GEPD ha anche sviluppato altre forme di controllo, quali la gestione dei reclami, le ispezioni, la consulenza sulle misure amministrative e la stesura di progetti di orienta-

menti tematici. Il controllo di Eurodac è un'attività specifica del GEPD.

Durante il 2009, come negli anni precedenti, non vi è stata alcuna necessità per il GEPD di utilizzare i propri poteri al fine di ordinare, avvisare o bandire, dato che i responsabili del trattamento hanno attuato le raccomandazioni del GEPD, hanno espresso l'intenzione di farlo o sono in procinto di intraprendere i passi necessari. Tuttavia, la tempestività delle risposte varia da un caso all'altro.

2.2. Responsabili della protezione dei dati

Un'interessante caratteristica nel panorama della protezione dei dati delle istituzioni dell'Unione europea è l'obbligo di istituire un responsabile della protezione dei dati (RPD) (articolo 24.1 del regolamento). Presso alcune istituzioni il responsabile della protezione dei dati è affiancato da un assistente o da un responsabile aggiunto. La Commissione ha inoltre nominato un responsabile della protezione dei dati per l'ufficio europeo antifrode (OLAF, una direzione generale della Commissione). Alcune istituzioni hanno anche nominato dei coordinatori per la protezione dei dati al fine di coordinare tutti gli aspetti della protezione dei dati all'interno di una direzione o di un'unità particolari.

Nel 2009, sono stati istituiti sette nuovi responsabili della protezione dei dati in nuove agenzie o in imprese comuni portando il numero totale di responsabili addetti alla protezione dei dati a 45.

⁽⁴⁾ Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Per parecchi anni, i responsabili della protezione dei dati si sono riuniti ad intervalli regolari al fine di condividere esperienze comuni e discutere questioni orizzontali. Questa rete informale si è dimostrata produttiva in termini di collaborazione e ha continuato ad esserlo durante il 2009.

È stato istituito un «quartetto di RPD» composto dai responsabili della protezione dei dati (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea e Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea) con l'obiettivo di coordinare la rete di RPD. Il GEPD ha collaborato strettamente con questo quartetto.

Il GEPD ha partecipato alle riunioni dei RPD tenutesi nel marzo 2009 presso la Banca centrale europea e nell'ottobre 2009 presso la Commissione europea (riunioni organizzate e ospitate insieme all'ufficio europeo antifrode), utilizzando l'opportunità per

aggiornare i RPD sul lavoro del GEPD, fornire una panoramica dei recenti sviluppi nell'ambito della protezione dei dati dell'UE e discutere questioni di interesse comune.

Più specificatamente, il GEPD ha usato questa sede per spiegare e discutere la procedura per i controlli preventivi, riferire in merito al progresso delle notificazioni dei controlli preventivi, aggiornare i responsabili della protezione dei dati sull'esercizio della «Primavera 2009» e sul relativo follow-up (cfr. la sezione 2.5), fornire un aggiornamento delle ispezioni del GEPD e presentare la politica e le procedure d'ispezione di quest'ultimo. Il GEPD ha anche utilizzato quest'occasione per rilanciare il lavoro sulla fissazione di norme professionali per i RPD e per condividere le iniziative in occasione della giornata europea dedicata alla protezione dei dati (28 gennaio).



Responsabili della protezione dei dati durante la loro 26ª riunione a Bruxelles (ottobre 2009).

2.3. Controlli preventivi

2.3.1. Base legale

Il regolamento (CE) n. 45/2001 prevede che i trattamenti che possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, per la loro natura, oggetto o finalità sono soggetti a controllo preventivo da parte del GEPD (articolo 27, paragrafo 1). Ad esempio, il Garante europeo della protezione dei dati considera che la presenza di alcuni dati biometrici diversi dalle sole fotografie presenti rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati e giustifica il controllo preventivo dell'attività di trattamento da parte del Garante stesso. Tali opinioni si basano principalmente sulla natura dei dati biometrici, che è intrinsecamente sensibile.

L'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento contiene un elenco non esaustivo delle attività di trattamento che possono presentare tali rischi. I criteri sviluppati negli anni precedenti ⁽⁵⁾ hanno continuato ad essere applicati all'interpretazione di questa disposizione, sia per decidere che una notificazione da parte del responsabile addetto alla protezione dei dati non fosse soggetta a controllo preventivo, sia per fornire consulenza in merito ad una consultazione sulla necessità o meno di un controllo preventivo (cfr. inoltre la sezione 2.3.4).

⁽⁵⁾ Cfr. la relazione annuale 2005, sezione 2.3.1.

2.3.2. Procedura


Notificazione

I controlli preventivi devono essere effettuati dal GEPD in seguito alla ricezione di una notificazione da parte del responsabile addetto alla protezione dei dati. Qualora il responsabile della protezione dei dati fosse in dubbio riguardo alla necessità di presentare un'operazione di trattamento per sottoporla a controllo preventivo, dovrebbe consultare il GEPD (cfr. la sezione 2.3.4).

I controlli preventivi non coinvolgono solo operazioni non ancora in corso, ma anche trattamenti avviati prima del 17 gennaio 2004 (la data della nomina del Garante e del Garante aggiunto) o prima dell'entrata in vigore del regolamento (controlli preventivi *ex post*). In tali situazioni, un controllo in base all'articolo 27 non può essere considerato «preventivo» nel vero senso della parola, ma deve essere affrontato su base *ex post*.

Periodo, sospensione ed estensione

Scadenze medie per istituzione/agenzia




Il GEPD deve fornire il suo parere entro due mesi dalla ricezione della notificazione ⁽⁶⁾. Qualora il GEPD richieda ulteriori informazioni, il periodo di due mesi è di solito sospeso finché il GEPD ha ottenuto questa informazione. Questo periodo di sospensione include il tempo concesso al responsabile della protezione dei dati per le osservazioni e, ove necessario, per ulteriori informazioni sulla bozza finale. Nei casi complessi, il GEPD può anche prolungare il periodo iniziale di altri due mesi. Se al termine del periodo di due mesi o del relativo prolungamento di due mesi, non è stata emessa alcuna decisione, il parere del GEPD è considerato favorevole. Finora non si è verificato alcun caso di tacito parere.

Il regolamento stabilisce che il GEPD deve mantenere un registro di tutte le operazioni di trattamento di cui ha ricevuto la notificazione per il controllo preventivo (articolo 27, paragrafo 5). Questo registro deve contenere le informazioni di cui all'articolo 25 ed essere aperto all'ispezione pubblica. Nell'interesse della trasparenza, tutte le informazioni sono incluse nel registro pubblico disponibile sul sito Internet del GEPD (tranne per le misure di sicurezza che non sono citate nel registro).

Registro

Notificazioni al GEPD




Nel 2009, il GEPD ha ricevuto 110 notificazioni per il controllo preventivo. Questa cifra mostra un lieve calo rispetto al 2008, poiché il GEPD ha raggiunto la fine degli arretrati dei controlli preventivi *ex post*.


⁽⁶⁾ Per i casi *ex post* pervenuti prima del 1° settembre 2009, il mese di agosto non è stato calcolato né per istituzioni e organismi, né per il GEPD.

Pareri

Pareri di controllo preventivo del GEPD per anno



Pareri di controllo preventivo del GEPD per istituzione nel 2009



La posizione finale del GEPD assume la forma di un parere, da notificare al responsabile dell'operazione di trattamento ed al responsabile della protezione dei dati dell'istituzione o dell'organismo (articolo 27, paragrafo 4). **Nel 2009, il GEPD ha adottato 110 pareri di controllo preventivo** (cfr. il grafico sopra riportato «Pareri di controllo preventivo del GEPD per anno»). Questo valore rappresenta una lieve diminuzione rispetto ai due anni precedenti.

Le **istituzioni più grandi** rappresentano la **maggioranza di questi pareri**, con 20 pareri sulle operazioni di trattamento presso la Commissione europea, 10 presso il Parlamento europeo e 7 presso il Consiglio (cfr. sopra il grafico «Pareri di controllo preventivo del GEPD per istituzione nel 2009»). Numerose agenzie hanno anche iniziato a notificare attività operative di base e procedure ammini-

strative standard, secondo le procedure rilevanti stabilite GEPD (cfr. la sezione 2.3.2).

I pareri contengono una descrizione dei procedimenti, una sintesi dei fatti ed un'analisi legale che esamina se l'operazione di trattamento è conforme alle disposizioni pertinenti del regolamento. Ove necessario, vengono formulate raccomandazioni destinate al responsabile del trattamento al fine di assicurare la conformità al regolamento. In conclusione, il GEPD in genere afferma che il trattamento non sembra presupporre alcuna violazione del regolamento, a condizione che queste raccomandazioni siano tenute in considerazione.

Una volta emesso, il parere del GEPD viene reso pubblico. Tutti i pareri sono disponibili sul sito Internet del GEPD, corredati di una sintesi del caso.

Un manuale di casistica assicura che l'intero lavoro di gruppo poggia sulle stesse basi e che i pareri del GEPD siano adottati dopo un'analisi completa di tutte le informazioni significative. Il manuale fornisce una struttura per i pareri, basata sull'esperienza pratica acquisita, ed è costantemente aggiornato. È stato messo a punto un sistema di flusso di lavoro al fine di assicurare che venga eseguito il follow-up di tutte le raccomandazioni per ogni determinato caso e, ove opportuno, che venga garantita la conformità di tutte le decisioni di esecuzione (cfr. la sezione 2.3.6).


Procedura per i controlli preventivi *ex post* presso le agenzie

Nell'ottobre 2008, il GEPD ha avviato una nuova procedura per i controlli preventivi *ex post* presso le agenzie dell'UE. Poiché in molti casi le procedure standard sono le stesse nella maggior parte delle agenzie dell'UE e si basano sulle decisioni della Commissione, l'idea è quella di raccogliere le notificazioni su un argomento simile ed adottare un parere collettivo (per diverse agenzie) oppure un «mini controllo preventivo» che riguardi solo le specificità di un'agenzia. Per aiutare le agenzie a completare le proprie notificazioni, il GEPD presenta un riepilogo dei punti e delle conclusioni principali sull'argomento basandosi sui precedenti pareri emessi nell'ambito del controllo preventivo, sotto forma di orientamenti tematici (cfr. di seguito, sezione 2.7. Orientamenti tematici). Il responsabile della protezione dei dati presenterà quindi una notificazione ai sensi dell'articolo 27 con una nota introduttiva che sottolinei gli aspetti specifici nei confronti della posizione del GEPD in questo campo (specificità del trattamento in seno all'agenzia, questioni problematiche ecc.).

Il primo argomento è stato l'**assunzione** e ha condotto a un parere orizzontale del GEPD nel maggio 2009 che ha riguardato le notificazioni da parte di 12 agenzie. Alla fine del settembre 2009 è stato inviato alle agenzie un secondo insieme di orientamenti sul trattamento dei dati relativi alla salute. Il GEPD doveva ancora ricevere le notificazioni in questo campo prima dell'adozione di un parere orizzontale agli inizi del 2010.

2.3.3. Questioni principali nell'ambito dei controlli preventivi

Pareri 2009 per categoria



Dati medici e altri dati correlati alla salute

Le istituzioni e le agenzie europee trattano i dati medici e gli altri dati relativi alla salute delle singole persone in diverse situazioni correlate all'applicazione dello statuto del personale (visita medica pre-assunzione, visita medica annuale, rimborso delle spese mediche, certificati medici che giustificano i congedi per malattia ecc.). A causa della natura particolarmente sensibile dei dati relativi alla salute, le operazioni di trattamento che coinvolgono tali dati sono soggette ad un controllo preventivo da parte del GEPD.

Nel 2009, il GEPD ha continuato ad adottare numerosi pareri nel campo dei dati sulla salute (cfr. il grafico sopra riportato).

Nel settembre 2009, il GEPD ha emesso orientamenti sul trattamento di tali dati in vista delle notificazioni delle operazioni di trattamento relative ai dati correlati alla salute da parte delle agenzie dell'UE (cfr. di seguito, sezione 2.7. Orientamenti tematici). Tali orientamenti fungono inoltre da insiemi di norme del GEPD per le istituzioni.

Il GEPD ha eseguito un controllo preventivo di un caso particolare relativo al trattamento dei dati correlati alla salute da parte del sistema **di sostegno**

alla sicurezza presso il Parlamento europeo (fascicolo 2009-225). La raccolta di dati nell'ambito del sistema di sostegno alla sicurezza è stata progettata per fornire sostegno alle missioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo in caso di urgenze mediche. Le informazioni sono fornite dall'interessato su base volontaria e tali dati saranno utilizzati esclusivamente in situazioni di emergenza e forniti al personale sanitario locale solo se necessario.

Il GEPD riconosce che il trattamento dei dati correlati alla salute possa essere basato sul consenso degli interessati conformemente all'articolo 5 lettera d) e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a) del regolamento. Il GEPD ha sottolineato che, nel contesto dell'occupazione, l'utilizzo del «consenso» come base legale presenta alcune restrizioni, anche se, nel caso in analisi, l'interessato è libero di fornire le categorie di dati summenzionate e viene informato in merito alle possibili conseguenze derivanti dal fatto di non fornire le informazioni.

Il trattamento dei dati personali da parte degli **asili nido interistituzionali** a Bruxelles (fascicolo 2009-088) ed in un centro per l'infanzia e studi a Lussemburgo (fascicolo 2009-089) ha sollevato alcune questioni particolari di protezione dei dati relativamente ai dati medici. Nel caso del trattamento eseguito dagli asili nido interistituzionali

a Bruxelles, il GEPD ha criticato particolarmente il fatto che il trattamento dei dati medici si spingesse oltre la mera verifica delle ammissioni agli asili nido interistituzionali ed alla reazione in casi di emergenza e creasse *de facto* il controllo medico dei bambini da parte del servizio medico della Commissione.

Il GEPD ha raccomandato che il monitoraggio della salute e della crescita dei bambini da parte degli asili nido interistituzionali o di altri centri per l'infanzia diurni dovrebbe essere effettuato dal servizio medico solo su base volontaria con il consenso esplicito dei genitori.

Il GEPD ha criticato inoltre il periodo di 30 anni adottato dalla Commissione durante il quale sono stati archiviati i documenti medici dei bambini iscritti agli asili nido di Bruxelles. Una critica simile è stata rivolta al centro per l'infanzia diurno e studi a Lussemburgo, dove i dati medici vengono conservati per 10 anni prima di essere archiviati. Il GEPD ha raccomandato che questi periodi di conservazione siano rivisti conformemente all'esigenza specifica dei dati e dei documenti. Il GEPD ha raccomandato inoltre che i genitori abbiano l'opzione di trasferire presso il proprio medico i documenti sanitari dei figli dopo che questi ultimi hanno terminato di frequentare l'asilo nido.

Inoltre, in entrambi i casi il GEPD ha considerato essenziale che il personale che lavora presso gli asili nido/centro per l'infanzia diurno/centro studi e che ha accesso a certi dati medici riguardanti i bambini debba rispettare l'obbligo della segretezza.

Valutazione del personale

La valutazione del personale rappresenta un'ampia percentuale delle operazioni di trattamento presentate al GEPD per il controllo preventivo, molte delle quali comprendono procedure di approvazione, valutazione e promozione (cfr. il grafico sopra riportato).

Un esempio particolarmente interessante nel settore della valutazione è costituito dal parere del GEPD sulla **valutazione a 360 gradi dell'intelligenza emotiva** da parte della scuola europea di amministrazione (EAS) presso la Commissione (fascicolo 2009-100).



Le istituzioni e gli organi dell'UE raccolgono e trattano i dati sulla salute.

Una preoccupazione particolare che si evince dai pareri emessi dal GEPD sulla valutazione del personale è correlata ai **periodi di conservazione** dei dati personali in seguito all'esercizio di valutazione.

Il GEPD ha considerato che le **relazioni di valutazione** dovrebbero essere conservate solo per cinque anni dopo il termine dell'esercizio di valutazione tranne in caso di azione legale in sospeso. Qualsiasi decisione risultante da tali esercizi deve essere conservata nel dossier del membro del personale interessato.

Il GEPD ha concluso inoltre che in questi casi il **diritto di rettifica**, così come viene concesso agli interessati dall'articolo 14 del regolamento, potrebbe implicare la possibilità, per l'interessato, di richiedere l'inserimento di qualsiasi decisione di un tribunale o altro organismo nel caso di una revisione della valutazione o della decisione di promozione.

Lo scopo della procedura è quello di consentire ai partecipanti ai corsi di formazione dell'EAS di ottenere feedback, sotto forma di una relazione, per aiutarli a migliorare le loro competenze nei settori dell'autogestione, della gestione delle relazioni e della comunicazione. L'esercizio viene condotto con l'uso di uno strumento basato su Internet:

«Emotional IntelligenceView 360». Una relazione è generata automaticamente sulla base delle risposte completate dai partecipanti e dai loro colleghi, senza rivelare il modo in cui i colleghi hanno risposto.

Sebbene l'EAS non abbia accesso ai dati elaborati dal fornitore del servizio, quest'ultimo deve agire conformemente alle istruzioni fornite dall'EAS. Il GEPD ha considerato pertanto l'EAS come responsabile di questa attività di trattamento dei dati poiché determina gli scopi e i mezzi (l'utilizzo dello strumento basato su Internet). Il partecipante non è pertanto autorizzato a svolgere ulteriori attività di trattamento oltre quanto determinato dall'EAS e specificato nel contratto.

Il GEPD ha raccomandato all'EAS di vagliare le possibilità di rendere l'utilizzo di questo strumento basato su Internet un esercizio anonimo. A questo proposito, dovrebbero essere prese in considerazione variabili quali lo sviluppo delle tecnologie informatiche, le procedure e il costo.

La questione degli «**appunti di lavoro**», che potrebbero essere presi durante una riunione di valutazione da parte dell'esaminatore, è stata anche affrontata dal GEPD (fascicolo 2007-0421). Secondo il GEPD questi appunti vengono presi dagli esaminatori nell'esercizio delle proprie funzioni e, pertanto, rientrano nell'ambito di applicabilità del regolamento. Sebbene non sia illegale prendere appunti durante il processo di valutazione,



La valutazione del personale rappresenta una grossa parte delle operazioni di trattamento dei dati presentate al GEPD per il controllo preventivo.

è particolarmente importante che questi «appunti personali» non rientrino in un'area grigia senza adeguate misure di salvaguardia in materia di protezione dei dati.

Il GEPD ha considerato che qualsiasi appunto personale preso dall'esaminatore (e dal valutatore) durante i colloqui debba essere distrutto dopo la stesura della relazione di valutazione.

Assunzione

Alla fine del 2008, il GEPD ha emesso pareri sul trattamento dei dati personali nel quadro delle procedure di assunzione, in vista della notificazione di operazioni di trattamento correlate a tale trattamento da parte delle agenzie dell'UE (cfr. 2.7. Orientamenti tematici).

Le procedure di assunzione specifiche presso il Parlamento europeo sono state esaminate dal GEPD, in particolare il trattamento dei dati personali nel quadro delle **audizioni dei Commissari designati** (fascicolo 2009-332) e nella **selezione di un direttore per l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere** (fascicolo 2008-785). In entrambe queste procedure, i dati sono stati inizialmente raccolti dalla Commissione europea e trasmessi al Parlamento, che ha proceduto ad un'audizione dei candidati. Il GEPD ha prestato particolare attenzione alle informazioni fornite ai candidati dalla Commissione europea durante la raccolta dei dati dai candidati.

Sono state inoltre emesse raccomandazioni sulla conservazione di dati personali a scopo di cronologia. Sebbene non siano problematici per quanto riguarda le specifiche procedure di selezione in esame, i pareri sui controlli preventivi hanno rivelato la mancanza di una selezione adeguata e di un processo di verifica sulla base di criteri determinati a livello istituzionale per conservare solo i dati di valore cronologico. Il GEPD ha anche emesso raccomandazioni nel settore delle misure di sicurezza.

Strumenti per misurare le prestazioni

Il magazzino dati della **DG ENTR (EDW, ENTR Data Warehouse)** è un sistema che recupera i dati da più fonti al fine di eseguirne il trattamento e l'incrocio

allo scopo di ottenere misure, indicatori e relazioni sulle attività della DG ENTR presso la Commissione europea (fascicolo 2008-487). Basandosi sulle informazioni compilate, la DG ENTR creerà relazioni presentanti le misurazioni delle prestazioni per il capo dell'unità, i direttori ed il direttore generale. Pertanto il sistema non è stato progettato per misurare le singole prestazioni dei membri del personale, ma per valutare le prestazioni della DG nel complesso. A questo proposito, il GEPD ha sottolineato che l'utilizzo dei dati dovrebbe essere limitato all'utilizzo dichiarato specificatamente nella notificazione, ad esempio, per sviluppare un quadro di valutazione per la gestione e per riferire le discrepanze tra le diverse fonti di dati.

IL GEPD ha sottolineato che questa aggregazione di banche dati aumenta il rischio di «**slittamento di funzione**» quando l'interconnessione tra due (o più) banche dati progettate per scopi diversi fornisce una nuova finalità per la quale esse non sono state create, un risultato che si trova in chiara contraddizione con il principio di limitazione dello scopo. Per esser autorizzato, tale scopo deve essere chiaramente limitato e la necessità dimostrata. Pertanto, l'EDW dovrebbe limitare l'utilizzo ai dati provenienti dalle banche dati dichiarate nella notificazione e richiedere un'ulteriore autorizzazione qualora debbano essere aggiunte altre fonti di dati.

Gestione del tempo

I sistemi di gestione del tempo hanno continuato a suscitare un interesse particolare, specificatamente quando le istituzioni e gli organismi dell'UE decidono di **interconnettere i sistemi di gestione del tempo** con altri sistemi.

La Corte dei conti intende collegare il sistema di gestione dell'audit (Assyst) con il sistema Flexitime della Corte (Efficient) attraverso il cosiddetto **strumento ART** (fascicolo 2008-239). Lo scopo dell'operazione di trattamento è quello di consentire ai singoli revisori ed ai loro capi unità di riconciliare il loro tempo registrato in Assyst con Efficient, di assicurare la coerenza tra i due e di verificare qualsiasi difformità.

Il GEPD ha concluso che poiché l'aggregazione delle banche dati aumenta il rischio di «slittamento di funzione», tale scopo deve essere chiaramente



La gestione del tempo può sollevare questioni relative alla protezione dei dati specialmente quando le istituzioni dell'UE decidono di interconnettere i sistemi di gestione del tempo con altri sistemi.

limitato e la necessità dimostrata. Nel caso specifico, la necessità non è stata chiaramente stabilita dall'inizio e dovrebbe essere sviluppata ulteriormente. A partire da allora questo strumento è stato adottato dalla Corte dei conti.

Inoltre, il GEPD ha sollevato preoccupazioni nel suo parere su un previsto sistema di **verifica dell'orologio del sistema Flexitime rispetto ai dati sull'accesso fisico** al segretariato generale del Consiglio (SGC) (fascicolo 2009-477). L'SGC utilizza un sistema Flexitime che registra il tempo di lavoro e la presenza, agevolando pertanto il calcolo del tempo di lavoro straordinario e dei diritti alle ferie maturati. Questa applicazione era già stata controllata in precedenza dal GEPD. L'SGC dispone inoltre di un sistema di controllo dell'accesso gestito dal responsabile della sicurezza ed accessibile ai servizi di amministrazione nel quadro di un'indagine formale. Il confronto dei due insiemi di dati mira a individuare le persone che trasgrediscono le regole del Flexitime e anche a valutare il loro comportamento. Inoltre il sistema potrebbe condurre all'adozione di misure disciplinari.

Nel suo parere, il GEPD ha considerato che la necessità e proporzionalità della verifica dell'orologio del sistema Flexitime con i dati sull'accesso fisico fossero dubbie. Secondo il GEPD, non esiste alcuna prova ragionevole a dimostrazione del fatto che l'attuazione di un sistema di controllo che confronti

i tempi dell'orologio con i dati sull'accesso fisico sia necessaria per gli scopi di gestione del personale o per le funzioni dell'SGC.

Il GEPD ha pertanto considerato che il trattamento previsto violerebbe il regolamento in diversi modi (necessità e proporzionalità, cambiamento di scopo, qualità dei dati), tranne qualora fosse stato eseguito per gli scopi di un'indagine amministrativa specifica.

Indagini di sicurezza

Il GEPD ha analizzato le procedure impiegate per fronteggiare le minacce agli interessi della Commissione nei campi del **controspionaggio** e dell'**anti-terrorismo** (fascicolo 2008-440). Sono state esaminate due operazioni di trattamento specifiche: **le indagini di sicurezza e le procedure di screening**. Le indagini di sicurezza riguardano eventuali fuoriuscite di informazioni classificate dell'UE causate da eventuali dipendenti della Commissione mentre le procedure di screening mirano ad impedire l'assunzione o la stipula di un contratto con persone che rappresentano una minaccia per gli interessi della Commissione.

Il GEPD ha accolto positivamente le diverse misure che sono state attuate dall'unità responsabile, in particolare il fatto che l'unità valuti principalmente, caso per caso, la **necessità** di una procedura di screening che segua criteri specificati. Il GEPD ha raccomandato che gli investigatori tengano a mente i criteri di **proporzionalità** durante la raccolta ed il trattamento dei dati personali.

Registrazione vocale

*La registrazione vocale delle chiamate telefoniche suscita particolari preoccupazioni poiché la registrazione delle chiamate è una violazione del **principio di riservatezza delle comunicazioni**.*

Il GEPD ha esaminato la registrazione delle comunicazioni per scopi di sicurezza presso l'Istituto per l'energia del centro comune di ricerca (CCR-IE) (fascicolo 2008-0014). Questo caso ha riguardato la registrazione delle chiamate in arrivo e in uscita (compresi i dettagli dei numeri di origine e di destinazione e la data, l'ora e la durata della chiamata) da utilizzare in caso di incidenti di funzionamento,

durante le emergenze e per la valutazione degli esercizi di addestramento alle emergenze nonché le indagini concernenti le potenziali minacce. Il GEPD ha riconosciuto che la registrazione vocale delle chiamate telefoniche era legalmente basata sulla legislazione nazionale relativa alle strutture nucleari, tuttavia ha raccomandato che le persone esterne che contattano il centralino vengano informate all'inizio della chiamata che la loro comunicazione sarà registrata per fini di sicurezza.

EudraVigilance

L'agenzia europea per i medicinali (EMA) ospita e gestisce la banca dati EudraVigilance, che contiene **relazioni sulle sospette reazioni avverse ai prodotti medicinali per uso umano** (segnalazioni sui singoli casi, Individual Case Safety Reports: «ICSR»). EudraVigilance agevola la comunicazione e la valutazione di tali segnalazioni. Le autorità competenti nazionali, i titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio e gli sponsor delle prove cliniche forniscono tali informazioni all'EMA.

Il GEPD ha analizzato le operazioni di trattamento dei dati correlati ad EudraVigilance e ha sottolineato la responsabilità condivisa dei diversi responsabili del trattamento coinvolti nel garantire il rispetto dei diritti degli interessati (fascicolo 2008-402). Ai responsabili del trattamento dei dati, sia a livello nazionale che europeo, spetta il compito di coordinare ed unire gli sforzi per assicurare la conformità con la legislazione nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati.

Il GEPD ha raccomandato che l'EMA esamini la possibilità di rendere anonime o pseudoanonime le informazioni personali contenute nelle segnalazioni sui singoli casi e che riduca al minimo i dati personali contenuti in queste segnalazioni. Inoltre ha raccomandato che l'EMA, insieme ai responsabili nazionali del trattamento dei dati, rediga un modulo di notificazione standard per fornire alle singole persone le informazioni legalmente necessarie, comprensivo di un riferimento a EudraVigilance.

Rinuncia all'immunità

Ai sensi del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità godono di alcune immunità. **L'Ufficio investigativo e disciplinare** della Commissione (IDOC) è responsabile della valutazione delle richieste dei tribunali nazionali o di altri

organismi nazionali per la rinuncia a qualsiasi di queste immunità. Il GEPD ha eseguito il controllo preventivo della procedura messo a punto dall'IDOC per la rinuncia a tali immunità (fascicolo 2008-645).

Nella maggior parte dei casi, le autorità nazionali chiedono all'IDOC di condurre le proprie indagini in segreto, il che limita i diritti degli interessati poiché questi ultimi non vengono informati in merito all'indagine, né tanto meno possono esercitare i propri diritti di accesso e rettifica durante lo svolgimento di tali indagini. Il GEPD ha indicato che qualsiasi limitazione dei diritti degli interessati deve essere temporanea e che l'interessato deve essere in grado di esercitare il proprio diritto di accesso non appena la segretezza non è più giustificata.

Al termine dell'indagine, l'IDOC trasferisce la propria decisione ed alcuni dati al tribunale richiedente/all'autorità nazionale. Il GEPD ha raccomandato che l'IDOC mantenga un elenco dei destinatari di questi dati e che registri la giustificazione legale di tali trasferimenti.

Poiché la rinuncia all'immunità in genere fa parte di una procedura di più ampio respiro che può condurre o meno ad altre azioni, il GEPD ha raccomandato che i periodi di conservazione dei dossier siano ridotti qualora vengano abbandonate le procedure disciplinari e/o del tribunale oppure se l'interessato viene assolto.

Progetti pilota

In tre casi che coinvolgono progetti pilota, il GEPD ha colto l'opportunità di ricordare alle istituzioni e alle agenzie **le norme che disciplinano il controllo preventivo dei progetti pilota**. Fornendo raccomandazioni prima della messa a punto integrale di un sistema, il GEPD intende contenere al minimo le conseguenti modifiche da parte del responsabile del trattamento dei dati.

I risultati del progetto pilota devono essere analizzati e comunicati al GEPD prima del lancio del progetto generale e il GEPD deve essere informato riguardo a qualsiasi modifica che potrebbe avere un impatto sul trattamento dei dati personali. Il parere sul controllo preventivo dovrebbe essere considerato conclusivo dell'analisi completa del progetto pilota.

2.3.4. Consultazioni sulla necessità di un controllo preventivo

Durante il 2009, il GEPD ha ricevuto 21 consultazioni dai responsabili della protezione dei dati sulla necessità di un controllo preventivo (sulla base dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento), comprese 11 consultazioni da parte del RPD del Parlamento europeo.

*Diversi casi sono stati dichiarati **soggetti a controllo preventivo**, ad esempio:*

- dati correlati agli scioperi presso la Banca centrale europea;
- audizioni dei commissari designati presso il Parlamento europeo;
- valutazione ergonomica degli ambienti di lavoro presso il Parlamento europeo;
- nomine del personale dirigente presso il Parlamento europeo.

Il GEPD ha ritenuto di non sottoporre a controllo preventivo il trattamento dei dati personali effettuato dal **servizio legale e dell'unità degli affari legali del Parlamento europeo** nel contesto dei rispettivi compiti di esame dei casi, preparazione delle risposte e dei reclami nonché dei procedimenti legali (fascicolo 2009-263).

La mera possibilità della presenza di **dati sensibili** non significa che automaticamente si renda necessario un controllo preventivo. Ciononostante, la presenza di dati sensibili nella gestione di casi quali quelli che riguardano dati correlati alla salute od ai reati significa che deve essere rivolta un'attenzione particolare all'adozione di misure di sicurezza conformemente all'articolo 22 del regolamento.

Sebbene alcune delle operazioni di trattamento possano essere correlate ad una valutazione di aspetti personali, il trattamento non è da intendersi ai fini della valutazione dell'interessato e pertanto non si applica l'articolo 27, paragrafo 2, lettera b).

Analogamente, in relazione all'articolo 27, paragrafo 2, lettera d), nonostante le operazioni di trattamento possano causare l'esclusione di una singola persona da un diritto, beneficio o contratto, questo non è il loro scopo specifico ed esclusivo.

Il GEPD era stato anche consultato in merito al trattamento dei dati personali nel corso della **procedura di selezione degli assistenti dei membri del Parlamento europeo**. In base alle informazioni

ricevute, la procedura di selezione non viene condotta dal Parlamento europeo e il GEPD pertanto ha considerato che l'operazione di trattamento non dovesse essere sottoposta ad un controllo preventivo. Il GEPD tuttavia ha sottolineato che ciò non significa che gli assistenti dei membri del Parlamento europeo non godano di certi diritti di protezione dei dati che devono essere garantiti dal Parlamento europeo.

2.3.5. Notificazioni non soggette a controllo preventivo o ritirate

Nel 2009, il GEPD ha inoltre trattato 21 casi che, dopo un'attenta analisi, sono risultati non essere soggetti a controllo preventivo. In tali situazioni, il GEPD può ancora formulare delle raccomandazioni.

Youthlink 2

Un caso interessante ha riguardato «**Youthlink 2**», il principale deposito di dati (statistici e finanziari) riguardanti attività e progetti presentati presso la Commissione europea nell'ambito del progetto «Gioventù in azione» (fascicolo 2008-484).

Il GEPD ha concluso dai fatti ricevuti, che la selezione dei beneficiari per il programma Gioventù in azione **non comprendeva una valutazione del comportamento o delle abilità a livello di singola persona**, ma era piuttosto un controllo sul progetto proposto in base a criteri predefiniti ed un controllo della capacità finanziaria ed operativa delle entità legali o dei gruppi di richiedenti. Inoltre, una valutazione di questo tipo è condotta in modo decentralizzato, non dal responsabile del trattamento dei dati all'interno della Commissione europea, ma dalle agenzie nazionali soggette alla rispettiva legislazione sulla protezione dei dati o dall'EACEA. Per tali ragioni, il GEPD non ha ritenuto applicabile l'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), del regolamento.

Indagini sulla soddisfazione del cliente

Il GEPD ha considerato che le «**indagini sulla soddisfazione del cliente**» svolte presso la Banca centrale europea, **non dovessero essere soggette a controllo preventivo** poiché lo scopo dell'indagine non è quello di valutare le singole persone quanto piuttosto i servizi, con un obiettivo molto simile a quello di un audit che viene condotto al fine di valutare la conformità del lavoro di un'unità

dell'organizzazione o di un processo, anziché valutare le prestazioni delle persone (fascicolo 2008-780). La BCE ha compiuto sforzi per ridurre al minimo le possibilità che possa verificarsi qualsiasi valutazione personale degli aspetti di un singolo individuo. Ciononostante, il GEPD ha suggerito alla BCE di intraprendere ulteriori passi per minimizzare le possibilità che alcune informazioni personali vengano incluse nei risultati dell'indagine, in particolare, quelle che potrebbero trapelare dalle risposte fornite alle domande aperte.

Uso dei telefoni cellulari

In relazione alla notificazione sull'**uso dei telefoni cellulari** da parte del personale dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI) in missione di lavoro, il GEPD ha concluso che il caso **non era soggetto a controllo preventivo** (fascicolo 2009-162). Lo scopo del trattamento era quello di assicurare che i costi delle chiamate private fossero rimborsati all'EACI. La valutazione della capacità, efficienza e comportamento dei membri del personale era pertanto esterna alla funzione del trattamento e non rientrava nell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b).

Identità e gestione dell'accesso


Il GEPD ha considerato anche che il **sistema di gestione dell'identità e dell'accesso** della Corte dei conti non fosse soggetto a controllo preventivo

(fascicolo 2009-639). Sebbene il sistema usi determinate informazioni (nome, cognome, data di nascita) al fine di concedere agli utenti gli account e l'accesso a tali account, non valuta le singole persone quanto piuttosto autentica la loro identità ed i loro diritti di accesso. Il mero controllo dei diritti basato su norme predefinite non implica de facto una valutazione dell'efficienza, delle competenze, della capacità di lavoro e del comportamento di una persona e, pertanto, non qualifica il caso ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b).

2.3.6. Follow-up dei pareri di controllo preventivo

*Un parere di controllo preventivo del GEPD includerà **raccomandazioni** che devono essere tenute in considerazione affinché l'operazione di trattamento sia conforme al regolamento. Sono formulate raccomandazioni anche quando un caso viene analizzato per decidere circa la necessità di un controllo preventivo ed alcuni aspetti critici sembrano richiedere misure correttive. Qualora il responsabile del trattamento dei dati non si conformi a tali raccomandazioni, il GEPD può esercitare i poteri conferitigli in base al regolamento (CE) n. 45/2001. Il GEPD può, in particolare, deferire la questione all'istituzione o all'organismo comunitario interessato.*

Situazione comparativa



La maggior parte dei casi di controllo preventivo ha dato luogo a raccomandazioni che riguardano principalmente:

- l'informazione degli interessati;
- i periodi di conservazione dei dati;
- la limitazione delle finalità;
- i diritti di accesso e di rettifica.

Le istituzioni e gli organismi sono disposti a seguire queste raccomandazioni e finora non v'è stato bisogno di decisioni volte ad assicurarne l'attuazione. Il GEPD ha ora chiesto, nella lettera formale inviata insieme al suo parere, che le istituzioni o gli organismi interessati lo informino delle misure adottate in attuazione delle raccomandazioni entro un periodo di tre mesi.

Nonostante i richiami alle istituzioni e agli organismi di fornire tali informazioni, durante il 2009 il GEPD ha chiuso solo 32 casi, lasciando un certo numero di casi ancora aperti. Il GEPD ha pertanto sollecitato le istituzioni e gli organismi a procedere con il follow-up dei suoi pareri in modo da poter conseguentemente chiudere il caso.

2.3.7. Conclusioni e previsioni per il futuro

La maggior parte delle principali istituzioni è arrivata al termine del processo di notificazione delle proprie operazioni di trattamento e la maggior parte delle agenzie sta realizzando progressi riguardo alla notificazione del nocciolo duro delle operazioni commerciali che riguardano il trattamento dei dati personali e le procedure amministrative standard (conformemente al nuovo insieme di procedure per le agenzie).

I 110 pareri adottati hanno fornito al GEPD una buona comprensione delle operazioni di trattamento delle amministrazioni europee e gli hanno consentito di mettere in rilievo le proprie raccomandazioni. La familiarità raggiunta nell'applicazione del regolamento ha anche consentito al GEPD di acquisire esperienza e fornire orientamenti generici in alcuni settori (cfr. 2.7. Orientamenti tematici).

La maggior parte dei casi di controllo preventivo ha dato luogo a raccomandazioni del GEPD e richiede il riscontro delle istituzioni e degli organismi in merito alle modalità di attuazione di tali raccomandazioni. Nel 2009, sono stati chiusi pochi casi e il GEPD continuerà pertanto a sollecitare ulteriori miglioramenti in questo campo.



Qualsiasi persona può presentare un reclamo presso il GEPD riguardo al trattamento dei dati da parte dell'amministrazione dell'UE.

2.4. Reclami

2.4.1. Il mandato del GEPD

Nello svolgimento di una delle sue funzioni principali come stabilito dal regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD «tratta i reclami e compie i relativi accertamenti» inoltre «svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo» (articolo 46).

In linea di principio, una singola persona può presentare un reclamo solo in caso di una presunta violazione dei propri diritti in relazione alla protezione dei dati personali. Solo il personale dell'UE può presentare un reclamo concernente una presunta violazione delle norme in materia di protezione dei dati, indipendentemente dal fatto che il trattamento riguardi o meno direttamente l'autore del reclamo. Lo statuto dei funzionari dell'Unione europea consente anche di presentare un reclamo al GEPD (articolo 90b).

In un interessante caso relativo ai **dati di un minore**, il GEPD ha ritenuto che, in linea di principio, un genitore che esercita la patria potestà possa accedere ai dati di un bambino. Il caso riguardava l'accesso ai documenti correlati all'iscrizione di un bambino ad un asilo nido gestito da un'istituzione dell'UE. L'autore del reclamo sosteneva che non gli era stato consentito l'accesso completo ai documenti presentati dall'altro genitore da cui aveva divorziato. In particolare, i nomi delle persone autorizzate ad andare a prendere il bambino all'asilo nido erano redatti parzialmente.

Il GEPD ha affermato che, in linea di principio, il genitore che esercita la legittima patria potestà congiunta ha il diritto di ottenere l'accesso ai dati del proprio figlio. In questo caso, il GEPD ha concluso che tali diritti riguardavano anche i dati delle terze parti autorizzate ad andare a prendere il bambino, poiché tali dati erano per loro natura collegati a quelli del bambino.

Il GEPD ha considerato che rifiutando di fornire all'autore del reclamo l'accesso ai dati di suo figlio in modo intelligibile, l'istituzione in questione commetteva una violazione dell'articolo 13 del regolamento.

Conformemente al regolamento, il GEPD può indagare solo i reclami presentati dalle **persone fisiche**.

I reclami presentati dalle imprese o da altre persone giuridiche non sono ammissibili. Gli autori dei reclami devono anche identificarsi e, pertanto, le richieste anonime non sono considerate come un «reclamo». Tuttavia, le informazioni anonime possono essere tenute in considerazione nel quadro di un'altra procedura (quale un'indagine avviata autonomamente o una richiesta di notificare un'operazione di trattamento dei dati ecc.).

Un reclamo presentato al GEPD può solo essere riferito al trattamento dei dati personali. Il GEPD non è competente a trattare i casi della cattiva gestione generale, per modificare il contenuto dei documenti che l'autore del reclamo intende mettere in questione o per concedere un risarcimento finanziario per i danni.

In particolare, il fatto che il regolamento menzioni la «rettifica dei dati personali» non significa che il GEPD sia competente a riesaminare la sostanza delle decisioni poiché esse contengono alcuni dati personali. In tali casi all'autore del reclamo viene consigliato di rivolgersi al Mediatore europeo o al tribunale competente.

*Il trattamento dei dati personali che è oggetto di un reclamo deve essere un'attività svolta da **una delle istituzioni o da uno degli organismi dell'UE**. Inoltre, il GEPD non è un'autorità di ricorso per le autorità nazionali di protezione dei dati.*

2.4.2. Procedura per la gestione dei reclami

Il GEPD gestisce i reclami conformemente alle basi giuridiche esistenti, ai principi generali della legge dell'UE ed alle buone pratiche amministrative comuni alle istituzioni e agli organismi comunitari. Al fine di agevolare la gestione dei reclami, nel dicembre 2009, il GEPD ha adottato un **manuale interno** progettato per fornire orientamenti al personale durante la gestione dei reclami. In particolare, il GEPD ha condotto una revisione approfondita delle condizioni per l'ammissibilità dei reclami. Durante il 2009, il GEPD ha anche sviluppato uno **strumento statistico** progettato per monitorare le attività correlate ai reclami ed, in particolare, a monitorare il progresso di casi specifici.

In tutte le fasi di gestione di un reclamo, il GEPD aderisce ai principi della proporzionalità e della ragionevolezza. Guidato inoltre dai principi della trasparenza e della non-discriminazione, egli intraprende le azioni adeguate tenendo conto della:

- natura e della gravità della presunta violazione delle norme di protezione dei dati;
- importanza del pregiudizio che uno o più interessati hanno o possono avere sofferto a seguito della violazione;
- potenziale importanza globale del caso, anche in relazione agli altri interessi pubblici e/o privati coinvolti;
- probabilità di stabilire che si è verificata una violazione;
- data esatta in cui si sono svolti gli eventi, qualsiasi comportamento che non produca più effetti, l'eliminazione di questi effetti od una garanzia adeguata di tale rimozione.

Ogni reclamo ricevuto dal GEPD viene esaminato attentamente. L'esame preliminare del reclamo è stato concepito specificatamente per verificare se

un reclamo soddisfa le condizioni per un'ulteriore indagine, nonché se esistono motivi sufficienti per giustificare un'indagine.

Un reclamo per il quale il GEPD **non dispone di competenza legale** viene dichiarato inammissibile e l'autore del reclamo viene conseguentemente informato. In tali casi, il GEPD informa l'autore del reclamo in merito a qualsiasi altro organismo competente (ad esempio, tribunale, mediatore, autorità nazionale di protezione dei dati ecc.).

Un reclamo che riguardi fatti che sono **manifestamente insignificanti** o che richiederebbe **sforzi sproporzionati** d'inchiesta non viene investigato ulteriormente. Il GEPD può compiere indagini solo su reclami che riguardano una violazione **reale o potenziale**, e non puramente ipotetica, delle norme pertinenti correlate al trattamento dei dati personali. Ciò include un'analisi per stabilire quali altre opzioni sono disponibili per occuparsi della questione rilevante, da parte dell'autore del reclamo o del GEPD. Ad esempio, il GEPD può avviare un'indagine di sua iniziativa su un problema generale anziché iniziare un'ispezione su un singolo caso presentato dall'autore del reclamo. In questi casi, l'autore del reclamo viene informato in merito a tali altri mezzi d'azione.

*Il GEPD è stato informato anonimamente del fatto che i dati personali dei candidati che passano i **test di preselezione** in concorsi per la selezione di personale per l'UE sono trattati da un **contraente esterno ubicato in uno Stato non appartenente all'UE**. Il GEPD ha aperto di propria iniziativa un'indagine su questo caso, che ha portato alla conclusione che in effetti, anche se l'ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha stipulato un contratto con un'impresa esterna registrata nel Regno Unito, le stesse operazioni di trattamento dei dati erano state eseguite negli Stati Uniti. Il GEPD ha richiesto all'EPSO di verificare se tutte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento fossero state rispettate e di modificare il contratto al fine di rispecchiare le garanzie aggiuntive per gli interessati in questione.*

Il reclamo è, in linea di principio, inammissibile se l'autore del reclamo non ha prima contattato l'istituzione interessata al fine di correggere la situazione. Qualora l'istituzione non fosse contattata, l'autore del reclamo dovrebbe fornire al GEPD ragioni sufficienti per non averla contattata.

Se la questione è già al vaglio di organi amministrativi, ad esempio se è in corso un'indagine da parte dell'istituzione interessata, in linea di principio il reclamo è ammissibile. Tuttavia, il GEPD può decidere, sulla base dei fatti particolari attinenti al caso, di aspettare il risultato di tali procedure amministrative prima di avviare le indagini. Al contrario, se

la stessa questione (stesse circostanze fattuali) è già esaminata da un giudice, il reclamo viene dichiarato inammissibile.

Al fine di assicurare l'uniforme trattamento dei reclami concernenti la protezione dei dati ed evitare un'inutile duplicazione, il Mediatore europeo e il GEPD hanno firmato un protocollo d'intesa nel novembre 2006, che, tra l'altro, stabilisce che un reclamo già presentato non può essere riaperto da un'altra istituzione a meno che venga presentata una nuova prova significativa.

Per quanto riguarda i **limiti di tempo**, se i fatti vengono presentati al GEPD con un ritardo di oltre due anni, il reclamo è, in linea di principio, inammissibile. Il periodo di due anni inizia dalla data in cui l'autore del reclamo è venuto a conoscenza dei fatti.

Laddove un reclamo è ammissibile, il GEPD conduce un'**indagine** della portata che ritiene adeguata. Questa indagine può includere una richiesta d'informazioni all'istituzione interessata, un esame dei documenti pertinenti, una riunione con il responsabile del trattamento, un'ispezione in loco ecc. Il GEPD ha l'autorità per ottenere, dall'istituzione od organismo interessato, l'accesso a tutti i dati personali ed a tutte le informazioni necessarie per l'indagine. Gli può anche essere concesso l'accesso ad ogni sede in cui un responsabile del trattamento od un'istituzione o un organismo svolgono le proprie attività.

Al termine dell'indagine viene inviata una **decisione** all'autore del reclamo oltre che al responsabile del trattamento dei dati. Nella sua decisione, il GEPD esprime la propria posizione riguardo alla violazione delle norme sulla protezione dei dati da parte dell'istituzione interessata. I **poteri del GEPD** sono ampi e spaziano dal fornire semplici pareri agli interessati, attraverso avvertenze od ammonizioni al responsabile del trattamento, fino all'imposizione di sospendere il trattamento dei dati o deferire la questione alla Corte di giustizia.

Qualsiasi parte interessata può chiedere al GEPD una revisione della decisione di quest'ultimo entro un mese dall'emissione della stessa. Le parti interessate possono anche fare ricorso direttamente alla Corte di giustizia. In due occasioni, nel 2009, gli autori del ricorso hanno contestato le decisioni del GEPD presso il Tribunale dell'Unione europea (cause T-164/09 e T-193/09).

2.4.3. Riservatezza garantita agli autori dei reclami

*Il GEPD riconosce che alcuni autori di reclami mettono a rischio le proprie carriere quando espongono le violazioni delle norme di protezione dei dati e che pertanto dovrebbe essere garantita la **riservatezza** agli autori dei reclami ed agli informatori che la richiedono. D'altro canto, il GEPD si impegna ad assicurare la **trasparenza** ed a pubblicare almeno la sostanza delle sue decisioni. Le procedure interne del GEPD rispecchiano questo difficile equilibrio.*

Come politica standard, i reclami sono trattati con riservatezza. Il **trattamento di riservatezza** implica che le informazioni personali non vengano rivelate a persone al di fuori del GEPD. Tuttavia, affinché l'indagine venga condotta nel modo adeguato, potrebbe essere necessario informare i servizi pertinenti dell'istituzione interessata e le terze parti coinvolte circa il contenuto del reclamo e l'identità dell'autore del reclamo. Il GEPD, inoltre, mette in copia il responsabile della protezione dei dati dell'istituzione interessata in tutta la corrispondenza tra il GEPD e l'istituzione.


Se l'autore del reclamo chiede di rispettare l'**anonimato nei confronti dell'istituzione**, del responsabile della protezione dei dati o delle terze parti coinvolte, è invitato a spiegare le ragioni di tale richiesta. Il GEPD analizza quindi le motivazioni adottate dall'autore del reclamo ed esamina le conseguenze sulla fattibilità della successiva indagine del GEPD. Se il GEPD decide di non accettare l'anonimato dell'autore del reclamo, egli spiega la propria valutazione e chiede all'autore del reclamo se accetta che il GEPD esamini il reclamo senza garantire l'anonimato oppure se preferisce ritirare il reclamo. Se l'autore del reclamo decide di ritirare il reclamo, l'istituzione interessata non viene informata dell'esistenza del reclamo stesso. In tal caso, il GEPD può intraprendere altre azioni in materia, senza rivelare all'istituzione interessata l'esistenza del reclamo, ad esempio, un'indagine di sua propria iniziativa od una richiesta di notificare un'operazione di trattamento dei dati.

Al termine di un'indagine, tutti i **documenti correlati al reclamo**, inclusa la decisione finale, rimangono, in linea di principio, riservati. Non vengono pubblicati interamente o trasferiti a terze parti. Tuttavia, una sintesi anonima del reclamo può essere pubblicata dal GEPD sul suo sito Internet e nella relazione annuale del GEPD in una forma che non consenta l'identificazione dell'autore del reclamo o delle terze parti. Il GEPD può decidere anche di pubblicare la decisione finale per esteso nei casi importanti. Ciò può essere fatto in una forma che tenga conto di qualsiasi richiesta di riservatezza da parte dell'autore del reclamo e che pertanto non consenta l'identificazione dell'autore del reclamo o di altre persone interessate.

2.4.4. Reclami trattati durante il 2009

2.4.4.1. Numero di reclami

Numero di reclami ricevuti (evoluzione 2004-2009)



Sia il numero che la complessità dei reclami ricevuti dal GEPD sono in crescita. **Nel 2009, il GEPD ha ricevuto 111 reclami** (un aumento del 32 % rispetto al 2008) di cui **69 erano inammissibili**. La maggior parte di questi erano correlati al trattamento a livello nazionale in contrapposizione al trattamento da parte di un'istituzione o di un organismo dell'UE.

I restanti 42 reclami hanno richiesto indagini più approfondite (un aumento dell'83 % rispetto al 2008). Inoltre, 14 reclami ammissibili presentati negli anni precedenti (13 nel 2008 e uno nel 2007) erano ancora nella fase di indagine o di revisione.

Un reclamo era anonimo e per i restanti 84 reclami, l'autore del reclamo non sembrava avere un rapporto di assunzione con l'amministrazione dell'UE.

2.4.4.3. Istituzioni interessate dai reclami

La maggior parte dei reclami ammissibili presentati nel 2009, (oltre il 70 %) erano diretti contro la **Commissione europea, inclusi OLAF ed EPSO**. Ciò è prevedibile dato che la Commissione conduce più trattamenti di dati personali che gli altri organismi ed istituzioni dell'UE. L'elevato numero di reclami correlati a OLAF ed EPSO può essere spiegato dalla natura delle attività intraprese da tali organismi.


2.4.4.2. Natura degli autori del reclamo

Dei 111 reclami ricevuti, 26 reclami (23 %) erano stati presentati da membri del personale delle istituzioni o degli organismi dell'UE, compresi ex membri del personale e candidati per l'assunzione.

2.4.4.4. Lingua dei reclami

La maggioranza dei reclami è stata presentata in inglese (64 %); il tedesco (19 %) e il francese (9 %) sono stati utilizzati meno comunemente. I reclami in altre lingue sono relativamente rari (8 %).

Istituzioni interessate




2.4.4.5. Tipi di presunte violazioni


I principali tipi di violazioni di norme in materia di protezione dei dati presunte dagli autori dei reclami nel 2009 erano: violazione della riservatezza dei dati, incluse fughe di dati, accessi non autorizzati e trasferimenti illegali (31 %) e raccolta eccessiva di dati od uso illegale di dati da parte del

responsabile del trattamento (28 %). Altre presunte violazioni erano state meno frequenti, nello specifico, l'accesso ai dati (20 %), la rettifica dei dati (12 %), la cancellazione di dati (10 %), la videosorveglianza (2 %), il trasferimento di dati al di fuori dell'UE (2 %) e la perdita di dati (2 %).

Tipi di presunte violazioni



Risultati delle indagini del GEPD



2.4.4.6. Risultati delle indagini del GEPD

In 12 casi risolti durante il 2009, il GEPD non ha riscontrato alcuna violazione delle norme di protezione dei dati.

In un caso contro la Commissione europea, un ex membro del personale ha presentato un reclamo in merito ad un rifiuto di fornirgli una copia di una relazione riguardante un'indagine amministrativa condotta dalla Commissione. La Commissione si è rifiutata di fornire accesso al testo integrale della relazione, giustificando il proprio rifiuto con la necessità di proteggere i diritti e le libertà altrui, in particolare, in questo caso, dei testimoni che avevano fornito la loro deposizione. Tuttavia, ha fornito all'autore del reclamo l'accesso ai fatti che lo riguardano ed alle conclusioni finali della relazione. Considerando che la messa a disposizione del testo integrale potrebbe davvero influire negativamente su alcune delle persone interessate, il GEPD ha considerato che le azioni della Commissione fossero conformi alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento, preservando al contempo i diritti e le libertà degli altri.

Al contrario, in otto casi, si sono verificate delle mancate conformità con le norme di protezione dei dati e sono state formulate raccomandazioni rivolte al responsabile del trattamento dei dati.

In un caso, un membro del personale ha presentato un reclamo in merito all'irregolarità commessa da un organismo in relazione ad un'indagine sulle qualifiche professionali del membro del personale. L'autore del reclamo sosteneva che il suo datore di lavoro aveva trasferito illegalmente alcuni documenti «riservati» evidenziando le qualifiche ad alcuni destinatari sia all'interno che all'esterno delle istituzioni dell'UE.

Sulla base delle informazioni fornite dal responsabile del trattamento dei dati, il GEPD ha concluso che i trasferimenti interni all'UE fossero necessari affinché i destinatari potessero esercitare legittimamente le proprie funzioni. Riguardo ai trasferimenti alle terze parti, mentre il GEPD era soddisfatto che tali trasferimenti fossero stati effettuati in conformità all'articolo 8, egli ha riscontrato che il trasferimento ad un servizio di consulenza per i media (contattato per occuparsi della possibile copertura dell'indagine da parte della stampa) era eccessivo in vista delle funzioni svolte da tale destinatario. Il GEPD ha pertanto concluso che tale trasferimento di dati violava il principio di qualità dei dati e che l'organismo dell'UE rilevante aveva pertanto violato l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

In due casi, il GEPD ha contribuito a una soluzione informale tra l'autore del reclamo e l'istituzione interessata e non è stato firmato alcun accordo.

2.4.5. Ulteriore lavoro nell'ambito dei reclami

L'adozione del **manuale interno per la gestione del reclamo** nel dicembre 2009 ha agevolato la revisione delle pagine pertinenti del sito Internet del GEPD. La nuova pagina descrive gli elementi principali della procedura ed include un formulario scaricabile per la presentazione dei reclami, insieme alle informazioni sull'ammissibilità. Tali informazioni sono state rese disponibili sul sito Internet del GEPD all'inizio del 2010 ed aiutano i potenziali autori dei reclami a presentare un reclamo. Si prevede di limitare il numero di reclami chiaramente inammissibili e di fornire al GEPD informazioni più complete e rilevanti che consentano una gestione più efficiente del reclamo. Si auspica l'introduzione di una versione interattiva del modulo per i reclami, che consenta agli utenti di completarlo sullo schermo e quindi di inviarlo automaticamente al GEPD.

2.5. Monitoraggio della conformità

Il GEPD ha la responsabilità di monitorare ed assicurare l'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 (articolo 41, paragrafo 2, del regolamento). In particolare, il monitoraggio è stato effettuato tramite un rapporto informativo intitolato «Primavera 2009». Questo rapporto informativo è stata la continuazione di un'iniziativa simile («Primavera 2007») e ha assunto la forma di lettere ai direttori delle istituzioni e degli organismi dell'UE per richiedere aggiornamenti sui progressi realizzati in certi campi. Oltre a questo monitoraggio generale, sono state condotte indagini su alcuni organismi ed istituzioni per verificare la conformità a questioni specifiche.

2.5.1. Rapporto informativo «Primavera 2009»

In seguito al rapporto informativo, il GEPD ha emesso una seconda relazione generale per misurare il progresso realizzato nell'attuazione delle norme e principi in materia di protezione dei dati da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE. La relazione mostra che, in generale, le istituzioni dell'UE hanno realizzato buoni progressi nel conformarsi alle disposizioni in materia di protezione dei dati, nonostante presso le agenzie sia stato osservato un livello di conformità minore.

Principali risultati presso le istituzioni

- **Inventario delle operazioni di trattamento:** il GEPD è soddisfatto che tutte le istituzioni tranne una hanno redatto un inventario delle operazioni di trattamento che coinvolgono dati personali, il che consente un approccio più sistematico all'implementazione.
- **Notificazione delle operazioni di trattamento dai responsabili del trattamento dei dati ai responsabili della protezione dei dati:** il GEPD osserva un aumento nel numero di istituzioni che hanno completato il processo. Entro la fine del 2008, almeno sei istituzioni hanno potuto affermare che tutte le operazioni di trattamento dei dati erano state notificate al responsabile della protezione dei dati, rispetto a due sole istituzioni all'inizio del 2008.
- **Notificazione delle operazioni di trattamento al GEPD per il controllo preventivo:** finora, solo due istituzioni sono riuscite a notificare tutte le operazioni di trattamento esistenti al GEPD per il controllo preventivo. Tuttavia, la maggior parte delle istituzioni ha indicato che tutte le operazioni di trattamento identificate sarebbero state notificate al GEPD entro la fine del 2009.

Principali risultati presso le agenzie

Il GEPD ha osservato che **dei passi avanti sono stati compiuti** nell'ambito dell'individuazione delle operazioni di trattamento e dell'adozione di norme di attuazione concernenti le funzioni e le competenze dei responsabili della protezione dei dati. Tuttavia, il livello delle notificazioni delle operazioni di trattamento al responsabile della protezione dei dati e le ulteriori notificazioni al GEPD per il controllo preventivo è stato, in genere, molto basso. Solo un'agenzia ha affermato di avere notificato al GEPD tutte le operazioni identificate.

Sebbene vi siano state poche od addirittura nessuna richiesta di accesso ai dati ai sensi del regolamento, il GEPD ha avuto il piacere di notare che le agenzie stanno prendendo in considerazione l'adozione di strumenti di monitoraggio per tenere traccia di queste richieste.

Passi ulteriori

Il GEPD incoraggerà e monitorerà da vicino ulteriori progressi, in particolare in quelle istituzioni e agenzie in cui devono essere migliorate la conformità nel campo del controllo preventivo del GEPD e le notificazioni al responsabile della protezione dei dati. Faranno seguito indagini aggiuntive riguardanti la conformità al fine di valutare l'ulteriore progresso.

2.5.2. Ispezioni

Le ispezioni sono uno strumento fondamentale che consente al GEPD di monitorare e garantire l'applicazione del regolamento e sono basate sui suoi articoli 41, paragrafo 2, 46, lettera c) e 47, paragrafo 2.

Gli ampi poteri di accedere a qualsiasi informazione e dato personale necessari per le sue indagini nonché di ottenere accesso a qualsiasi locale in cui il responsabile del trattamento o l'istituzione o l'organismo comunitario svolgono la propria attività sono stati previsti per garantire che il GEPD disponga di mezzi sufficienti per svolgere la sua funzione. Le ispezioni possono essere avviate a seguito di un reclamo o su iniziativa propria del GEPD.

L'articolo 30 del regolamento richiede alle istituzioni ed organismi dell'UE di cooperare con il GEPD nell'esecuzione delle sue funzioni e di fornire le informazioni e l'accesso richiesti.

Nel corso delle ispezioni, il GEPD **verifica i fatti in loco** con l'ulteriore fine di assicurare la conformità. Le ispezioni sono seguite da appropriato riscontro verso l'istituzione od organismo verificato.

Nel 2009, il GEPD ha continuato le ispezioni annunciate nel quadro dell'esercizio di primavera 2007, in particolare presso il Parlamento europeo e l'EPSO e ha anche avviato un'ispezione presso la Corte dei conti europea. Nel luglio 2009, sulla base dell'esperienza acquisita durante le ispezioni, il GEPD ha adottato un manuale della procedura di ispezione interna e ha pubblicato gli elementi chiave di questa procedura sul suo sito Internet.

Politica e procedura d'ispezione del GEPD

Il manuale interno per le ispezioni diretto al personale del GEPD mira a fornire orientamenti al personale del GEPD. Si basa essenzialmente sul quadro giuridico esistente, sui principi generali della legge dell'UE e sulle buone pratiche amministrative comuni alle istituzioni e agli organismi dell'UE.

Il manuale contiene dettagli della procedura amministrativa, i compiti degli ispettori e la politica in materia di sicurezza, oltre ai moduli standard per redigere i documenti d'ispezione. Spiega le finalità di questi documenti e fornisce suggerimenti utili per la preparazione di un'ispezione.

Il manuale per le ispezioni è un documento «vivente», sottoposto regolarmente a revisione a mano a mano che si evolvono le pratiche e le esperienze del GEPD. A tempo debito verrà sviluppato un documento politico sul ruolo delle ispezioni e sui criteri per condurre un'ispezione.

Ispezione presso il Parlamento europeo

Nel febbraio 2009, il GEPD ha condotto un'ispezione presso il Parlamento europeo. L'ispezione mirava a indagare i fatti correlati alle operazioni di trattamento dei dati personali dei servizi medici a Bruxelles e a Lussemburgo, del Medical Absences Service, in relazione a tre pareri sul controllo preventivo emessi dal GEPD. Mirava inoltre a controllare l'attuazione delle raccomandazioni formulate in quei pareri. L'obbligo dei responsabili del trattamento dei dati presso la direzione generale delle Politiche esterne dell'Unione (DG EXPO) di notificare al responsabile della protezione dei dati le operazioni di trattamento dei dati personali ai sensi

dell'articolo 25 del regolamento ha anche formato parte integrante dell'ispezione.

A seguito dell'ispezione, il GEPD ha espresso preoccupazioni riguardo diverse carenze nel campo della **sicurezza delle informazioni presso i servizi medici** (ad esempio, organizzative, fisiche e tecniche), suggerendo che sono necessari miglioramenti sostanziali. In particolare, il GEPD ha chiesto che venga trovata una soluzione adeguata per il trasferimento delle relazioni mediche dal Medical Absences Service al servizio medico.

Il GEPD ha inviato un elenco di raccomandazioni al segretario generale del Parlamento e gli ha chiesto di intraprendere le misure adeguate. Parecchie di queste misure sono state in seguito adottate, ma il follow-up di questa ispezione è ancora in corso.

Ispezione presso l'Ufficio europeo per la selezione del personale

Nel marzo 2009, il GEPD ha condotto un'ispezione presso l'Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO). L'ispezione mirava ad indagare i fatti riguardanti le operazioni di trattamento dei dati personali in relazione a numerosi controlli preventivi nel campo della selezione di funzionari, personale temporaneo ed agenti a contratto, nonché qualsiasi operazione di trattamento dei dati personali correlata.

L'ispezione ha mostrato che l'EPSO ha realizzato un significativo **progresso in relazione alla trasparenza** delle procedure e delle informazioni fornite ai candidati. Nelle sue conclusioni, il GEPD ha tuttavia ribadito l'obbligo per l'EPSO di fornire i fogli di valutazione prodotti dalla giuria durante gli esami orali ai candidati che ne facessero richiesta. La questione dell'accesso alle domande dei questionari a risposta multipla non era stata esaminata durante l'ispezione, poiché attualmente è all'esame della Corte.

Per quanto riguarda la **politica di conservazione**, il GEPD ha sollecitato una procedura documentata per l'archiviazione dei dossier negli archivi storici della Commissione.

L'ispezione mirava anche a controllare la conformità di una selezione di **banche dati e strumenti TI dell'EPSO** utilizzati nelle procedure di selezione. Come misura generale, il GEPD ha richiesto che le misure di sicurezza tecniche ed organizzative fos-

sero documentate ed integrate più sistematicamente nelle procedure di concorso.

Le conclusioni dell'ispezione sono state inviate al direttore dell'EPSO che ha adottato un piano d'azione per le raccomandazioni formulate dal GEPD. Considerato che questo piano d'azione è parte integrante di un piano di miglioramento continuativo e che le procedure sono conseguentemente in fase di rivisitazione, il GEPD ha posto una riserva sulle sue conclusioni finali fino all'inizio del 2010.

Ispezione presso la Corte dei conti europea

Nel marzo 2009, il GEPD ha condotto un'ispezione presso la Corte dei conti europea (CCE) in relazione al **monitoraggio del personale** (monitoraggio dell'utilizzo di Internet e relazione sullo strumento di audit).

Il GEPD ha accolto positivamente l'uso, da parte della CCE, delle **tecniche di filtraggio** che agevolano un approccio preventivo all'uso scorretto di Internet anziché un approccio repressivo. In particolare, il GEPD ha rifiutato le caratteristiche e le funzioni dei filtri di software usati per monitorare i tentativi falliti di accedere a Internet e ha sottolineato l'importanza delle valutazioni dell'impatto sulla vita privata come uno strumento da utilizzare nel processo di selezione del software per gli scopi di monitoraggio. Il GEPD ha anche considerato come buona pratica l'ampliamento dei principi della «**Privacy by Design**» all'intero processo di progettazione dei sistemi e dei processi di controllo delle reti e di Internet. Il GEPD ha sollecitato la CCE a migliorare le politiche elaborate per mantenere un **livello elevato di conformità della politica di sicurezza** al fine di creare una procedura di monitoraggio di Internet solida, sicura, onesta e rispettosa delle norme di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata.

Riguardo all'aspetto dell'ispezione relativo alla consultazione su una procedura per accedere all'unità/e-mail privata dei membri del personale, il GEPD ha analizzato gli scopi rilevanti e le pratiche correnti presso la CCE e ha concluso che esisteva il rischio di compiere una violazione della riservatezza delle comunicazioni. Di conseguenza, il GEPD ha sottolineato la necessità di ricevere una notificazione formale per il controllo preventivo su questa operazione di trattamento, poiché essa dava origine ad

un rischio specifico ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento.

Ispezione di s-TESTA

La rete s-TESTA (rete di servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni) fornisce un'infrastruttura generica per rispondere alle esigenze commerciali ed ai requisiti dello scambio di informazioni delle amministrazioni europee e nazionali. Attualmente, oltre 30 applicazioni fanno affidamento su questa rete sicura fornita dalla Commissione europea.

Il GEPD, in quanto autorità europea di supervisione delle applicazioni e dei sistemi TI della Commissione europea che trattano i dati personali, ha deciso di condurre un'ispezione della rete s-TESTA e, più specificatamente, del suo centro operativo dei servizi a Bratislava nel settembre 2009. La Commissione europea ha affidato la gestione del centro operativo dei servizi ad un appaltatore, Orange Business Service — Hewlett Packard (OBS/HP). L'obiettivo principale dell'ispezione era quello di raccogliere elementi concreti sulle misure di sicurezza e di protezione dei dati attuate e di confrontarli con i requisiti definiti nel contratto oltre che con i regolamenti corrispondenti. In questo quadro, l'ispezione del GEPD è stata applicata all'infrastruttura, al personale, all'organizzazione ed alle tecnologie.

Il GEPD, in genere, si è ritenuto soddisfatto delle misure di sicurezza richieste dalla Commissione europea ed attuate da OBS/HP ai sistemi delle tecnologie informatiche, alle applicazioni ed ai processi organizzativi del centro operativo dei servizi. Il lancio di diversi aggiornamenti di sicurezza e l'attuazione di un piano di miglioramento continuativo offriranno un meccanismo di protezione dei dati ancora più solido.

2.6. Misure amministrative

Il regolamento (CE) n. 45/2001 prevede il diritto del GEPD di essere informato dei provvedimenti amministrativi in tema di trattamento dei dati personali (articolo 28, paragrafo 1). Il GEPD può emettere il suo parere, rispondendo ad una richiesta di un'istituzione o di un organismo interessato ovvero di propria iniziativa.

L'espressione «provvedimento amministrativo» deve essere intesa come una decisione dell'amministrazione di applicazione generale per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dall'istituzione od organismo in questione (ad esempio, misure di applicazione del regolamento o disposizioni interne e politiche generali adottate dall'amministrazione in materia di trattamento dei dati personali).

Inoltre, l'articolo 46, lettera d) del regolamento prevede un ambito di applicazione molto vasto per le consultazioni, ampliandolo «in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali». Questa è la base che consente al GEPD di formulare pareri per le istituzioni e gli organismi comunitari su casi precisi che comportano attività di trattamento o questioni generali di interpretazione del regolamento. Nel quadro delle consultazioni sulle misure amministrative previste da un'istituzione o da un organismo comunitario sono state sollevate varie questioni cruciali, tra cui, ad esempio:

- i trasferimenti di dati personali a paesi terzi;
- il trattamento di dati personali nel quadro di una procedura in caso di pandemia;
- l'esercizio del diritto di accesso;
- l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati al servizio di audit interno;
- le norme di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.6.1. Trasferimenti di dati personali ai paesi terzi

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha sollevato la questione di stabilire se per tre gruppi di paesi il **livello di protezione dei dati poteva considerarsi adeguato**, alla luce della relazione sulla convenzione 108 del Consiglio d'Europa e del suo protocollo aggiuntivo.

L'OLAF ha chiesto inoltre se, qualora si consideri inadeguato il livello di protezione nell'ambito del significato del regolamento sulla protezione dei dati (articolo 9.1) di uno o più di questi gruppi, gli impegni che sono stati assunti nel contesto della convenzione e/o degli accordi di assistenza amministrativa reciproca potrebbero essere considerati

«garanzie sufficienti» (articolo 9.7) (fascicolo 2009-0333).

In seguito all'analisi, il GEPD ha concluso che **non esistevano prove sufficienti** dell'applicazione soddisfacente della convenzione 108 e del suo protocollo aggiuntivo, nei paesi interessati. Pertanto, in linea di principio, si può considerare che i tre gruppi di paesi non dispongono di un livello di protezione adeguato.

Il GEPD ha aggiunto che OLAF potrebbe tuttavia prendere in considerazione una valutazione sulla fattibilità o meno di un trasferimento particolare (o di un insieme di trasferimenti) limitatamente a scopi e a destinatari specifici nel paese di destinazione che fornirebbero effettivamente un livello di protezione adeguato. Tale valutazione coinvolgerebbe una revisione della legge nazionale che attua la convenzione e il relativo protocollo e la loro effettiva attuazione.

Il GEPD ha menzionato inoltre che una terza linea d'azione potrebbe essere l'introduzione di garanzie adeguate da parte di OLAF e dei destinatari.

2.6.2. Trattamento dei dati personali nel quadro di una procedura in caso di pandemia

Il GEPD è stato consultato sulla questione del trattamento dei dati personali dalla **Banca centrale europea** (BCE) in caso di **pandemia** (fascicolo 2009-0456). Oltre al trattamento dei dati personali da parte dei servizi medici della BCE, la situazione di pandemia richiederebbe anche di informare la gestione locale che una specifica persona è sospettata di essere infetta in modo che i membri del gruppo pertinente possano essere avvisati.

Il GEPD ha ritenuto che, in mancanza di obblighi legali nazionali, l'articolo 5, lettera a), del regolamento possa fungere da base legale per il trattamento dei dati nel quadro della procedura in caso di pandemia. Tuttavia, poiché si tratta di un caso eccezionale, sarebbe auspicabile che la BCE formulasse una decisione formale su cui basare qualsiasi comunicazione alla direzione.

Il GEPD ha sottolineato ulteriormente che poiché il trattamento ha riguardato i dati correlati alla salute, il trattamento era proibito tranne qualora fossero riscontrate eccezioni in conformità all'articolo 10. Il trattamento dei dati correlati alla salute potrebbe essere basato su un obbligo legale per i datori di

lavoro di conformarsi agli obblighi sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il GEPD ha ritenuto inoltre che nel caso attuale le ragioni di «interesse pubblico rilevante» potrebbero giustificare questo trattamento dei dati sulla salute, tuttavia dovrebbero essere adottate misure di salvaguardia adeguate (garanzie sufficienti) per proteggere gli interessati.

2.6.3. L'esercizio del diritto di accesso

Il GEPD era stato consultato dall'**OLAF** su un ipotetico caso correlato principalmente all'esercizio del **diritto di accesso** (caso 2009-0550).

Il GEPD ha ritenuto che la richiesta per un elenco di casi in cui compaiono i dati personali dell'interessato sarebbe, in linea di principio, contemplata dall'articolo 13, lettera a) del regolamento, poiché è un modo per ottenere «*la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano*». Il modo in cui può essere fornita la «conferma» dipende, in certa misura, dalla natura e dalle caratteristiche dei dati e delle attività di trattamento coinvolte. Dipende inoltre dal fatto che una modalità particolare adottata per fornire conferma consenta o meno all'interessato di esercitare i propri diversi diritti di protezione dei dati ⁽⁷⁾.

Nella valutazione dei metodi e dei parametri di accesso dovrebbe essere adottato un approccio caso per caso. Le informazioni fornite agli interessati dovrebbero essere «comprensibili» (in una «forma intelligibile») ed indicare l'attività di trattamento che viene svolta nonché i dati coinvolti. Il livello di dettaglio dovrebbe consentire all'interessato di valutare l'accuratezza dei dati e la legalità del trattamento, oltre a rispecchiare l'onere dell'incarico per il responsabile del trattamento.

2.6.4. Applicazione delle norme di protezione dei dati al servizio di audit interno (SAI)

In vista del prossimo audit sulla gestione delle risorse umane presso l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), il capo dell'amministrazione dell'EMA ha chiesto al GEPD di confermare se il

⁽⁷⁾ Cfr. il punto 57 della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-553/07, Rotterdam contro Rijkeboer.

regolamento è applicabile al gruppo SAI nel corso dell'audit (fascicolo 2009-0097).

Il GEPD ha considerato che il SAI è un organismo comunitario che esegue il trattamento dei dati personali nel quadro dell'esercizio delle attività che ricadono nell'ambito della legge comunitaria, applicabile in tale fase, e pertanto qualora il SAI dovesse avere accesso ai dati personali durante le attività di audit, si applicherebbero le disposizioni previste dal regolamento.

2.6.5. Norme di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001

Diversi responsabili della protezione dei dati (RPD) hanno presentato le consultazioni al GEPD sui progetti riguardanti le norme di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte delle agenzie. Il GEPD ha notato che tutti i progetti si riferivano non solo agli incarichi, alle funzioni e ai poteri dei RPD (articolo 24, paragrafo 8 e allegato del regolamento), ma anche al ruolo dei responsabili del trattamento e ai diritti degli interessati. Alcune raccomandazioni di particolare importanza formulate dal GEPD hanno riguardato le seguenti questioni:

- il RPD dovrebbe assicurare l'applicazione interna delle disposizioni del regolamento in **modo indipendente**, senza ricevere alcuna istruzione da nessuno (fascicoli 2009-0656, fascicolo 2009-0684);
- il RPD può ottenere **assistenza esterna** nella misura in cui ciò non compromette la sua indipendenza (fascicolo 2009-0656);
- se necessario, l'agenzia dovrebbe organizzare un **addestramento sulla protezione dei dati** (fascicolo 2009-0656);
- il personale che fornisce il sostegno al RPD dovrebbe essere sottoposto allo stesso vincolo di **segreto professionale** del RPD (fascicolo 2009-0684);
- anche il **comitato del personale** dovrebbe essere in grado di consultare il RPD, e, in generale, quest'ultimo può essere consultato senza passare attraverso i canali ufficiali (fascicoli 2009-0684, 2009-0204 e 2009-0163).

2.7. Orientamenti tematici

L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 ha consentito al personale del GEPD di tradurre la sua esperienza in orientamenti generali per le istituzioni e gli organismi. Durante il 2009 il GEPD ha sviluppato orientamenti su argomenti specifici sotto forma di documenti tematici.

2.7.1. Orientamenti sull'assunzione

Gli orientamenti del GEPD sul trattamento dei dati personali in relazione all'assunzione (adottati alla fine del 2008) esaminano il ciclo di procedure amministrative (selezione, assunzione e clausole contrattuali) adottate per l'assunzione di personale permanente, a contratto e temporaneo nonché per gli esperti nazionali e per i tirocinanti.

Tra l'altro, gli orientamenti analizzano **la raccolta** da parte delle istituzioni di dati correlati alle **precedenti condanne penali** al fine di conformarsi allo statuto del personale: un membro del personale può essere assunto solo a condizione che goda del pieno diritto di cittadinanza e possa produrre le garanzie di moralità richieste riguardanti l'idoneità per lo svolgimento delle sue funzioni. Il GEPD ha considerato legale la raccolta di dati correlati alle condanne penali. Ciò nonostante ha sottolineato che la modalità della loro raccolta, tramite documenti di diverso tipo, quali casellari giudiziari, archivi di polizia o certificati di buona condotta, può dare luogo a una raccolta eccessiva di dati. Certamente tali documenti possono contenere informazioni che vanno oltre lo scopo legittimo di verificare che la persona goda dei pieni diritti.

Gli orientamenti pertanto raccomandano che l'analisi del contenuto di tali documenti sia condotta caso per caso in modo che vengano trattati solo i dati rilevanti alla luce delle disposizioni dello statuto del personale.

Per quanto riguarda il **periodo di conservazione** dei dati correlati alle condanne penali, gli orientamenti insistono sulla restituzione del casellario giudiziale alla persona interessata immediatamente dopo la selezione nonché possibile assunzione. Questi documenti hanno valore istantaneo

e potrebbero non essere più accurati il giorno dopo la loro emissione. Per fungere da prova e ai fini dell'audit, potrebbe essere creato un formulario standard, che attesti l'idoneità della persona ad esercitare le funzioni in oggetto e il pieno godimento dei diritti di cittadinanza.

Gli orientamenti analizzano anche i **trasferimenti esterni** di dati alle società che organizzano test per conto del comitato di selezione o agli esperti esterni assunti in qualità di membri del comitato di selezione. La necessità di tali trasferimenti dovrebbe essere stabilita in conformità all'articolo 8, lettera a). Inoltre, il mandato preciso degli appaltatori esterni dovrebbe essere stabilito in un contratto o in un atto legale e la loro riservatezza e i loro obblighi di sicurezza dovrebbero essere assicurati in conformità all'articolo 23 del regolamento.

2.7.2. Orientamenti sui dati correlati alla salute

Nel settembre 2009, il GEPD ha emesso orientamenti sul trattamento dei dati correlati alla salute sul posto di lavoro da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE.

Gli orientamenti esaminano la **base giuridica** del trattamento dei dati sulla salute da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari come stabilito principalmente nello statuto del personale e determinano a quali scopi e a che condizioni possono essere trattati i dati sulla salute. Ad esempio, lo

statuto del personale disciplina il trattamento dei dati sulla salute in relazione a una visita medica precedente all'assunzione al fine di determinare se il futuro membro del personale è fisicamente idoneo a svolgere le sue funzioni. Lo statuto non prevede tuttavia che la stessa visita medica pre-assunzione possa servire a scopo preventivo. Ciò detto, il GEPD riconosce che i dati raccolti durante tale visita medica potrebbero servire inoltre ad attirare l'attenzione di un futuro membro del personale su una questione specifica concernente la sua salute e avere pertanto scopo preventivo. Ciò non implica tuttavia di dover richiedere dati aggiuntivi a scopo preventivo.

Gli orientamenti applicano inoltre il **principio della qualità dei dati**. Tale principio implica una valutazione di tutti i questionari medici sottoposti ai membri del personale per assicurare che vengano raccolti e trattati solo i dati necessari e rilevanti. Se viene offerta all'interessato la possibilità di sottoporsi a un test per l'HIV durante la visita medica, deve essere specificato chiaramente che questo test non è obbligatorio e che può essere basato solo sul consenso specifico e informato dell'interessato. Anche il principio della qualità dei dati porta il GEPD a concludere che, qualora un membro del personale decida di sottoporsi al proprio check-up medico annuale presso il medico di sua scelta, i risultati della visita devono essere comunicati al servizio medico delle istituzioni con il libero consenso informato dell'interessato.



Quando assumono nuovo personale le istituzioni dell'UE devono garantire esclusivamente la raccolta di dati rilevanti ai fini dell'assunzione.

2.7.3. Orientamenti sulla videosorveglianza

In data 7 luglio 2009, il GEPD ha pubblicato una versione degli orientamenti sulla videosorveglianza dedicata alla consultazione. Tutte le parti interessate sono state invitate a fornire un riscontro per iscritto ed è stato organizzato un workshop a Bruxelles in data 30 settembre 2009, al quale hanno partecipato circa un centinaio di responsabili della protezione dei dati, funzionari addetti alla sicurezza, specialisti nel campo della videosorveglianza e delle tecnologie informatiche nonché rappresentanti del personale provenienti da oltre quaranta istituzioni e organismi dell'UE.

Il workshop e il processo di consultazione hanno raggiunto il loro duplice obiettivo di ottenere informazioni per migliorare il progetto degli orientamenti e di aumentare la cooperazione al fine di assicurare la conformità ai principi di protezione dei dati. La risposta al progetto degli orientamenti è stata nel complesso positiva. In un clima di crescente preoccupazione per l'aumento dell'utilizzo della sorveglianza, i partecipanti hanno accolto positivamente il fatto che il progetto degli orientamenti fornisse consulenza pratica per decidere se utilizzare o meno l'attrezzatura per la videosorveglianza e suggerisse come affrontare nel migliore dei modi le questioni relative alla protezione dei dati.

Obiettivi degli orientamenti sulla videosorveglianza e principi essenziali

Il GEPD mirava a pubblicare questi orientamenti agli inizi del 2010 al duplice scopo di: i) contribuire a ridurre ed evitare la proliferazione incontrollata della videosorveglianza nei casi in cui non sono fornite garanzie sufficienti e ii) assistere le istituzioni nell'utilizzo responsabile della videosorveglianza e nell'adozione di misure di salvaguardia quando l'uso della videosorveglianza è giustificato.

Argomenti fondamentali trattati negli orientamenti:

- *Come selezionare, posizionare e configurare un sistema*
- *Per quanto tempo le registrazioni dovrebbero essere conservate?*
- *Chi dovrebbe avere accesso alle immagini?*
- *Quali misure di sicurezza dovrebbero essere intraprese per proteggere i dati?*
- *Come informare il pubblico*
- *Come soddisfare le richieste di accesso*

Gli orientamenti sono stati progettati per incoraggiare i responsabili delle decisioni locali ad agire in base alle esigenze di sicurezza locali, tenendo in considerazione, al contempo, le preoccupazioni specifiche delle altre parti interessate, compreso il



Intervento di Giovanni Buttarelli, Garante aggiunto, in occasione del workshop del GEPD sul progetto degli orientamenti in materia di videosorveglianza (Bruxelles, 30 settembre 2009).

personale. I documenti sottolineano inoltre l'affidabilità delle istituzioni e raccomandano l'adozione di una politica formale in materia di videosorveglianza comprendente audit periodici per assicurare e dimostrare la conformità. Infine, gli orientamenti sulla videosorveglianza incoraggiano le istituzioni a introdurre la protezione dei dati e la tutela della vita privata nelle loro tecnologie oltre che nelle loro pratiche a livello di organizzazione, ricollegandosi al principio di «privacy by design».

Necessità e proporzionalità

Gli orientamenti si basano sui principi della necessità e proporzionalità, che, a loro volta, dovrebbero condurre a ridurre i dati al minimo e a coadiuvare l'arresto della proliferazione incontrollata delle videocamere di sicurezza. Le decisioni relative all'installazione delle videocamere e alle loro modalità di utilizzo non dovrebbero essere basate esclusivamente su esigenze di sicurezza. Queste ultime dovrebbero essere controbilanciate dal rispetto dei diritti fondamentali del singolo cittadino.

Domande da rivolgere prima di installare un sistema

- Quali sono i vantaggi dell'utilizzo della videosorveglianza?
- Lo scopo del sistema è chiaramente specificato, esplicito e legittimo?
- Esiste una base legale per la videosorveglianza?
- La necessità della videosorveglianza è chiaramente dimostrata?
- È il modo migliore per raggiungere lo scopo previsto?
- Esistono alternative meno invasive?
- I benefici superano gli effetti negativi?

Ciò detto, la protezione dei dati non dovrebbe ostacolare le autorità preposte all'applicazione della legge nell'esercizio delle proprie funzioni. Le necessità di sicurezza e la protezione dei dati sono spesso rappresentate come preoccupazioni opposte, difficili da conciliare. Tuttavia, i diritti fondamentali e la sicurezza non devono escludersi reciprocamente. Utilizzando un approccio pragmatico basato sul duplice principio della selettività e della proporzionalità, i sistemi di sorveglianza possono soddisfare le esigenze di sicurezza rispettando al contempo la vita privata. La tecnologia di sorveglianza dovrebbe essere utilizzata in maniera mirata riducendo pertanto al minimo la raccolta di dati irrilevanti. Ciò non limita solo quanto più possibile le intrusioni nella

vita privata, ma aiuta anche ad assicurare un uso più mirato e, in ultima analisi, più efficiente, della sorveglianza per affrontare un problema di sicurezza. In conclusione, il GEPD rileva la necessità di un approccio selettivo all'uso dei sistemi di sorveglianza in modo che il pubblico non soffra limitazioni eccessive in conseguenza delle azioni di una minoranza.

«Privacy by design» e responsabilizzazione

La protezione dei dati e la tutela della vita privata non possono essere assicurate solo contrassegnando caselle di conformità. Laddove possibile deve essere adottato un approccio preventivo: la tutela della vita privata deve essere «progettata» nei sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e nelle pratiche a livello di organizzazione fin dall'origine. La «privacy by design» non si estende solo alle soluzioni tecniche e di progettazione dei sistemi TIC ma richiede anche pratiche responsabili e rispettose della riservatezza a livello di organizzazione e la stessa infrastruttura deve rispettare concretamente il principio della tutela della vita privata. La videosorveglianza è un'area in cui i principi della «privacy by design» possono risultare particolarmente utili e rilevanti.

I sistemi di videosorveglianza di sicurezza o destinati ad altri scopi di sorveglianza dovrebbero essere costruiti sempre tenendo conto del principio di «privacy by design» e le disposizioni in materia di protezione dei dati dovrebbero costituire parte integrante dello sviluppo di qualsiasi sistema di questo tipo. I sistemi di trattamento dei dati dovrebbero essere progettati e selezionati con l'obiettivo di ridurre al minimo la raccolta e l'uso dei dati personali. I progettisti del sistema dovrebbero anche individuare e utilizzare al meglio le tecniche disponibili. Le questioni attinenti alla protezione dei dati dovrebbero essere affrontate tempestivamente. Le ragioni di tale sollecitudine sono evidenti: dopo che un sistema è stato messo a punto, risulta più difficile incorporare soluzioni efficienti e intuitive per la protezione dei dati, ad esempio per garantire i livelli di sicurezza necessari, per fornire diversi livelli di accesso e per assicurare una traccia di audit affidabile o garantire i diritti di accesso degli interessati.

Il concetto di affidabilità implica che un'organizzazione responsabile (il responsabile del trattamento) debba essere in grado di dimostrare la conformità ai propri obblighi di protezione dei dati. Ciò stimola l'utilizzo delle valutazioni d'impatto e degli audit sulla protezione dei dati e sposta l'equilibrio della conformità in materia di tutela della vita privata dai



La videosorveglianza deve essere utilizzata in maniera responsabile e con misure di salvaguardia efficaci.

controlli eseguiti da parte delle autorità di regolamentazione alle misure proattive intraprese dagli stessi responsabili del trattamento. La necessità di dimostrare tale conformità alle parti interessate e alle autorità di regolamentazione implica inoltre che l'affidabilità si traduce in maggiore trasparenza, ad esempio, rendendo pubblica la politica in materia di videosorveglianza di un'organizzazione.

Sistemi standard a confronto con un esame più accurato

Gli orientamenti sono stati concepiti per fornire dettagliate misure di salvaguardia riguardanti la protezione dei dati per la maggior parte dei sistemi di videosorveglianza standard operati ai fini della sicurezza comune. Pertanto, nella maggioranza dei casi, non esiste alcuna necessità di una valutazione più formale e approfondita dell'impatto della videosorveglianza di un'istituzione sulla protezione dei dati, né di introdurre nuove misure di salvaguardia o di presentare i piani di sorveglianza per il controllo preventivo da parte del GEPD: è sufficiente seguire e attuare gli orientamenti.

Tuttavia, quando la sorveglianza proposta aumenta in modo significativo i rischi per i diritti fondamentali e gli interessi legittimi di coloro che si trovano sotto sorveglianza (rispetto ai sistemi standard di videosorveglianza e alle misure di salvaguardia descritte negli orientamenti), dovrebbe essere condotta una valutazione dell'impatto della protezione dei dati e della tutela della vita privata precedentemente all'installazione e alla messa in funzione del sistema. Lo scopo

della valutazione dell'impatto è determinare gli impatti aggiuntivi del sistema proposto sulla vita privata delle persone e sui loro altri diritti fondamentali e individuare i modi per alleviare o evitare gli effetti avversi. Tali sistemi sono soggetti al controllo preventivo e saranno analizzati attentamente dal GEPD.

Un esame accurato comprende:

- *monitoraggio del dipendente e dei singoli uffici;*
- *sorveglianza discreta e utilizzo della videosorveglianza nelle indagini*
- *monitoraggio dei dimostratori;*
- *videosorveglianza «intelligente» o altamente tecnologica (ad esempio, riconoscimento facciale, sorveglianza dinamico-preventiva);*
- *sistemi interconnessi;*
- *registrazione audio e sistemi di sorveglianza a circuito chiuso (CCTV) «parlanti».*

2.8. Eurodac

Eurodac è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio (il cosiddetto «regolamento Eurodac») che, insieme al regolamento Dublino II è attualmente in fase di revisione. Eurodac è una vasta banca dati delle impronte dei richiedenti asilo politico e degli immigranti illegali nell'Unione europea. L'obiettivo del sistema è quello di agevolare l'effettiva applicazione del regolamento Dublino II che stabilisce lo Stato membro dell'UE responsabile dell'esame di una richiesta di asilo avanzata da persone che


cercano protezione internazionale ai sensi della convenzione di Ginevra all'interno dell'Unione europea.

Al GEPD viene affidato il compito **di supervisione del trattamento dei dati personali nella banca dati centrale del sistema operato dalla Commissione** e la loro trasmissione agli Stati membri. In questa qualità, il GEPD coopera strettamente con le autorità preposte alla protezione dei dati negli Stati membri che effettuano la supervisione del trattamento dei dati a livello nazionale e che si occupano della trasmissione dei dati all'unità centrale. I rappresentanti delle autorità di protezione dei dati e il GEPD si riuniscono regolarmente per discutere

i problemi comuni correlati al funzionamento del sistema.

Questo «**modello di supervisione coordinata**» costituisce un esempio di grande successo di un approccio coordinato alla supervisione della protezione dei dati (cfr. la sezione 4.3).

Le attività del GEPD in relazione all'Eurodac comprendono inoltre le funzioni di consultazione e consulenza svolte nel contesto della revisione dei regolamenti Eurodac e Dublino attualmente in fase di dibattito da parte delle istituzioni comunitarie. Nel febbraio 2009, il GEPD ha emesso due pareri in materia (cfr. la sezione 3.3.2.).



CONSULTAZIONE

3.1. Introduzione: una panoramica, incluse alcune tendenze

Un certo numero di attività ed eventi significativi nel 2009 hanno avvicinato la prospettiva **di un nuovo quadro giuridico per la protezione dei dati**. La realizzazione di questa prospettiva sarà un elemento dominante nell'ordine del giorno del GEPD per i prossimi anni.

Alla fine del 2008, è stato adottato per la prima volta a livello comunitario un quadro giuridico generale per la protezione dei dati nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia (decisione quadro del Consiglio 2008/977/GAI). Nel 2009, si è verificato un secondo sviluppo legislativo importante.

La prima modernizzazione del quadro giuridico per la protezione dei dati: la direttiva e-privacy 2002/58/CE è stata modificata dalla direttiva 2009/136/CE, del 25 novembre 2009.

Tuttavia, questi sono solo i primi passi.

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona segna una nuova era per la protezione dei dati. L'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non contiene solo un diritto individuale dell'interessato, ma sancisce l'obbligo per il Parlamento europeo e il Consiglio di garantire la protezione dei dati in tutte le aree del diritto comunitario.

In altri termini, consente l'emanazione di un quadro giuridico esaustivo per la protezione dei dati applicabile al settore privato, al settore pubblico negli Stati membri e alle istituzioni e organismi dell'UE.

Il programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, come approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009 — afferma che l'Unione europea deve assicurare una strategia globale di protezione dei dati nell'ambito dell'UE e delle sue relazioni con gli altri paesi. Nel parere del GEPD sul programma di Stoccolma, è stata sottolineata la necessità di un nuovo quadro legislativo che, tra l'altro, sostituisca la decisione quadro del Consiglio 2008/977/GAI.

In questo contesto il passo più importante è, tuttavia, rappresentato dalla consultazione pubblica sul quadro giuridico per il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, organizzata dalla DG Giustizia, libertà e sicurezza.

Tale consultazione pubblica deve essere considerata come un primo passo verso uno strumento giuridico moderno e completo per la protezione dei dati che rispecchi integralmente i cambiamenti introdotti dal trattato di Lisbona e garantisca inoltre la protezione effettiva dei dati personali nell'ambito della società dell'informazione.

Il contributo congiunto del gruppo di lavoro Articolo 29 e del gruppo di lavoro polizia e giustizia sul futuro della vita privata, è stato adottato nel dicembre 2009 con il sostegno integrale e i contributi sostanziali del

GEPD. Questo documento dovrebbe essere preso seriamente in considerazione in quanto espressione del parere della comunità della protezione dei dati a livello europeo ai fini dello sviluppo del quadro giuridico moderno e completo di cui sopra.

Nel contesto globale, è importante notare che la 31ª conferenza internazionale sulla protezione dei dati e la tutela della vita privata tenutasi a Madrid nel novembre 2009 ha adottato una risoluzione sugli standard internazionali in materia di protezione dei dati. In relazione alla protezione transatlantica dei dati sono stati intrapresi ulteriori passi in direzione di un accordo tra l'UE e gli Stati Uniti sullo scambio di dati personali per scopi correlati all'applicazione della legge.

Il 2009 può anche essere caratterizzato come l'anno del coinvolgimento del GEPD in due settori aggiuntivi della politica dell'UE in cui il trattamento dei dati personali è di fondamentale importanza: gli elenchi dei terroristi e la politica fiscale.

La politica relativa ai cosiddetti «elenchi di terroristi» fa parte della politica estera e di sicurezza comune dell'UE mentre la politica fiscale è un settore che, per natura, implica un trattamento intensivo dei dati personali e la cooperazione amministrativa, in particolare per combattere la frode. Si è inoltre intensificato l'impegno in altre due aree, in particolare la salute pubblica e la politica dei trasporti. Infine, come di consueto, il GEPD è stato strettamente coinvolto in varie attività della DG Società dell'informazione e della DG Giustizia, libertà e sicurezza.

3.2. Quadro politico e priorità

3.2.1. Attuazione della politica di consultazione

Sebbene i metodi di lavoro del GEPD nel settore della consultazione si siano sviluppati nel corso degli anni, l'approccio di base per gli interventi non ha subito cambiamenti. Il documento politico intitolato «Il GEPD in quanto consulente delle istituzioni comunitarie sulle proposte legislative e sui documenti connessi»⁽⁸⁾ rimane attuale, nonostante si debba ora leggerlo alla luce del trattato di Lisbona.

⁽⁸⁾ Disponibile sul sito Internet del GEPD, sotto la sezione «Consultation».

I pareri formali del GEPD, basati sull'articolo 28, paragrafo 2 o sull'articolo 41 del regolamento (CE) n. 45/2001, sono gli strumenti principali e contengono un'analisi completa di tutti gli elementi correlati alla protezione dei dati di una proposta della Commissione o di un altro strumento rilevante.

A volte vengono redatte delle osservazioni per scopi più limitati, per fornire un messaggio politico rapido e fondamentale o per concentrare l'attenzione su uno o più aspetti tecnici.

Il GEPD è disponibile durante tutte le fasi dell'elaborazione della politica e della legislazione, e utilizza un'ampia gamma di altri strumenti per esercitare la sua influenza. Sebbene ciò possa richiedere uno stretto contatto con le istituzioni dell'UE, la tutela della sua indipendenza e il rispetto delle posizioni di tutte le altre istituzioni è fondamentale.

Il contatto con la Commissione si svolge in diverse fasi della preparazione delle proposte e l'intensità varia a seconda dell'argomento e anche dell'approccio dei servizi della Commissione. Ad esempio, nei progetti a lungo termine, quali e-Justice o le discussioni su un quadro per la notificazione delle violazioni della sicurezza, il GEPD ha contribuito a diversi livelli e con modalità differenti.

Analogamente, vi sono stati contatti anche nella fase di follow-up, specialmente nel corso delle intense discussioni e trattative in sede di Parlamento o di Consiglio, le quali hanno portato a modifiche fondamentali di una proposta della Commissione. La revisione della direttiva e-privacy e la modifica del regolamento sull'accesso del pubblico costituiscono esempi dell'impegno intenso e a vari livelli profuso dal GEPD nel corso del 2009.

Come affermato in precedenza, nel 2009, la possibilità di un nuovo quadro per la protezione dei dati ha acquisito maggiore concretezza e il tema è stato posto su tavolo delle discussioni a vari livelli e su diverse reti. Il GEPD ha comunicato il suo messaggio in modi differenti. Elementi essenziali in questo senso sono rappresentati innanzi tutto dal parere sul programma di Stoccolma e la relazione del gruppo di lavoro Articolo 29, ma anche da altri pareri, quali il parere sulla concessione dell'accesso all'Eurodac a fini di contrasto, insieme agli interventi, ai contributi alle conferenze e alle discussioni in sede di Parlamento europeo ecc. Uno dei messaggi essenziali, ossia la necessità di un quadro legislativo globale che includa la cooperazione di polizia e giudiziaria,


è stato presentato dal commissario Reding come uno dei principali obiettivi della sua politica.

3.2.2. Risultati del 2009

Nel corso del 2009 è proseguito l'aumento costante del numero di pareri consultivi. Il GEPD ha emesso 16 pareri su un'ampia varietà di argomenti.

relativamente nuovo per il GEPD: le posizioni generali sono state sviluppate nei pareri sulla donazione degli organi e sulla farmacovigilanza. Nel settore della libertà, sicurezza e giustizia, è stata rivolta molta attenzione agli sviluppi relativi alla gestione delle frontiere e ai sistemi d'informazione su vasta scala. Lo sviluppo della società dell'informazione continua ad occupare un posto di rilievo nell'agenda dell'attività consultiva del GEPD.

Evoluzione dei pareri legislativi 2004-2009




Tramite questi pareri, e altri strumenti d'intervento, il GEPD ha attuato le priorità per il 2009, come indicato nell'inventario pubblicato nel dicembre 2008. I 16 pareri hanno riguardato diverse aree della politica dell'UE.

Sulla base di un esame retrospettivo, si può osservare che sebbene il GEPD abbia concentrato la sua attenzione sulle priorità principali dell'inventario 2009, i risultati specifici ottenuti durante l'anno non corrispondono interamente alle intenzioni dell'inventario. Ciò è addebitabile alle normali dinamiche di questo settore. Le questioni che sono state individuate all'inizio dell'anno non si sono sempre dimostrate le più rilevanti nel corso dell'anno. Tuttavia, il

L'inventario per il 2009 ha definito tre aree di attenzione principale, in particolare salute pubblica; libertà, sicurezza e giustizia; e società dell'informazione. Quello della salute pubblica è un settore

Principali settori trattati nei pareri legislativi nel 2009



GEPD non ha alterato la direzione intrapresa in modo sostanziale. Alcuni progetti, annunciati all'inizio del 2009, produrranno risultati nell'arco del 2010. Un esempio è costituito da un parere emesso agli inizi del 2010 sull'accordo commerciale anticontraffazione ACTA (Anti Counterfeiting Trade Agreement).

3.3. Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

3.3.1. Sviluppi generali

Durante il 2009, il GEPD ha seguito con particolare interesse gli sviluppi riguardanti il **programma di Stoccolma**, che propone la visione dell'UE per i successivi cinque anni nel settore della giustizia e degli affari interni. Il programma di Stoccolma deve essere visto come un ulteriore passo verso la costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all'interno dell'Unione europea.

In quest'area, la cooperazione tra le autorità preposte all'applicazione della legge e, più in generale, tra gli Stati membri, e tra gli Stati membri e l'UE, fa affidamento in larga misura sulla raccolta e lo scambio di dati personali. Pertanto, la protezione dei dati personali nell'ambito della cooperazione

di polizia e giudiziaria è d'importanza fondamentale, come ha sottolineato il GEPD in oltre 30 pareri e osservazioni sull'argomento. Il GEPD ha messo in risalto in maniera uniforme che l'assicurazione della protezione dei dati personali non costituisce solo una modalità di protezione dei cittadini ma anche un modo per promuovere l'applicazione efficiente della legge e la fiducia reciproca tra le varie agenzie preposte all'applicazione della legge di diversi Stati membri.

Il GEPD ha emesso un parere sulla comunicazione della Commissione del 10 giugno 2009 e quindi ha contribuito attivamente, tramite contributi e interventi diretti alle parti interessate istituzionali, al dibattito che ha portato all'adozione del programma in occasione della riunione di dicembre del Consiglio europeo.

Il GEPD ha accolto con favore l'attenzione che il programma rivolge alla protezione dei diritti fondamentali, e, in particolare, alla protezione dei dati personali. Analogamente, il GEPD accoglie positivamente il richiamo alla creazione di un quadro completo per la protezione dei dati, che ora trova una base giuridica solida nel trattato di Lisbona.



Il programma di Stoccolma stabilisce che l'Unione europea deve assicurare una strategia completa per la protezione dei dati all'interno dell'UE e nei suoi rapporti con gli altri paesi.

Un quadro completo inoltre sarebbe d'aiuto per affrontare e disciplinare in un modo migliore le tendenze recenti più significative:

- **la crescita esponenziale delle informazioni digitali** in conseguenza dell'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- **l'internazionalizzazione** degli scambi di dati personali;
- **l'uso di dati commerciali** ai fini dell'applicazione della legge, ad esempio, i dati raccolti dalle società private quali gli operatori delle telecomunicazioni, le banche, le compagnie aeree ecc.

Il GEPD ha ribadito che le istituzioni dell'UE dovrebbero riflettere sulle conseguenze per le autorità preposte all'applicazione della legge e per i cittadini europei prima di adottare nuovi strumenti di scambio. Inoltre, il GEPD ha sottolineato l'importanza dello sviluppo e della promozione di standard internazionali sulla protezione dei dati e di assicurare che i dati personali vengano trasferiti a paesi e organizzazioni terzi solo quando viene garantita una protezione adeguata.

Il programma di Stoccolma mette in evidenza il progetto di un **modello europeo di informazione**, che rappresenta un apprezzabile sforzo di razionalizzazione e sviluppo di una visione di lungo termine per la gestione e lo scambio di dati personali nei settori di giustizia, sicurezza, asilo e immigrazione.

Il GEPD ha sottolineato che questa visione di lungo termine potrebbe essere utile per la creazione di scambi più efficaci di informazioni assicurando al contempo un livello elevato di protezione dei dati personali. L'introduzione del rispetto della vita privata fin dagli inizi nell'architettura dei sistemi d'informazione, «privacy by design» o «privacy by default», rappresenta un passo fondamentale per l'attuazione di questa visione di lungo termine, poiché contribuisce a migliorare della qualità delle informazioni ed evita il sovraccarico di informazioni.

Il GEPD ha discusso anche circa l'**interoperabilità** di diversi sistemi e banche dati, che non dovrebbero essere orientati solo dallo sviluppo tecnologico quanto piuttosto essere basati su scelte politiche chiare e precise. Dovrebbero essere rispettate e garantite le condizioni fissate dalla legge per la raccolta, lo scambio e l'uso dei dati personali.

I cittadini dovrebbero trovarsi nella posizione di prevedere quali dati che li riguardano vengono raccolti e a che fini sono utilizzati. Ciò assume un'importanza ancora maggiore quando si tratta di

categorie di dati speciali quali le impronte digitali e il DNA ⁽⁹⁾.

Le nuove tecnologie saranno utilizzate anche come uno strumento per una migliore **cooperazione giudiziaria**, nell'ambito del cosiddetto progetto **e-Justice** e di altre iniziative, per creare un reale spazio giudiziario europeo. L'interconnessione dei registri nazionali, quali i registri di insolvenza, l'uso delle videoconferenze nei procedimenti legali e l'uso dei portali Internet per migliorare l'accesso dei cittadini alla giustizia sono tutti elementi di queste iniziative che il GEPD apprezza, a condizione che i principi di protezione dei dati siano integrati nella loro attuazione. Alcuni di questi strumenti possono essere utilizzati per agevolare una protezione più efficace e un'attuazione più semplice dei diritti di protezione dei dati a livello europeo.

3.3.2. Regolamenti Eurodac e Dublino

Un'**attenzione speciale** dovrebbe essere rivolta alle questioni della protezione dei dati e della tutela della vita privata nel sistema Dublino ed Eurodac, il sistema su vasta scala per l'archiviazione e lo scambio di impronte digitali dei richiedenti asilo e di altri gruppi di (potenziali) immigranti, che consente la determinazione dello Stato membro cui spetta la responsabilità di trattare una richiesta di asilo. Le persone interessate da questo sistema appartengono alle fasce **più vulnerabili della popolazione** e incontrano gravi difficoltà quando si tratta di difendere i loro diritti.

La protezione dei dati è anche un **fattore chiave di successo** per il funzionamento di Eurodac, e, di conseguenza, per il funzionamento adeguato del sistema Dublino. Elementi quali la sicurezza dei dati, la qualità tecnica dei dati e la liceità della consultazione, contribuiscono tutti al regolare funzionamento del sistema Eurodac.

Il GEPD ha adottato due pareri interconnessi relativi alla proposta di una revisione del cosiddetto «regolamento Eurodac» e alla proposta per la rifusione del regolamento Dublino che determina lo Stato membro responsabile di una richiesta di asilo.

Tali proposte mirano ad assicurare un livello più elevato di armonizzazione, ad aumentare l'efficienza

⁽⁹⁾ Come si evince inoltre dalle condizioni formulate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *S e Marper*, 4 dicembre 2008, domande nn. 30562/04 e 30566/04).

e a migliorare le norme di protezione per il sistema comune europeo di asilo. Esse assumono inoltre una rilevanza speciale per il GEPD dato il suo ruolo attuale di autorità di vigilanza di Eurodac.

Nei suoi pareri, il GEPD ha sostenuto gli obiettivi della revisione e ha apprezzato il significativo impegno profuso in entrambe le proposte per il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi. Il GEPD ha formulato alcune osservazioni relative, tra l'altro, al rispetto dei diritti dell'interessato, alla supervisione del sistema e ai meccanismi per la condivisione di informazioni.

La Commissione ha proposto anche di consentire l'accesso al sistema Eurodac, che intende agevolare l'applicazione del regolamento Dublino confrontando le impronte dei richiedenti asilo e degli immigrati illegali, alle autorità preposte all'applicazione della legge per la prevenzione, l'accertamento e l'indagine dei reati di terrorismo e altri reati gravi sulla base delle condizioni enunciate nelle proposte.

Il GEPD ha analizzato le proposte alla luce della loro proporzionalità e legittimità, prendendo spunto dall'esigenza di trovare il giusto equilibrio tra le necessità della pubblica sicurezza e il diritto fondamentale alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati, in conformità all'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'analisi ha condotto alla conclusione che la necessità e proporzionalità delle proposte, entrambi elementi cruciali per legittimare l'intrusione nella vita privata, non sono state dimostrate.

Il GEPD ha raccomandato di valutare la legittimità delle proposte in un contesto più ampio, in particolare in relazione a:

- la tendenza a concedere accesso a fini di contrasto ai dati personali delle persone che non sono sospettate di alcun reato e i cui dati sono stati raccolti per altri fini;
- la necessità di una valutazione caso per caso di ciascuna proposta di questo tipo e
- la necessità di una visione coerente, complessiva e orientata al futuro, preferibilmente correlata al prossimo programma quadro quinquennale per la giustizia e gli affari interni («programma di Stoccolma»).

3.3.3. Agenzia per la gestione operativa dei sistemi TI su vasta scala

La Commissione ha proposto un pacchetto legislativo per la creazione di un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi TI su vasta scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.

L'Agenzia sarebbe responsabile per la gestione operativa del sistema di informazione Schengen (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS), di Eurodac e possibilmente di altri sistemi TI su vasta scala.

Poiché queste banche dati contengono **grandi quantità di dati personali** (ad esempio, dettagli di passaporti, visti e impronte digitali) alcuni dei quali sono di natura sensibile, il GEPD ha analizzato la proposta al fine di assicurare che **l'impatto sulla vita privata delle singole persone sia** tenuto sufficientemente in considerazione nello strumento legislativo.

Il GEPD percepisce i vantaggi derivanti dall'istituzione di un'agenzia per la gestione operativa di alcuni sistemi TI su vasta scala. Tuttavia tale agenzia dovrà essere istituita soltanto se sarà definito chiaramente il campo di applicazione delle sue attività e responsabilità.

La creazione di un'agenzia per la gestione operativa di banche dati su vasta scala deve essere basata su una legislazione non ambigua riguardo alle competenze e alla portata delle attività dell'agenzia. Tale chiarezza eviterebbe incomprensioni future circa la condotta dell'agenzia ed eliminerebbe il rischio di «function creep». Come attualmente formulate, le proposte attuali non soddisfano tali requisiti.

3.3.4. Sistema d'informazione doganale (SID)

Un **approccio coerente ed esauriente ai sistemi TI su vasta scala** oltre alla **supervisione efficiente della protezione dei dati** sono elementi essenziali per il successo di questi sistemi. Il nuovo quadro giuridico fornito dal trattato di Lisbona e l'abolizione della struttura a pilastri del diritto dell'UE dovrebbe anche fungere da strumento in grado di fornire maggiore **coerenza** tra i sistemi fondati in precedenza sulla base giuridica del primo e del terzo pilastro. Esiste anche una necessità di maggiore collaborazione tra gli organismi addetti alla protezione dei dati coinvolti nella supervisione di detti sistemi.

In questo contesto, il GEPD ha emesso un parere su iniziativa della Repubblica francese per una decisione del Consiglio sull'uso della tecnologia dell'informazione a scopo doganale. In tale parere, il GEPD ha sottolineato la necessità di garantire la massima coerenza possibile tra le due parti del SID, ad esempio, la parte regolata dall'ex primo pilastro e la parte disciplinata dall'ex terzo pilastro. Il GEPD ha invitato a prestare una maggiore attenzione, nell'ambito della proposta, alle **misure di salvaguardia specifiche per la protezione dei dati**, in particolare rispetto al principio della limitazione delle finalità per l'utilizzo dei dati inseriti nel SID.

Il GEPD ha anche invitato a inserire nella proposta un **modello coordinato di supervisione**, che assicurerebbe, ove necessario, l'uniformità con gli altri strumenti giuridici che regolano la messa a punto e/o l'uso di altri sistemi TI su vasta scala, dal momento che tale modello è previsto anche per SIS II e VIS.

Il modello di supervisione è stato un argomento importante nell'ambito delle discussioni tenutesi in sede di Consiglio e di Parlamento europeo. Il GEPD ha investito molto tempo e molta energia nel sollecitare un modello coordinato. Sfortunatamente, il Consiglio ha adottato un testo che non rispecchia interamente questo modello. D'altro canto, il testo fornisce ulteriori stimoli per una cooperazione ravvicinata ed efficace tra il GEPD e le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati.

3.4. e-privacy e tecnologia

3.4.1. Il GEPD e la direttiva e-privacy

Durante il 2009, la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, nota anche come direttiva **e-privacy**, è stata sottoposta alle fasi finali del processo di revisione. L'adozione finale è avvenuta in data 25 novembre 2009⁽¹⁰⁾. Le nuove disposizioni rafforzano la protezione dei

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.

dati personali e la tutela della vita privata di tutti i cittadini europei attivi nell'ambiente online. Tra i miglioramenti particolarmente rilevanti sono inclusi:

- la notificazione obbligatoria delle violazioni dei dati personali. Qualsiasi fornitore di servizi di comunicazioni elettroniche quale, ad esempio, un fornitore di servizi Internet, deve informare le singole persone di qualsiasi violazione dei dati personali che potrebbe avere ripercussioni negative su di essi. Gli esempi includono i casi in cui la perdita di dati personali potrebbe causare furto d'identità, frode, umiliazione o danno alla reputazione;
- nuovi regolamenti su «cookie» e software-spia. Ai sensi di questa nuova disposizione, agli utenti dovrebbero essere fornite migliori informazioni e modalità più semplici per accettare o rifiutare i cookie sui loro terminali;
- miglioramento del diritto di azione contro i professionisti dello spam («spammer»), il quale viene ottenuto fornendo a qualunque persona colpita negativamente dallo spam, inclusi i provider Internet, la possibilità di intraprendere un'azione legale efficace contro gli spammer;
- disposizioni che rafforzano i poteri d'esecuzione delle autorità per la protezione dei dati.

Nel corso del processo legislativo fino alla sua adozione finale, il GEPD è rimasto interamente a disposizione dei responsabili delle politiche per fornire loro consulenza e assisterli nella definizione di soluzioni politiche adeguate. Il GEPD ha apprezzato particolarmente il quadro finale sulla notificazione obbligatoria delle violazioni della sicurezza.

Nel suo secondo parere legislativo il GEPD ha fornito pareri, tra l'altro, sulle caratteristiche principali del quadro giuridico sulla notificazione delle violazioni della sicurezza⁽¹¹⁾.

⁽¹¹⁾ Secondo parere del 9 gennaio 2009 sulla revisione della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), GU C 128 del 6.6.2009, pag. 28.



Le comunicazioni elettroniche lasciano sempre tracce delle singole persone.

Il GEPD ha apprezzato la definizione di ampio respiro della violazione della sicurezza, la quale include qualsiasi violazione in grado di portare alla distruzione, alla perdita, alla rivelazione ecc. dei dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura del servizio. Quale criterio di base di attivazione dell'obbligo di notificazione, il GEPD ha suggerito che la notificazione agli interessati fosse considerata necessaria *se vi sia una probabilità ragionevole che la violazione produca effetti negativi sui loro dati personali o sulla loro vita privata*. Ha fornito le ragioni a sostegno della preferibilità di questo criterio rispetto ad altri criteri proposti ed è stato lieto di osservare che la sua preferenza era stata seguita. Inoltre, ha accolto positivamente la decisione di rendere i soggetti interessati responsabili della valutazione in merito al fatto che la violazione fosse o meno necessaria alla luce del criterio di base.

Sfortunatamente, il legislatore non ha seguito la raccomandazione del GEPD di rendere tale disposizione applicabile a tutti i responsabili del trattamento dei dati e ha piuttosto scelto di limitarla ai servizi di comunicazioni elettroniche, quali le società di telecomunicazioni, i fornitori di servizi Internet, i fornitori di webmail ecc.

La delimitazione del campo di applicazione ha suscitato un acceso dibattito tra il Parlamento europeo, favorevole a un'estensione più ampia, e il Consiglio e la Commissione, che sostenevano un campo di applicazione più limitato. Sebbene il risultato finale non sia soddisfacente, il dibattito ha fatto sì che la Commissione esprimesse la propria intenzione di rendere obbligatorio questo regime

per tutti i responsabili del trattamento dei dati nel prossimo futuro.

La direttiva e-privacy modificata fornisce poteri alla Commissione in consultazione con le parti interessate e il GEPD per adottare misure tecniche di attuazione, ad esempio, misure dettagliate sulla notificazione delle violazioni della sicurezza, tramite una procedura di comitato. Ciò assicurerà l'attuazione e l'applicazione uniforme del quadro giuridico delle violazioni della sicurezza nell'UE, in modo che i cittadini usufruiscano di un livello di protezione dei dati ugualmente elevato e i fornitori di servizi non siano oberati da requisiti di notificazione divergenti.

Il GEPD ha organizzato due eventi per condividere le esperienze e le pratiche migliori. Queste iniziative dovrebbero coadiuvare la futura procedura di comitato. Il primo evento si è svolto nell'aprile 2009 ed è stato organizzato nell'ambito dell'iniziativa *London Initiative for Data Protection Authorities*. Il secondo evento, cui ha partecipato un pubblico generale composto da parti interessate, si è svolto nell'ottobre 2009 ed è stato organizzato congiuntamente all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

La direttiva e-privacy è stata adottata insieme ad altre direttive, a cui si fa collettivamente riferimento come «**il pacchetto telecomunicazioni**».

Le disposizioni sui sistemi di risposta graduale o il cosiddetto «approccio di disconnessione da Internet dopo tre avvisi», incluso nella direttiva 2002/22/CE sul servizio universale e i diritti degli utenti, hanno sollevato questioni sulla protezione dei dati e sulla tutela della vita privata. Il GEPD vi ha



La tecnologia moderna consente di monitorare costantemente gli spostamenti dei conducenti dei veicoli.

fatto riferimento nelle sue osservazioni del 16 febbraio 2009, confermando le proprie opinioni contrarie alla sorveglianza sistematica, proattiva di utenti Internet rispettosi della legge per combattere presunte violazioni del copyright.

3.4.2. Sistemi di trasporto intelligenti (ITS)

Il GEPD ha dedicato un'attenzione particolare all'innovazione tecnologica nel campo del trasporto. Attualmente in Europa sono in fase di sviluppo i cosiddetti «sistemi di trasporto intelligenti», allo scopo di ridurre la congestione del traffico e rendere il trasporto più sicuro e più ecologico. In genere, i sistemi fanno affidamento sulle tecnologie di localizzazione, quali la localizzazione satellitare e la tecnologia RFID. La diffusione dei sistemi ITS in Europa ha implicazioni significative per la tutela della vita privata, in particolare perché rende possibile rintracciare un veicolo e raccogliere un'ampia varietà di dati correlati alle abitudini di guida degli utenti europei della strada.

I «sistemi di trasporto intelligenti» applicano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (quali satellite, computer, telefono ecc.) all'infrastruttura dei trasporti e ai veicoli. Il sistema di chiamata di emergenza «e-call» e il sistema di pedaggio elettronico «e-toll» sono esempi di sistemi di trasporto intelligenti.

Presentando le sue osservazioni sul piano d'azione della Commissione per accelerare e coordinare la diffusione dei sistemi ITS in Europa, il GEPD ha sottolineato la necessità di occuparsi in maniera accurata delle questioni relative alla protezione dei dati e alla tutela della vita privata al fine di assicurare la praticabilità dei sistemi ITS in Europa.

Inoltre, ha avvertito la Commissione riguardo ai rischi di disomogeneità e frammentazione della diffusione dei sistemi se alcune questioni non vengono armonizzate ulteriormente a livello di UE:

- esiste l'esigenza di chiarire se e quali servizi ITS saranno forniti su base volontaria o obbligatoria;
- è fondamentale chiarire i ruoli delle diverse parti impegnate nei sistemi ITS al fine di individuare a chi spetta la responsabilità di assicurare che i sistemi funzionino adeguatamente dal punto di vista della protezione dei dati, ad esempio, chi è il responsabile del trattamento dei dati?;
- dovrebbero essere applicate misure di sicurezza adeguate da parte dei responsabili del trattamento dei dati che forniscono i servizi ITS in modo che l'utilizzo delle tecnologie di

localizzazione non sia lesivo della vita privata. L'utilizzo dei dispositivi di localizzazione dovrebbe essere strettamente limitato a quanto necessario per il loro scopo. Dovrebbe essere assicurato che i dati di localizzazione non vengano diffusi a destinatari non autorizzati;

- la protezione dei dati e la tutela della vita privata dovrebbero essere prese in considerazione allo stadio iniziale della progettazione dell'architettura, del funzionamento e della gestione dei sistemi ITS («privacy by design»);
- i responsabili del trattamento dei dati devono assicurare che gli utenti ricevano informazioni adeguate sulle finalità e sui modi in cui si svolge il trattamento dei dati.

3.4.3. Applicazione della direttiva sulla conservazione dei dati

La direttiva sulla conservazione dei dati 2006/24/CE è uno strumento per la lotta al terrorismo e ad altri gravi reati, che obbliga i fornitori di servizi e di reti di comunicazione a conservare i dati del traffico delle comunicazioni elettroniche. È stata adottata alcuni anni fa, sulla spinta di una forte pressione politica e solleva molte questioni che rendono difficile la sua applicazione.

Pertanto, è stato istituito un gruppo di esperti rappresentativo degli interessi dei soggetti impegnati nell'applicazione della legge, del settore industriale e degli utilizzatori dei dati, con il compito principale di fornire orientamenti, ad esempio sulla questione di quali siano i fornitori interessati dalla direttiva, dato il complesso ambiente dei servizi di webmail, dei fornitori di traffico, delle reti di terzi ecc. Il GEPD ha partecipato attivamente a questo gruppo e ha insistito sul fatto che ogni orientamento sia conforme ai principi della legge sulla protezione dei dati.

In questo contesto è emersa una domanda interessante e difficile, ovvero quale legge si debba applicare nel caso di comunicazioni che coinvolgono più di uno Stato membro, ad esempio nel caso delle comunicazioni mobili internazionali o delle comunicazioni Internet transfrontaliere. Questa questione diventa ancor più complessa laddove il fornitore memorizza i dati conservati in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati generati. Il gruppo intende pubblicare le proprie conclusioni nel corso del 2010.

3.4.4. RFID

Nel maggio 2009, la Commissione europea ha adottato una raccomandazione sull'attuazione dei principi del rispetto della vita privata e della protezione dei dati nelle applicazioni supportate dall'identificazione a radiofrequenza ⁽¹²⁾. Il GEPD è stato consultato frequentemente dalla Commissione durante la preparazione della raccomandazione e la maggior parte delle sue osservazioni sono state introdotte.

La Commissione europea ha istituito successivamente un gruppo di lavoro informale sull'attuazione della raccomandazione RFID e un rappresentante del gruppo di lavoro Articolo 29 (WP29) ha presenziato alle due riunioni del gruppo nel 2009. I temi affrontati dal gruppo comprendono l'esigenza di una valutazione d'impatto sulla vita privata e la protezione dei dati. Secondo il punto 4 della raccomandazione, al gruppo di lavoro Articolo 29 verrà presentato per approvazione un quadro di valutazione d'impatto sulla vita privata e la protezione dei dati.

3.4.5. Coinvolgimento nel 7° PQ

RISEPTIS

Il GEPD ha partecipato in qualità di osservatore al Comitato consultivo Riseptis (ricerca e innovazione per la sicurezza, la vita privata e l'affidabilità nella società dell'informazione) ⁽¹³⁾. Questo gruppo consultivo ad alto livello istituito dalla Commissione europea e composto da importanti soggetti del mondo scientifico, industriale e politico era destinato a fornire un orientamento lungimirante sulle sfide politiche e di ricerca nel campo della sicurezza e della fiducia nella società dell'informazione. Il GEPD ha svolto un ruolo attivo nelle riunioni del Riseptis tenutesi nel 2009 e ha fornito consulenza mirata sulla politica in oggetto, in particolare sulle questioni del diritto applicabile per le tecnologie future ed emergenti, sui principi di affidabilità e responsabilità, nonché sul concetto di tutela della vita privata fin dalla progettazione («privacy by design»).

La relazione Riseptis dal titolo «Trust in the Information Society» pubblicata nell'ottobre 2009, contiene raccomandazioni relative ad una serie di tematiche

⁽¹²⁾ Raccomandazione della Commissione C(2009) 3200 def., del 12 maggio 2009, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/documents/recommendationonrfid2009.pdf

⁽¹³⁾ <http://www.think-trust.eu/riseptis.html>

che diverranno rilevanti mano a mano che l'UE procede nell'era digitale, ovvero:

- ricerca interdisciplinare, sviluppo e utilizzo della tecnologia;
- iniziative destinate a riunire le parti interessate dei settori tecnologico, politico, legale e socio-economico, per operare nella direzione di una società dell'informazione affidabile;
- quadro comune dell'UE per la gestione dell'identità e dell'autenticazione;
- ulteriore sviluppo del quadro giuridico di protezione dei dati e della vita privata dell'UE;
- attività su vasta scala che coinvolgono il settore privato e pubblico, che beneficiano dei punti di forza dell'Europa nella comunicazione, nella ricerca, negli studi giuridici e nei valori sociali;
- cooperazione su scala globale per promuovere gli standard aperti e le strutture organizzate in modo federativo.

Progetti di RST dell'UE

A seguito del suo documento programmatico del maggio 2008, il GEPD ha fornito anche un sostegno e un riscontro mirato a una serie di progetti di RSD dell'UE in vari campi, tra cui i sistemi di trasporto intelligenti, la biometria, i sistemi di monitoraggio a distanza e la sanità elettronica («e-health»).

3.5. Globalizzazione

3.5.1. Coinvolgimento negli standard globali

Molte parti interessate, compresa la società civile e il settore industriale sono a favore di un quadro armonizzato di protezione dei dati transfrontaliero, per garantire la certezza del diritto e favorire i flussi di dati in un contesto internazionale. Alla conferenza internazionale delle autorità nazionali per la protezione dei dati tenutasi a Madrid nel novembre 2009 sono stati adottati provvedimenti concreti verso lo sviluppo di standard internazionali per la protezione dei dati. La conferenza ha adottato una risoluzione che accoglieva favorevolmente un progetto di standard internazionali sulla protezione dei dati personali e della vita privata. Questi

standard rappresentano il primo passo verso uno strumento internazionale vincolante. Sono il risultato di un intenso lavoro preparatorio diretto dall'autorità spagnola di protezione dei dati, cui ha partecipato attivamente anche il GEPD.

Gli standard comprendono i principi fondamentali di protezione dei dati; pur ispirandosi in larga misura alla direttiva sulla protezione dei dati, essi prendono in considerazione anche altri approcci alla protezione dei dati ⁽¹⁴⁾.

La conformità ai principi di equità, necessità, proporzionalità e trasparenza è integrata da obblighi di rendicontazione per i responsabili del trattamento dei dati, oltre che dall'esigenza di integrare la tutela della vita privata sin dalla progettazione. Il progetto di standard fornisce anche diritti di accesso e di rettifica ai soggetti che utilizzano dati, oltre a mezzi di impugnazione giudiziari e amministrativi.

3.5.2. PNR e dialogo transatlantico

Un altro aspetto della globalizzazione è il dialogo transatlantico tra l'Unione europea e gli Stati Uniti per favorire lo scambio di dati personali. I trasferimenti di dati avvengono principalmente allo scopo di combattere il terrorismo e i reati gravi, come indicato dall'accordo sul trasferimento di dati sui passeggeri al dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (decisione del Consiglio del 23 luglio 2007). Il gruppo di lavoro Articolo 29 e il GEPD hanno espresso preoccupazioni riguardo alle condizioni in cui vengono raccolti, elaborati e memorizzati i dati dei passeggeri ⁽¹⁵⁾. Nel 2009 un sottogruppo del gruppo di lavoro Articolo 29, cui partecipa il GEPD, ha monitorato l'attuazione di questo accordo relativo al codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) e ha sollevato una serie di problematiche, in particolare l'ampio accesso da parte dell'amministrazione statunitense ai dati elaborati dai sistemi di prenotazione su computer e l'assenza di controllo sul sistema da parte delle autorità europee.

In un contesto più ampio, l'UE e gli Stati Uniti stanno negoziando la conclusione di un accordo sulla condivisione di informazioni nel vasto ambito di applicazione della legge. Le trattative

⁽¹⁴⁾ Come l'approccio dei paesi dell'OCSE e APEC, che è leggermente diverso rispetto a quello dell'UE.

⁽¹⁵⁾ Cfr. la relazione annuale 2008 del GEPD.



Le questioni correlate alla protezione dei dati occupano una posizione di rilievo nell'ordine del giorno dei colloqui tra l'UE e gli Stati Uniti.

hanno condotto alla pubblicazione di diverse relazioni prodotte dal cosiddetto *gruppo di contatto ad alto livello*, su cui il GEPD ha espresso un parere ⁽¹⁶⁾. Nel 2009 le discussioni si sono concentrate su questioni specifiche in cui non vi era pieno accordo tra le parti e in particolare sul diritto per gli individui ai mezzi di impugnazione amministrativi e giudiziari. Le parti intendono fare ulteriori passi verso un accordo nel corso del 2010. Il GEPD ha fornito un proprio contributo alla consultazione pubblica sull'accordo, organizzata dalla Commissione.

3.5.3. SWIFT: trasferimento di dati finanziari alle autorità degli Stati Uniti

Il GEPD ha seguito da vicino gli sviluppi relativi al trasferimento dei dati sulle operazioni finanziarie europee al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America per combattere il terrorismo e il suo finanziamento. Si tratta di un chiaro esempio di raccolta di dati personali da parte di società commerciali, dati che vengono utilizzati al fine dell'applicazione globale della legge.

Quando SWIFT, il principale trasmettitore di dati finanziari, ha modificato la sua architettura allo scopo di mantenere i dati finanziari europei nel territorio europeo, la Commissione europea ha iniziato a negoziare un accordo internazionale con le autorità statunitensi al fine di evitare di interrompere il loro accesso a tali dati. Il GEPD

⁽¹⁶⁾ Parere dell'11 novembre 2008 sulla relazione finale del gruppo di contatto ad alto livello UE-USA sulla condivisione delle informazioni e sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale, GU C 128 del 6.6.2009, pag. 1.

è stato consultato e ha emesso alcune osservazioni, che sono state inviate alle istituzioni pertinenti e sono state presentate alla commissione LIBE nel settembre 2009.

Secondo il GEPD un accordo internazionale deve garantire che:

- *le richieste di trasferimenti di dati siano legittime e proporzionate, soprattutto alla luce della natura invasiva della vita privata della proposta;*
- *siano disponibili meccanismi di contestazione che possano essere utilizzati con efficacia dai cittadini europei;*
- *un'ulteriore condivisione con altre autorità nazionali e altri paesi sia limitata;*
- *autorità indipendenti di controllo della protezione dei dati possano esercitare i loro poteri di sorveglianza, compreso un esame dell'attuazione dell'accordo.*

Nel novembre 2009 è stato firmato un accordo provvisorio ma, in virtù le nuove regole del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo ha negato il proprio consenso. Nel 2010, il GEPD continuerà a consigliare alle istituzioni dell'UE di garantire che vengano confermati gli standard europei per la protezione dei dati personali, soprattutto in relazione a qualunque nuovo accordo che sostituirà l'accordo provvisorio.

3.5.4. Misure restrittive riguardo a sospetti terroristi e ad alcuni paesi terzi

In due pareri del 2009, il GEPD ha affrontato per la prima volta il tema delle cosiddette «liste nere dei terroristi». Questi strumenti giuridici prevedono di combattere il terrorismo o gli abusi sui diritti dell'uomo imponendo misure restrittive, in particolare il congelamento dei beni e i divieti di viaggio, a persone fisiche e giuridiche sospettate di associazione con organizzazioni di terroristi e/o alcuni governi. La Commissione europea pubblica e divulga «liste nere» di persone soggette a queste misure restrittive.

In vari casi la Corte di giustizia delle Comunità europee ha riaffermato che tutte le misure dell'UE, persino quelle derivanti dalle decisioni delle Nazioni Unite, devono rispettare i diritti fondamentali dell'UE, in particolare il diritto alla difesa e il diritto di essere sentiti. In particolare, la Corte ha annullato l'inserimento in un elenco di alcuni individui perché



L'accesso delle autorità pubbliche ai dati sulle transazioni bancarie devono rispettare condizioni rigorose.

non erano nella posizione di conoscere il motivo del loro inserimento o perché erano rimasti nell'elenco per diversi anni senza alcuna condanna formale o attuale indagine in corso.

Il GEPD ha accolto favorevolmente le proposte più recenti della Commissione destinate a migliorare il rispetto dei diritti fondamentali e a riconoscere esplicitamente l'applicabilità del regolamento (CE) n. 45/2001 a questo ambito delicato dal punto di vista politico. Ha consigliato che:

- venga garantita la qualità dei dati, tenendo in considerazione gli sviluppi pertinenti nelle indagini di polizia e di sicurezza su cui si basano gli elenchi e svolgendo revisioni periodiche degli elenchi;
- alle persone incluse nell'elenco vengano fornite informazioni adeguate e il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano;
- le restrizioni e le limitazioni necessarie a questi diritti vengano indicate chiaramente nella legge, siano previste e proporzionate;
- vengano garantiti mezzi di ricorso giudiziari, responsabilità e risarcimenti adeguati in caso di elaborazione illegale dei dati personali.

Il GEPD continuerà a seguire gli sviluppi in questo ambito sia come consulente per le istituzioni dell'UE che come supervisore del trattamento collegato a queste liste nere, comunicato per un controllo preventivo dalla Commissione europea alla fine del 2009.

3.6. Sanità pubblica

L'UE ha un programma ambizioso per migliorare la salute dei cittadini nella società dell'informazione e vede grandi possibilità per potenziare l'assistenza sanitaria transfrontaliera attraverso le tecnologie informatiche. Tuttavia, è ovvio che rafforzare l'assistenza sanitaria transfrontaliera attraverso l'uso della tecnologia dell'informazione ha forti implicazioni sulla protezione dei dati personali.

A partire dal 2008 la Commissione ha adottato o proposto iniziative concrete in questo ambito. La Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla telemedicina e una raccomandazione sull'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi elettronici di registrazione sanitaria. Inoltre ha migliorato il sistema di allarme rapido e di reazione in relazione alle malattie trasmissibili e ha proposto una legislazione sui diritti



Il GEPD è stato coinvolto attivamente per la prima volta in quest'area sensibile.

trapianto di organi e della farmacovigilanza transfrontaliera (rilevazione e analisi degli effetti nocivi dei medicinali).

Il GEPD ha espresso la preoccupazione generale secondo cui la maggior parte di questi testi contengono soltanto mere dichiarazioni d'intenti sulla protezione dei dati. Viene menzionata la questione della protezione dei dati e viene fatto riferimento alla legge applicabile sulla protezione dei dati, ma non viene proposta alcuna regola concreta che assicuri effettivamente la conformità ai requisiti di protezione dei dati e garantisca che gli Stati membri applichino queste regole in modo costante. Sembra mancare una visione coerente della protezione dei dati nel settore dell'assistenza sanitaria.

Ciò può essere spiegato parzialmente dalla mancanza di consapevolezza della protezione dei dati all'interno del settore della sanità pubblica, come rispecchiato a livello comunitario dalla mancanza di percezione nei dipartimenti responsabili dell'esistenza del GEPD e del dovere di consultarlo. L'esempio più sorprendente a questo riguardo è stato la proposta sulla farmacovigilanza, che non ha quasi menzionato la protezione dei dati e non è stata inviata al GEPD per consultazione.

Il GEPD ha sottolineato ripetutamente che i dati sulla salute sono considerati una categoria di informazioni personali sensibili e che il trattamento di tali dati è vietato in linea di principio. Esistono delle eccezioni, ad esempio quando qualcuno viene sottoposto a una diagnosi medica, ma queste eccezioni devono essere applicate in maniera restrittiva.

Nel proprio parere sulla farmacovigilanza, il GEPD ha evidenziato il principio di necessità e ha messo in discussione l'esigenza di elaborazione dei dati personali nella banca dati europea centralizzata Eudravigilance.

Nel parere sul trapianto di organi, il GEPD ha chiarito il concetto di «anonimizzazione». Ha spiegato che se viene assicurata la tracciabilità degli organi, che significa che il donatore può essere sempre rintracciato, le informazioni accluse non possono mai essere considerate anonime. Poiché le proposte garantivano contemporaneamente la tracciabilità e l'anonimato delle informazioni, hanno dovuto essere adattate ponendo l'enfasi sulla riservatezza delle informazioni anziché sul loro anonimato.



I dati personali devono essere trattati nella banca dati Eurovigilance?

Il GEPD ha sottolineato più volte il fatto che le norme sulla protezione dei dati non vengono messe in atto per ostacolare una cooperazione efficiente nel campo della sanità pubblica. Al contrario, le misure di protezione dei dati sono fondamentali per mantenere la fiducia nella professione medica e nei servizi sanitari in generale.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha decretato che la protezione dei dati personali, in particolare dei dati medici, è di importanza fondamentale per l'esercizio da parte di una persona del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della convenzione. Inoltre, il rispetto della riservatezza dei dati sanitari è un principio vitale. È di importanza cruciale non soltanto tutelare la vita privata di un paziente, ma anche conservare la sua fiducia nella professione medica e nei servizi sanitari in generale ⁽¹⁷⁾.

Il GEPD ha accolto favorevolmente gli inviti della commissione ENVI del Parlamento europeo, che gli hanno permesso di spiegare due dei suoi pareri (sull'assistenza transfrontaliera e sul trapianto di organi). Il GEPD si è dichiarato soddisfatto del fatto che i suoi suggerimenti abbiano portato all'adozione di diversi emendamenti da parte del Parlamento europeo, sebbene nessuno delle iniziative sia stata ancora adottata.

⁽¹⁷⁾ Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, 17 luglio 2008, *l'contro Finlandia* (ric. 20511/03), punto 38.

Le attività nell'ambito della sanità pubblica hanno spinto il GEPD ad adottare un approccio integrato in relazione ai suoi ruoli consultivi e di supervisione.

La consultazione sulle proposte collegate alla farmacovigilanza è stata abbinata a un'analisi sulla base di una precedente notifica di controllo preventivo del sistema da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). La stessa cosa si è verificata per l'ulteriore sviluppo del sistema di allarme rapido e di reazione in relazione alle malattie trasmissibili da parte della Commissione e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Il GEPD ha fornito osservazioni informali sulla relativa decisione della Commissione e ha avviato un'analisi del sistema dopo aver ricevuto una notifica per un controllo preventivo.

3.7. Accesso del pubblico e dati personali

3.7.1. Introduzione

Il complesso rapporto tra le norme dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti e sulla protezione dei dati ha coinvolto il GEPD per diversi anni. Nel 2009, il GEPD ha partecipato alla discussione sulla modifica della legislazione dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti ed è intervenuto in cause dinanzi alle Corti UE, compresa la causa *Bavarian Lager*. Inoltre, il primo ricorso presentato al

Tribunale contro una decisione del GEPD in merito a un reclamo riguardava questo tema.

3.7.2. Modifica della legislazione dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti

Dopo aver preso nota delle discussioni in corso nel Parlamento europeo riguardo alla modifica della legislazione dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti, il GEPD ha sintetizzato in brevi osservazioni le opinioni espresse nel suo parere del 30 giugno 2008. Il GEPD ha evidenziato le conseguenze negative di alcune modifiche presentate in Parlamento per il rapporto tra entrambi i diritti. Il GEPD si è dichiarato soddisfatto del fatto che il risultato dei voti nella sessione plenaria abbia rispecchiato quasi completamente il suo approccio.

In un comunicato stampa pubblicato dopo il voto il GEPD ha dichiarato: «Queste modifiche creano chiarezza ed evitano un'applicazione eccessivamente zelante delle norme sulla protezione dei dati in questo ambito. Esse confermano che la protezione dei dati non ostacola la rivelazione pubblica di informazioni personali nei casi in cui la persona coinvolta non abbia un motivo legittimo per mantenere la segretezza sui dati».

Il GEPD ha spiegato oralmente il proprio parere nell'ambito del gruppo di lavoro del Consiglio sull'informazione. Nonostante gli sforzi della presidenza svedese per fare adottare la modifica in Consiglio nella seconda metà del 2009, la relativa discussione è stata rallentata a causa di un conflitto procedurale tra la Commissione e il Parlamento, un conflitto che è rimasto tuttora insoluto.

3.7.3. Appello nella causa Bavarian Lager

La causa *Bavarian Lager* riguardava il rifiuto della Commissione di rivelare cinque nomi contenuti in un documento della Commissione. La Commissione ha presentato appello contro la sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2007 e l'udienza della Corte di giustizia ha avuto luogo il 16 giugno 2009. Durante tale udienza il GEPD si è dichiarato a favore della conferma della sentenza del Tribunale. Pur avendo respinto il ricorso della Commissione nelle sue conclusioni del 15 ottobre 2009, l'avvocato generale Sharpston non ha condiviso il

ragionamento del Tribunale, come sostenuto dal GEPD. Poiché le conclusioni dell'avvocato generale erano basate su un ragionamento che non era stato discusso affatto tra le parti, il GEPD e la Commissione hanno chiesto che la Corte riaprisse la procedura orale.

3.7.4. Altre cause del Tribunale sull'accesso del pubblico e sulla protezione dei dati

La causa *Dennekamp* discussa dal Tribunale riguardava il rifiuto del Parlamento di rivelare documenti che indicavano quali membri del Parlamento europeo fossero iscritti anche al regime di pensione complementare. Da un punto di vista legale, la causa può essere vista come una specifica della causa *Bavarian Lager*. Per questo motivo, il GEPD è intervenuto nella causa.

La prima causa mai intentata contro una decisione del GEPD è stata promossa dalla signora Kitou il 3 aprile 2009, che era in disaccordo con una decisione del GEPD in cui quest'ultimo concludeva che le norme sulla protezione dei dati non avrebbero ostacolato una rivelazione pubblica da parte della Commissione del fatto che lei avesse lavorato presso la Commissione in determinati periodi.

Al momento della pubblicazione della presente relazione, entrambe le cause sono ancora pendenti.

Altre due importanti cause del Tribunale, anch'esse ancora pendenti, sono quelle promosse dal signor Pachtitis contro la Commissione e l'EPSO, dinanzi al Tribunale e al Tribunale della funzione pubblica. L'oggetto di queste cause è diverso da quelli descritti precedentemente perché in questo caso il candidato chiedeva di avere accesso ai *propri* dati personali, accesso che la Commissione ha rifiutato in base alla legislazione dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti. Nella memorie scritte e durante l'udienza dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, tenutasi il 1° dicembre 2009, il GEPD ha sostenuto che la richiesta di accesso avrebbe dovuto essere considerata ai sensi delle norme sulla protezione dei dati e che quelle norme avrebbero dovuto essere applicate dalla Commissione di propria iniziativa.

Nella discussione sulla modifica delle norme dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti, il GEPD ha sostenuto che questo obbligo dovrebbe essere

incluso nella premessa del regolamento modificato. Questo suggerimento è stato appoggiato dal Parlamento europeo.



Il rapporto complesso tra questi due diritti fondamentali impegna il GEPD.

3.8. Altre tematiche

3.8.1. Sistema di informazione del mercato interno (IMI)

Nel 2009, il GEPD ha continuato a essere coinvolto da vicino nello sviluppo del sistema di informazione del mercato interno (IMI), probabilmente l'esempio più sorprendente di cooperazione amministrativa attraverso la condivisione di informazioni e uno strumento di ulteriore integrazione europea. Il sistema IMI è diventato operativo (oltre 4 500 autorità competenti sono state registrate per utilizzare IMI entro la fine del 2009) e sono state adottate molte disposizioni per integrare nel sistema misure di protezione dei dati.

Il GEPD ha accolto favorevolmente questi sforzi, ma allo stesso tempo ha sottolineato coerentemente l'importanza di un quadro operativo più completo perché il funzionamento dell'IMI possa fornire una certezza legale e un livello più elevato di protezione dei dati, preferibilmente attraverso un regolamento del Consiglio e del Parlamento.

3.8.2. Altri pareri

Il GEPD ha formulato inoltre alcuni pareri su tematiche in cui la protezione dei dati non era la questione centrale, pur essendovi un collegamento con l'elaborazione dei dati personali. Tali pareri riguardavano una proposta di direttiva del Consiglio che imponesse un obbligo agli Stati membri di

mantenere scorte minime di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; una proposta di regolamento del Consiglio che istituiva un sistema di controllo comunitario per garantire la conformità alle norme della politica comune della pesca e una raccomandazione a favore di un regolamento del Consiglio riguardante la raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea.

3.9. Prospettive per il futuro

3.9.1. Sviluppi tecnologici

Come indicato nella relazione annuale del GEPD per il 2007, la società dell'informazione non dovrebbe più essere considerata come un ambiente parallelo virtuale, ma sempre più come un mondo complesso e interattivo intrecciato con il mondo fisico degli individui. La convergenza di questi due mondi è favorita dal sempre maggior numero di collegamenti creati tramite l'uso innovativo delle tecnologie esistenti e lo sviluppo di tecnologie nuove e emergenti. Questa tendenza è naturale e positiva e porterà alla fine a un'integrazione completa in cui la società dell'informazione sarà semplicemente parte della società.

Tuttavia, la proliferazione di questi collegamenti tende a offuscare i confini tra gli ambienti che potrebbero non essere attualmente regolamentati dallo stesso quadro giuridico e quindi genera incertezze legali che possono compromettere la fiducia ed essere dannose per lo sviluppo della società dell'informazione.

Gli esempi riportati di seguito illustrano alcuni di questi collegamenti:

- **CCTV «intelligenti»:** questi sistemi vengono utilizzati spesso per indagini relative a particolari incidenti e alla successiva repressione dei reati correlati. Abbinati al software di riconoscimento del volto e collegati a banche dati private o pubbliche quali le reti sociali, le immagini del CCTV in tempo reale (il mondo reale) potrebbero essere arricchite da dati aggiuntivi online (il mondo digitale).
- **Internet degli oggetti:** questo concetto generale è definito nella comunicazione della Commissione ⁽¹⁸⁾ pubblicata nel giugno 2009.

⁽¹⁸⁾ «L'Internet degli oggetti — Un piano d'azione per l'Europa», COM(2009) 278 def., del 18 giugno 2009, http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/documents/commiot2009.pdf



La società dell'informazione diventa interamente interconnessa con il mondo fisico della singola persona.

Queste reti di oggetti interconnessi muniti di etichetta («tag») stabiliranno ovviamente dei collegamenti tra la natura fisica di tali oggetti (ad esempio la loro posizione, situazione, attività, comportamento, proprietà) e le informazioni online ad essi correlate, che vengono continuamente alimentate da una rete di sensori. In questo nuovo ambiente, il lungo ciclo di vita di alcuni oggetti muniti di etichetta (ad esempio, pneumatici, vetri) consoliderà i collegamenti e fornirà con il passare del tempo informazioni ancora più accurate sugli oggetti e sui loro proprietari.

- **Il frigorifero intelligente:** si tratta di un esempio, fin troppo citato, di collegamento tra gli apparecchi di casa e cucina e fornitori online. Anche se il controllo dinamico dell'uso del frigorifero in casa è considerato inaccettabile, il trattamento dei dati prodotti dallo stesso frigorifero e comunicati ai fornitori online può essere regolato da diverse leggi applicabili.
- **Pubblicità comportamentale online:** l'elaborazione e la correlazione di un'ampia varietà di dati relativi al comportamento online degli individui producono profili esatti che possono essere utilizzati per adeguare gli annunci ad ogni individuo. I browser web e/o i nuovi dispositivi di comunicazione forniscono dati sulla posizione e sui modelli di movimento associati ad altri dispositivi, oggetti, persone, negozi, ecc, i quali, aggiunti ai dati sul comportamento online, possono aiutare a completare i profili degli utenti.

La convergenza di questi due mondi in uno spazio senza confini per l'individuo sta creando indubbiamente nuove sfide per il quadro giuridico di protezione dei dati e della vita privata dell'UE. L'obiettivo è naturalmente quello di conciliare in maniera chiara gli ambienti online e offline in un unico quadro generale armonizzato o almeno di attuare una maggiore interoperabilità tra loro, per non compromettere la fiducia in questa promettente era digitale.

3.9.2. Sviluppi nel campo della politica e della legislazione

Al momento della pubblicazione della presente relazione annuale sono in corso (o sono avvenuti) importanti sviluppi, che determineranno il contesto della politica e della legislazione nel 2010:

- Il fatto più importante è l'entrata in vigore del **trattato di Lisbona**, che ha rafforzato l'importanza della protezione dei dati nel quadro del trattato, richiedendo al tempo stesso un'adeguata risposta legislativa.
- Il **programma di Stoccolma** ha sottolineato in maniera particolare la protezione dei dati. Evidenzia l'importanza della protezione dei diritti fondamentali nella società dell'informazione e considera la protezione dei dati quale requisito indispensabile allo scambio di informazioni allo scopo di salvaguardare la sicurezza della società.

- Una **nuova Commissione** ha iniziato il proprio lavoro con elevate ambizioni per la protezione dei dati e della vita privata. Il nuovo commissario europeo per la Giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza continua a citare un quadro completo per la protezione dei dati come una delle sue priorità principali.
- La nuova Commissione sta lavorando all'**agenda digitale dell'Europa, in cui la protezione dei dati e della vita privata sono presupposti necessari**, con una forte enfasi, ad esempio, sulla tutela della vita privata fin dalla progettazione.
- Vi sono, inoltre, sviluppi importanti che permetteranno all'UE e ai suoi Stati membri di occuparsi in maniera più efficace della **dimensione esterna della protezione dei dati**, non soltanto rispetto agli Stati Uniti, quale parte interessata più importante nello scambio dei dati, ma anche su una scala più ampia, attraverso l'ulteriore sviluppo di standard globali.

Questi sviluppi diventeranno naturalmente più concreti quando la nuova Commissione descriverà le proprie ambizioni nei dettagli. Il nuovo programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2010 e il piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma saranno documenti importanti in questo senso. Il GEPD è, naturalmente, particolarmente interessato al follow-up della consultazione pubblica sul quadro futuro per la protezione dei dati.

Tra gli altri ambiti in cui si prevedono nuovi sviluppi rilevanti ai fini del trattamento dei dati personali, vi sono vari strumenti europei nei settori della sanità pubblica, della cooperazione nell'imposizione fiscale, del trasporto (compresi nuovi sviluppi relativi al controllo delle automobili) e del progetto della giustizia elettronica (e-justice).

3.9.3. Priorità per il 2010

Il GEPD stabilirà le sue priorità per il 2010 nel contesto specifico degli sviluppi nel corso dell'anno e proseguirà sulla strada della politica consultiva iniziata nel 2009. Le priorità verranno stabilite nell'inventario 2010, che sarà pubblicato dopo il programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2010, atteso per la fine del marzo 2010.

4

COOPERAZIONE

4.1. Gruppo di lavoro Articolo 29

Il gruppo di lavoro Articolo 29 è stato istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. Si tratta di un organismo consultivo indipendente che si occupa della protezione dei dati personali nell'ambito di tale direttiva ⁽¹⁹⁾. I suoi compiti sono stati definiti nell'articolo 30 della direttiva e si possono riepilogare come segue:

- fornire alla Commissione europea pareri di esperti a livello nazionale su questioni relative alla protezione dei dati;
- promuovere l'applicazione uniforme dei principi generali della direttiva in tutti gli Stati membri mediante la collaborazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati;
- fornire alla Commissione pareri su qualsiasi misura comunitaria che incida sui diritti e sulle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali;

⁽¹⁹⁾ Il gruppo è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di controllo di ciascuno Stato membro, da un rappresentante dell'autorità creata per le istituzioni e gli organismi comunitari (vale a dire il GEPD) nonché da un rappresentante della Commissione. Al segretariato del gruppo provvede la Commissione. Le autorità nazionali di controllo di Islanda, Norvegia e Liechtenstein (in quanto partner SEE) sono rappresentate in qualità di osservatori.

- formulare raccomandazioni destinate al pubblico e in particolare alle istituzioni comunitarie su questioni relative alla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali nella Comunità europea.

Il GEPD è membro del gruppo di lavoro Articolo 29 dall'inizio del 2004. L'articolo 46, lettera g), del regolamento (CE) n. 45/2001 prevede che il GEPD partecipi alle attività del gruppo. Il GEPD lo considera una piattaforma molto importante per la cooperazione con le autorità nazionali di controllo. È inoltre evidente che il gruppo debba svolgere un ruolo centrale nell'applicazione uniforme della direttiva e nell'interpretazione dei suoi principi generali.

Nel 2009 il gruppo ha concentrato le proprie attività sugli elementi individuati nel suo programma di lavoro 2008-2009, ovvero:

- migliorare l'applicazione della direttiva 95/46/CE;
- garantire la protezione dei dati nei trasferimenti internazionali;
- garantire la protezione dei dati in relazione alle nuove tecnologie;
- migliorare l'efficacia del gruppo di lavoro Articolo 29.

Il gruppo ha adottato diversi documenti a questo riguardo, tra cui:

- **migliorare l'attuazione della direttiva 95/46/CE:** contributo comune sul futuro della tutela della vita privata, in risposta alla consultazione della Commissione europea sul quadro normativo per il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali (WP168);
- **trasferimenti internazionali:** parere 3/2009 sulla proposta di decisione della Commissione relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi, a norma della direttiva 95/46/CE (trasferimento da responsabile a incaricato del trattamento) (WP161); pareri sull'adeguatezza di Andorra (WP166) e Israele (WP165);
- **nuove tecnologie:** parere sulle reti sociali online (WP163); parere sulle proposte che modificano la direttiva 2002/58/CE sulla vita privata e sulle comunicazioni elettroniche (direttiva e-privacy) (WP159).

Il gruppo ha reagito agli sviluppi nel campo delle **nuove tecnologie** e ha seguito l'attuazione del proprio parere sui **motori di ricerca** adottato nel 2008 organizzando un'indagine tra i fornitori dei servizi dei motori di ricerca.

Il gruppo di lavoro e il GEPD hanno collaborato da vicino a tematiche relative alle nuove sfide nel campo della protezione dei dati. Oltre a una stretta collaborazione riguardo al **futuro del quadro di protezione dei dati**, il gruppo di lavoro e il GEPD hanno elaborato una risposta comune alla consultazione della Commissione «sull'**effetto dell'utilizzo dei body scanner** nel campo della sicurezza dell'aviazione sui diritti dell'uomo, la vita privata, la dignità personale, la salute e la protezione dei dati».

Il GEPD collabora inoltre con le autorità di controllo nazionali nella misura necessaria per l'esercizio delle loro funzioni, in particolare scambiando tutte le informazioni utili e chiedendo o prestando assistenza nell'esecuzione dei loro compiti [articolo 46, paragrafi (f)(i) del regolamento]. A tale collaborazione si procede caso per caso.

La cooperazione diretta con le autorità nazionali sta diventando ancora più importante nel contesto dello sviluppo di grandi sistemi internazionali, come Eurodac, che richiedono un approccio coordinato alla supervisione (cfr. la sezione 4.3).

4.2. Gruppo del Consiglio «Protezione dei dati»

Negli ultimi anni, in diverse presidenze, il gruppo del Consiglio «Protezione dei dati» ha offerto un'opportunità agli Stati membri di discutere delle tematiche sulla protezione dei dati nell'attuale ex «primo pilastro». Nel 2009, il gruppo si è riunito soltanto una volta, sotto la presidenza ceca. Il GEPD si è servito di questa occasione per presentare ai rappresentanti degli Stati membri una descrizione delle sue attività.

A causa di un'assenza di iniziative legislative generali sulla protezione dei dati in questo ambito, il gruppo non ha potuto esplicitare completamente le proprie potenzialità. Tuttavia, fungendo da piattaforma di condivisione delle informazioni e offrendo in maniera proattiva la propria competenza, il gruppo potrebbe svolgere un ruolo costruttivo nel contribuire a sviluppare un quadro giuridico completo per la protezione dei dati, un ruolo che verrebbe accolto positivamente dal GEPD.

La presidenza spagnola ha previsto ancora una volta una riunione del gruppo nel marzo 2010.

4.3. Controllo coordinato di Eurodac

L'effettivo controllo di Eurodac si basa sulla stretta collaborazione tra le autorità nazionali di protezione dei dati e il GEPD. Il gruppo di coordinamento del controllo di Eurodac, composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di protezione dei dati e dal GEPD, si è riunito tre volte nel 2009.

Relazione sulla seconda ispezione

Uno dei risultati più significativi di quest'anno ottenuti dal gruppo è stato l'approvazione in giugno della relazione sulla seconda ispezione. La relazione presenta delle conclusioni e raccomandazioni basate sulle risposte ricevute da tutti gli Stati membri. Uno degli obiettivi di questo esercizio è contribuire in maniera efficace alla revisione in corso del quadro Eurodac e di Dublino (cfr. anche la sezione 3.3.2).

Le due questioni principali che sono state esaminate dal gruppo sono: il diritto all'informazione per i richiedenti asilo e i metodi per la valutazione dell'età dei giovani richiedenti asilo. La relazione è stata trasmessa alle principali parti interessate

istituzionali dell'UE, nonché alle organizzazioni internazionali e alle ONG che si occupano delle questioni dell'asilo e dell'immigrazione.

Il diritto all'informazione

Senza informazioni chiare e accessibili, gli individui soggetti al sistema Eurodac non possono esercitare i loro diritti di protezione dei dati.

L'ispezione ha dimostrato che le informazioni fornite ai richiedenti asilo circa i loro diritti e l'utilizzo dei loro dati tendono a essere incomplete, soprattutto sulle conseguenze della presa delle impronte digitali e sul diritto di accesso ai loro dati e di rettifica. Le informazioni fornite variano ampiamente tra gli Stati membri e sono state osservate differenze significative rispetto alle pratiche per i richiedenti asilo e gli immigrati illegali.

Di conseguenza, la relazione ha suggerito che gli Stati membri dovrebbero migliorare la qualità delle informazioni che forniscono in merito alla protezione dei dati. Queste informazioni dovrebbero includere i diritti di accesso e di rettifica nonché la procedura per esercitare tali diritti. Inoltre, le autorità preposte all'attribuzione del diritto d'asilo dovrebbero assicurare che le informazioni siano fornite in maniera coerente sia ai richiedenti asilo che agli stranieri clandestini e siano chiare e facilmente comprensibili. Dovrebbe essere attribuita particolare attenzione a garantire la visibilità e l'accessibilità delle informazioni. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e la condivisione delle esperienze tra le autorità nazionali competenti, incoraggiando un gruppo di lavoro a studiare questa tematica e a sviluppare alla fine pratiche armonizzate.

Valutazione dell'età dei richiedenti asilo

Il regolamento Eurodac stabilisce che si devono prendere le impronte digitali dei ragazzi dai 14 anni in su. Tuttavia sorge spesso un problema nella determinazione dell'età di un bambino che non dispone di alcun documento d'identità affidabile e pertanto vengono utilizzati diversi metodi a livello nazionale.

L'ispezione effettuata dal gruppo si è concentrata sia sui metodi per la valutazione dell'età dei richiedenti asilo (che comportano fastidiosi esami medici) che sulla procedura che accompagna le prove.

Una delle conclusioni era che i metodi per la determinazione dell'età dei richiedenti asilo dovrebbero essere dichiarati chiaramente ed essere resi accessibili al pubblico. È stato suggerito che, per promuovere l'armonizzazione, la Commissione dovrebbe intraprendere una valutazione globale (compresi gli aspetti medici ed etici) dell'affidabilità dei vari metodi di valutazione dell'età utilizzati negli Stati membri.

Inoltre, il richiedente asilo dovrebbe essere autorizzato a chiedere un secondo parere riguardo ai risultati medici e alle conclusioni ricavate da questi senza sostenere spese. Le autorità incaricate di concedere asilo devono tenere conto del margine di errore derivante dall'uso di alcuni esami medici quando prendono decisioni che influiscono sullo status della persona richiedente asilo.

4.4. Terzo pilastro

Il GEPD ha continuato a collaborare con le autorità di controllo comuni (ACC) di Schengen, di Europol, di Eurojust, con il sistema d'informazione doganale (SID) e con il gruppo di lavoro polizia e giustizia» (WPPJ) istituito dalla conferenza europea delle autorità nazionali per la protezione dei dati al fine di per controllare e operare in merito agli sviluppi nella protezione dei dati nell'ambito dell'applicazione della legge.

Il lavoro con le autorità di controllo comuni si è concentrato sullo scambio di informazioni e sulla promozione della coerenza e dei miglioramenti nel controllo della protezione dei dati, soprattutto in vista dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il WPPJ può essere considerato un complemento informale del gruppo di lavoro Articolo 29 per gli ambiti in cui quest'ultimo non è competente, soprattutto l'ex «terzo pilastro». In qualità di membro del WPPJ, il GEPD ha partecipato attivamente alle sue attività, tra cui:

- contribuire al dibattito sul programma di Stoccolma;
- valutare l'impatto della decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia, concentrandosi in particolare sui modi per garantire un approccio armonizzato all'attuazione a livello nazionale;

- monitorare l'attuazione della convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa, il primo trattato internazionale che definisce una politica comune per proteggere la società contro i reati commessi via Internet o altre reti di computer;
- esprimere profonda preoccupazione, in conformità con il parere del GEPD, circa la proposta della Commissione di consentire l'accesso a Eurodac ai fini dell'applicazione della legge;
- compilare un registro della cooperazione e del controllo nell'ambito dell'applicazione della legge nell'UE, adottato successivamente dalla conferenza europea;
- monitorare e migliorare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti tra i paesi europei e non europei nel campo della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, compresa la lotta al terrorismo;
- seguire gli sviluppi in merito all'accordo internazionale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi, nonché il più ampio dibattito sull'istituzione di principi transatlantici nella protezione dei dati;
- contribuire a un documento comune sul futuro della protezione dei dati in Europa, in risposta a una consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea.

Per assicurare la coerenza tra le autorità europee di protezione dei dati, il WPPJ ha collaborato da vicino con il gruppo di lavoro Articolo 29 e ha fatto riferimento alle posizioni adottate dal GEPD.

4.5. Conferenza europea

Le autorità di protezione dei dati degli Stati membri dell'UE e il Consiglio d'Europa si riuniscono annualmente in una conferenza di primavera per dibattere questioni di interesse comune e scambiarsi informazioni e esperienze su vari argomenti. **La conferenza europea delle autorità nazionali per la protezione dei dati si è tenuta a Edimburgo il 23 e 24 aprile 2009.**

Questa conferenza si è occupata in particolare dell'esigenza di una revisione del **quadro europeo sulla protezione dei dati**. Sono state organizzate quattro sessioni intorno a questo tema, tra cui:

- la presentazione di un progetto di relazione realizzato da RAND Europe, commissionato dall'Information Commissioner's Office (ICO) del Regno Unito, dal titolo «Review of the EU data protection Directive», su cui il GEPD ha espresso le proprie osservazioni;
- abbiamo veramente bisogno di una riforma? Altri pareri sui punti di forza e di debolezza della direttiva 95/46/CE;
- quali risultati devono raggiungere le norme per gli individui, la società e i le autorità di controllo?
- il contesto internazionale della regolamentazione.

La conferenza ha adottato una dichiarazione sulla leadership e il futuro della protezione dei dati in Europa, evidenziando il ruolo delle autorità preposte alla protezione dei dati in questo dibattito. La conferenza ha adottato inoltre una risoluzione sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Inoltre, la conferenza ha fornito l'occasione per riferire in merito alle riunioni semestrali del seminario sul trattamento di casi, cui partecipano membri del personale delle autorità europee di protezione dei dati allo scopo di scambiare idee sulle migliori pratiche. I seminari del 2009 si sono tenuti a Praga (Repubblica ceca) e a Limassol (Cipro). Il prossimo seminario sul trattamento di casi si terrà a Bruxelles nella primavera del 2010.

La prossima conferenza europea sarà ospitata dall'autorità ceca di protezione dei dati a Praga il 29 e il 30 aprile 2010.

4.6. Conferenza internazionale

Le autorità di protezione dei dati e i garanti della privacy provenienti dall'Europa e da altre parti del mondo, tra cui Canada, America latina, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Giappone, e da altre giurisdizioni della regione Asia-Pacifico da molti anni si riuniscono ogni anno in autunno nell'ambito di

una conferenza. Quest'anno, la conferenza **internazionale delle autorità nazionali per la protezione dei dati è stata organizzata dall'autorità spagnola di protezione dei dati a Madrid il 4-6 novembre 2009** e ha visto affluire più di un migliaio di partecipanti, il maggior numero mai raggiunto. Il suo tema principale è stato: «Privacy: today is Tomorrow».

Sono state organizzate alcune sessioni plenarie per discutere delle seguenti tematiche:

- una società sotto sorveglianza? Impegno a favore di un equilibrio tra sicurezza e vita privata;
- dove va Internet?
- vita privata e responsabilità aziendale;
- protezione della vita privata dei minori: una missione prioritaria;
- tutela della vita privata sin dalla progettazione;
- verso una regolamentazione globale in materia di vita privata: proposte e strategie.

Una delle tematiche principali della conferenza è stata la protezione dei dati come elemento

strategico nell'ambito del commercio e dei trasferimenti internazionali di dati in un mondo globalizzato. La conferenza è stata un'occasione per osservare un aumento della domanda da parte delle parti interessate, compresa la società civile e l'industria, di un quadro transfrontaliero armonizzato di protezione dei dati. È in questo spirito che la conferenza ha adottato una risoluzione che accoglie positivamente i progetti di standard internazionali sulla protezione dei dati e della vita privata. Questi standard sono il risultato di un anno di intenso lavoro di preparazione coordinato dall'autorità spagnola e rappresentano il primo passo verso uno strumento internazionale vincolante.

I sistemi di sorveglianza sono un'altra delle questioni trattate in maniera approfondita a Madrid, soprattutto quelli basati su aspetti del corpo umano, ad esempio la biometria, il cui impiego si sta diffondendo a vari ambiti della vita quotidiana.

Alla conferenza hanno partecipato sia il Garante sia il Garante aggiunto. Il Garante ha presieduto la sessione parallela «Determining the applicable law in a world of globalisation» e il Garante aggiunto è intervenuto nella sessione parallela su «Private life at work?».

La prossima conferenza si terrà a Gerusalemme il 27-29 ottobre 2010.



Intervento di Peter Hustinx in occasione della conferenza internazionale delle autorità nazionali per la protezione dei dati (Madrid, 4-6 novembre 2009).

4.7. Iniziativa di Londra

Nella 28ª conferenza internazionale, tenutasi a Londra nel novembre del 2006, è stata presentata una dichiarazione intitolata «Comunicare e rendere più efficace la protezione dei dati», che ha ricevuto un sostegno generale dalle autorità di protezione dei dati in tutto il mondo. Si è trattato di un'iniziativa congiunta del presidente dell'autorità francese per la protezione dei dati (CNIL), del commissario per l'informazione del Regno Unito e del GEPD (detta da allora «iniziativa di Londra»). In quanto uno dei principali artefici dell'iniziativa, il GEPD si è impegnato a contribuire attivamente al follow-up con le autorità nazionali di protezione dei dati ⁽²⁰⁾.

Nell'ambito dell'iniziativa di Londra si sono tenuti alcuni seminari per scambiare esperienze e condividere le migliori pratiche in vari settori quali la comunicazione, l'attuazione e la pianificazione strategica.

Nell'aprile 2009 il GEPD ha organizzato un seminario a Bruxelles destinato alle autorità di protezione dei dati per uno scambio delle migliori pratiche sul tema «Come rispondere alle violazioni della sicurezza». Questo laboratorio a numero chiuso ha fornito inoltre un contributo a una seminario con altre parti interessate su questo tema, organizzata dal GEPD insieme all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e ospitata dal Parlamento europeo nell'ottobre 2009.

4.8. Organizzazioni internazionali

Nel novembre 2009, il GEPD e l'Istituto universitario europeo (IUE) hanno iniziato i preparativi per un terzo seminario sulla protezione dei dati nelle organizzazioni internazionali, che si terrà nella primavera del 2010 a Firenze.

In seguito alla risoluzione sulla protezione dei dati e sulle organizzazioni internazionali, adottata nel 2003 alla conferenza internazionale di Sydney ⁽²¹⁾, il GEPD, insieme al Consiglio d'Europa, all'OCSE e all'Ufficio europeo dei brevetti, ha organizzato

due seminari tenutisi a Ginevra (2005) e a Monaco di Baviera (2007). Le organizzazioni internazionali, che non sono soggette alle leggi nazionali, spesso non dispongono di un quadro giuridico per la protezione dei dati. Questi eventi hanno evidenziato il loro crescente interesse sia nella protezione dei dati personali sia nel garantire la conformità all'interno delle loro organizzazioni.

In questo terzo seminario, il GEPD intende incentrare il dibattito sulle seguenti tematiche:

- governance della protezione dei dati nelle organizzazioni internazionali;
- conformità in concreto, in particolare nella gestione dei dati sulle risorse umane;
- sfide tecnologiche e misure di sicurezza correlate;
- uso della biometria alle frontiere e per scopi di sicurezza interna.

⁽²⁰⁾ Cfr. Relazione annuale 2006, punti 4.5 e 5.1.

⁽²¹⁾ http://www.privacyconference2008.org/adopted_resolutions/5-SYDNEY2003/SYDNEY-EN4.pdf



COMUNICAZIONE

5.1. Introduzione

L'informazione e la comunicazione svolgono un ruolo centrale nell'assicurare la visibilità delle principali attività del GEPD e nel sensibilizzare il pubblico sull'operato del GEPD e sulla protezione dei dati in generale. Si tratta di una questione particolarmente importante, poiché il GEPD è ancora un'istituzione relativamente nuova e la conoscenza del suo ruolo al livello dell'UE deve essere quindi consolidata ulteriormente. I primi anni che seguono la creazione dell'istituzione sono stati incentrati principalmente su questo obiettivo, che ha dato generalmente i suoi frutti in termini di maggiore visibilità. Indicatori quali il maggior numero di richieste di informazioni ricevute dai cittadini dell'UE, consultazioni da parte dei media, abbonati al bollettino, nonché gli inviti a parlare alle conferenze e il traffico sul sito Internet lasciano ritenere che il GEPD sia diventato un punto di riferimento per i temi della protezione dei dati.

La maggiore visibilità del GEPD a livello istituzionale è particolarmente importante per i suoi tre ruoli principali: ovvero il ruolo di sorveglianza rispetto a tutte le istituzioni europee e agli organi coinvolti nel trattamento dei dati personali; il ruolo consultivo riguardo a quelle istituzioni (Commissione, Consiglio e Parlamento) che sono coinvolte nello sviluppo e nell'adozione di atti legislativi e politiche che possono avere un effetto sulla protezione dei dati personali e il ruolo di cooperazione relativa alle autorità nazionali di controllo e ai vari organi di controllo nel campo della sicurezza e della giustizia.

Sensibilizzare il pubblico e migliorare la comunicazione su aspetti importanti della protezione dei dati era altresì uno dei principali obiettivi dell'iniziativa di Londra (cfr. anche punto 4.7.). Un risultato importante del primo seminario al riguardo è rappresentato dalla creazione di una rete di responsabili della comunicazione (con la partecipazione del GEPD). Le autorità di protezione dei dati usano tale rete per scambiare le migliori pratiche e realizzare progetti specifici, quali lo sviluppo di azioni congiunte in caso di eventi rilevanti.

Le attività nel 2009 sono state dedicate principalmente al miglioramento e allo sviluppo degli strumenti di informazione e comunicazione introdotti durante i primi anni dell'istituzione, con l'obiettivo di comunicare in maniera più efficace e di migliorare il raggio d'azione sia nell'amministrazione dell'UE che nel pubblico generale.

Il Garante e il Garante aggiunto hanno investito un notevole tempo e impegno nella spiegazione della loro missione e nella sensibilizzazione in materia di protezione dei dati e in una serie di questioni specifiche in diversi discorsi tenuti nel corso dell'anno (cfr. allegato G).

5.2. «Caratteristiche» della comunicazione

La politica del GEPD in materia di comunicazione deve informarsi alle caratteristiche specifiche rilevanti alla luce del periodo di vita dell'istituto, delle sue dimensioni e delle sue funzioni. È quindi neces-

sario un approccio su misura che si avvalga degli strumenti più adeguati per mirare al pubblico giusto, pur rimanendo al tempo stesso adattabile a vari vincoli e requisiti.

Pubblico e gruppi di riferimento

Diversamente dalla maggior parte delle altre istituzioni e degli altri organi dell'UE, le cui politiche e attività in materia di comunicazione si collocano su un piano generale, rivolgendosi ai cittadini dell'UE nel loro insieme, la sfera d'azione diretta del GEPD è molto più distinta. Essa è primariamente rivolta alle istituzioni e agli organismi comunitari, alle persone cui si riferiscono i dati in generale e al personale dell'UE in particolare, agli attori politici dell'UE nonché ai «colleghi della protezione dei dati». Pertanto, la politica del GEPD in materia di comunicazione non passa necessariamente attraverso una strategia di «comunicazione di massa». Invece, la sensibilizzazione dei cittadini dell'UE negli Stati membri alle questioni legate alla protezione dei dati dipende essenzialmente da un approccio più indiretto, principalmente attraverso le autorità di protezione dei dati a livello nazionale, e dal ricorso a centri d'informazione e punti di contatto.

Il GEPD, tuttavia, contribuisce ad aumentare la sua visibilità verso il pubblico, in particolare attraverso una serie di strumenti di comunicazione (sito Inter-

net, newsletter e altro materiale informativo), contatti periodici con le parti interessate (per es. visite di studenti all'ufficio del GEPD) e la partecipazione ad eventi pubblici, riunioni e conferenze.

Politica linguistica

La politica del GEPD in materia di comunicazione deve anche tener presente il carattere specifico del suo settore di attività. Le questioni relative alla protezione dei dati possono effettivamente essere considerate alquanto tecniche e oscure per i non esperti, pertanto il linguaggio che il GEPD utilizza per comunicare dovrebbe essere adattato di conseguenza. Quando si tratta di strumenti di informazione e di comunicazione destinati ad ogni tipo di pubblico occorre utilizzare uno stile chiaro e comprensibile, che eviti inutili parole in gergo. Si stanno perciò compiendo continui sforzi in tal senso, anche allo scopo di correggere l'immagine eccessivamente «giuridica» della protezione dei dati.

In caso di pubblico più specializzato (quale i media, gli esperti in materia di protezione dei dati, soggetti interessati dell'Unione europea) l'utilizzo di termini tecnici e giuridici è più opportuno. Di conseguenza, può rivelarsi necessario comunicare la «stessa notizia» con un formato e uno stile adeguati, che tengano opportunamente conto del tipo di destinatari.



Peter Hustinx intervistato da un giornalista.

5.3. Relazioni con i media

Il GEPD intende essere quanto più accessibile ai giornalisti per consentire al pubblico di seguire il suo operato. Tiene regolarmente informati i media soprattutto con comunicati stampa, interviste, dibattiti di fondo e conferenze stampa. La frequente gestione delle richieste che riceve periodicamente dai media consente ulteriori contatti regolari con i media.


Nel 2009, il servizio stampa ha diffuso 14 **comunicati stampa**. La maggior parte di essi riguardavano pareri su nuovi atti legislativi di grande interesse per il pubblico. Tra le questioni trattate figurano il riesame della direttiva e-privacy, l'accesso del pubblico ai documenti UE, il nuovo programma di Stoccolma nell'ambito della giustizia e degli affari interni, i sistemi di trasporto intelligenti nel trasporto stradale, l'accesso ad Eurodac per attività di contrasto e la nuova agenzia per i sistemi informatici su vasta scala.

I comunicati stampa sono pubblicati sul sito Internet del GEPD e nella banca dati interistituzionale dei comunicati stampa della Commissione europea (RAPID) in inglese e francese e quindi distribuiti a una rete periodicamente aggiornata di giornalisti e parti interessate. Le informazioni diffuse con i comunicati stampa si traducono di norma in una

copertura mediatica importante, in quanto sono spesso riprese dalla stampa specializzata e non, oltre ad essere pubblicate nei siti istituzionali e non, che vanno tra l'altro dalle istituzioni e organismi dell'UE, alle ONG, alle istituzioni accademiche e alle società che si occupano di tecnologie dell'informazione.

Nel 2009, il GEPD ha rilasciato circa 20 **interviste** a giornalisti della carta stampata, delle emittenti radiotelevisive e dei media elettronici in tutta Europa, con un numero significativo di richieste provenienti dalla stampa tedesca, austriaca, olandese e belga. Ne sono scaturiti una serie di articoli nella stampa nazionale, internazionale e comunitaria e su pubblicazioni e siti web specializzati in temi di informatica e interviste in radio e televisione (ad esempio il canale televisivo franco-tedesco ARTE, la radio olandese, la televisione svedese e danese). Le interviste hanno spaziato su temi orizzontali quali la sicurezza dei dati europea, la tendenza verso una società della sorveglianza e le sfide attuali e future nel campo della protezione dei dati e della vita privata. Inoltre, hanno trattato di questioni più specifiche, tra cui il nuovo accordo SWIFT UE-USA, i passaporti biometrici e le banche dati delle impronte digitali, il nuovo obbligo di notificazione delle violazioni dei dati contenuto nella riformata direttiva e-privacy e l'effetto del trattato di Lisbona sulla protezione dei dati.

Temi principali per le richieste provenienti dalla stampa nel 2009



* Compresa la nuova disposizione in materia di violazione di dati personali.

** Compresi i motori di ricerca, le nuove applicazioni online e i motori di ricerca.

*** Principalmente Eurodac, SID e VIS.

Le richieste dei media pervengono regolarmente e comprendono generalmente richieste di osservazioni del GEPD e richieste di chiarimenti o di informazioni. Nel 2009, l'attenzione dei media si è concentrata principalmente sui temi del trasferimento dei dati (ad esempio il dibattito su un nuovo accordo SWIFT), il riesame della direttiva e-privacy (in particolare la nuova disposizione sulle notificazioni obbligatorie delle violazioni della sicurezza), le preoccupazioni in merito alla privacy in Internet, compresi i motori di ricerca, le nuove applicazioni online e le reti sociali e le banche dati UE di grandi dimensioni. Altre tematiche di grande interesse per la stampa sono state anche l'accesso ai documenti dell'UE e le nuove tecnologie (come l'RFID e il cloud computing).


5.4. Richieste d'informazioni e di pareri

Il numero di richieste di informazioni o di assistenza da parte del pubblico è rimasto sostanzialmente

stabile nel 2009 (174 richieste rispetto a 180 nel 2008). Le richieste provengono da una vasta gamma di persone e attori, dalle parti interessate operanti nell'ambiente UE e/o attive nel settore della privacy/protezione dei dati e della tecnologia dell'informazione (studi legali, consulenti, lobbisti, ONG, associazioni, università ecc.) ai cittadini che chiedono maggiori informazioni sulle questioni inerenti alla privacy o che chiedono assistenza per risolvere questioni o problemi con cui sono confrontati. Le richieste sono principalmente inoltrate tramite l'account di posta elettronica generale del GEPD.

La prima categoria di richieste ricevute nel 2009 riguarda reclami presentati dai cittadini dell'UE per i quali il GEPD non ha competenza. Questi reclami si riferivano per lo più a presunte violazioni della protezione dei dati da parte di società o autorità pubbliche nazionali, siti web non appartenenti alla UE o reti sociali online. Altri riguardavano una presunta violazione della privacy durante un procedimento giudiziario e una

Principali ambiti di richieste di informazioni presentate dal pubblico nel 2009



- Reclami per i quali il GEPD non è competente
- Legislazione nazionale sulla protezione dei dati
- Legislazione UE sulla protezione dei dati
- Attività del GEPD e pareri consultivi
- Flussi transfrontalieri di dati
- Dati sanitari
- Studi sulla protezione dei dati
- Protezione dei dati e trattato di Lisbona
- Body scanner
- Altro

richiesta di appello contro una decisione di un'autorità nazionale di protezione dei dati. Poiché questo tipo di reclami non rientra nella competenza del GEPD, viene inviata una risposta che specifica il mandato del GEPD e suggerisce all'autore del reclamo di rivolgersi all'autorità pertinente, solitamente l'autorità nazionale di protezione dei dati dello Stato membro di appartenenza.

La seconda categoria di richieste ricevute nel 2009 si riferisce alla legislazione sulla protezione dei dati negli Stati membri dell'UE e/o alla relativa attuazione. In tali casi, il GEPD consiglia al soggetto interessato di mettersi in contatto con l'autorità di protezione dei dati pertinente e, se del caso, con l'unità di protezione dei dati della Commissione europea.

Le rimanenti categorie di richieste di informazioni rientrano principalmente nell'ambito di competenza del GEPD e hanno ottenuto pertanto risposte sostanziali. Tra di esse vi erano domande relative alla legislazione comunitaria sulla protezione dei dati, alle attività del GEPD, ai flussi di dati fuori dai confini, alle nuove disposizioni sulla protezione dei dati contenute nel trattato di Lisbona e alle preoccupazioni relative alla protezione dei dati legate all'uso dei body scanner negli aeroporti.

5.5. Visite di studio

Come parte integrante degli sforzi volti ad accrescere ulteriormente la conoscenza della protezione dei dati, nonché ai fini dell'interazione con il mondo accademico, il GEPD accoglie regolarmente visite di gruppi di studenti specializzati in diritto europeo, protezione dei dati e/o questioni di sicurezza informatica. Nell'ottobre 2009, ad esempio, l'ufficio del GEPD ha accolto un gruppo di studenti di diritto internazionale ed europeo dell'università di Grenoble, in Francia, per presentare il proprio ruolo ed attività e discutere di questioni di protezione dei dati in relazione alla lotta al terrorismo. Tra gli altri gruppi di visitatori vi erano studenti austriaci di un master in amministrazione pubblica e studenti dell'università di Tilburg nei Paesi Bassi.

Al fine di raggiungere un pubblico più giovane, l'ufficio del GEPD ha accolto inoltre un gruppo di studenti austriaci delle scuole superiori, con i quali il personale ha discusso di temi relativi alla protezi-

one dei dati particolarmente interessanti per loro, quali le reti sociali online e la protezione dei minori in Internet.

5.6. Strumenti informativi online

Sito Internet

Il sito Internet continua ad essere il canale di comunicazione e lo strumento d'informazione più importante del GEPD. Viene aggiornato quasi quotidianamente. Esso costituisce altresì il mezzo attraverso il quale i visitatori possono accedere ai vari documenti prodotti nell'ambito delle attività del GEPD (ad esempio, pareri su controlli preventivi e proposte di legislazione UE, priorità di lavoro, pubblicazioni, discorsi e contributi scritti, comunicati stampa, newsletter, informazioni su eventi).

Sviluppi di contenuti

Nel 2009, oltre a un aggiornamento per tenere conto della nomina del Garante e del Garante aggiunto per il secondo mandato del GEPD, sono stati pubblicati nuovi strumenti di informazione per rispondere ulteriormente alle aspettative dei visitatori e realizzare una migliore comprensione delle attività del GEPD. Tali miglioramenti hanno incluso la pubblicazione di un glossario dei termini relativi alla protezione dei dati personali e una sezione «Domande e risposte».

Inoltre, è stato effettuato un aggiornamento completo di tutte le pagine del sito Internet prima dell'introduzione di una versione tedesca nel corso del 2010, oltre alle versioni inglese e francese. È in corso di realizzazione, inoltre, lo sviluppo di una sezione sulle «Domande più frequenti» per fornire risposte mirate a diversi profili e pubblico (ad esempio personale UE, visitatori, candidati a posti vacanti nelle istituzioni e negli organismi comunitari).

Sono previsti ulteriori miglioramenti al sito Internet, che comprenderanno l'introduzione di un modulo di reclamo online, lo sviluppo del registro delle notificazioni e una revisione della pagina iniziale allo scopo di dare maggiore rilevanza alle ultime notizie sulle attività del GEPD.

Sviluppi tecnici e traffico

Nel 2009, nell'ambito dell'impegno in corso per migliorare le prestazioni del sito Internet, sono state migliorate molte caratteristiche, alcune meno visibili di altre, (ad esempio, lo strumento di ricerca avanzata).

Un'analisi dei dati sul traffico e sulla navigazione indica che il sito Internet ha ricevuto nel 2009 un totale di 92 884 visitatori individuali, con più di 8 000 visite al mese in gennaio, marzo, aprile, ottobre e novembre. Oltre alla pagina iniziale, le pagine riguardanti i contatti, la supervisione e la consultazione sono tra le più consultate del sito, sebbene siano molto visitate anche quelle relative alle notizie, alle pubblicazioni e agli eventi. Le statistiche mostrano inoltre che la maggior parte dei visitatori accedono al sito Internet tramite un indirizzo diretto, un segnalibro, un collegamento in un e-mail o un collegamento da un altro sito, come il portale Europa o il sito Internet di un'autorità nazionale di protezione dei dati. I collegamenti dei motori di ricerca vengono utilizzati soltanto da un numero molto esiguo di visitatori. Queste cifre ci inducono a ritenere che il sito Internet del GEPD venga consultato da un gruppo di visitatori regolari che si fidano dei suoi contenuti.

Newsletter

La «Newsletter» rimane uno strumento efficace per informare sulle ultime attività del GEPD e per richiamare l'attenzione sulle recenti aggiunte al sito Internet. Fornisce informazioni attinenti agli ultimi pareri del GEPD sulle proposte legislative dell'UE e sui controlli preventivi e contiene ragguagli su conferenze e altri eventi organizzati nel settore e su discorsi recenti del Garante e del Garante aggiunto. La rivista è accessibile sul sito internet del GEPD, su cui è disponibile, alla pagina dedicata, una funzione di abbonamento.

Nel 2009 ne sono state pubblicate cinque, in media con periodicità bimensile. La rivista è pubblicata in inglese e in francese, ed è prevista una versione in tedesco nel corso del 2010.

Il numero di abbonati è aumentato passando da circa 880 alla fine del 2008 a circa 1 200 alla fine del 2009. Fra gli abbonati figurano membri del Parlamento europeo, personale dell'UE e personale delle autorità nazionali di protezione dei dati,

nonché giornalisti, la comunità accademica, compagnie di telecomunicazioni e studi legali.

L'importante e costante aumento del numero di abbonati ha indotto la necessità di proporre una pubblicazione aggiornata e una veste grafica di più facile consultazione, con una struttura rivista e più accessibile. La prima edizione della nuova versione della newsletter è stata pubblicata nell'ottobre del 2009.

5.7. Pubblicazioni

Relazione annuale

La relazione annuale è la principale pubblicazione del GEPD. Dà un quadro generale delle attività svolte dal GEPD nei principali settori operativi del controllo, della consultazione e della cooperazione durante l'anno di riferimento. Vi sono illustrati inoltre i risultati raggiunti in termini di comunicazione esterna, come pure gli sviluppi riguardanti l'amministrazione, il bilancio e il personale.

La relazione può essere di particolare interesse per gruppi e individui diversi sul piano internazionale, europeo e nazionale: gli interessati in generale e il personale UE in particolare, il sistema istituzionale dell'UE, le autorità di protezione dei dati, gli specialisti in materia di protezione dei dati, gruppi d'interesse e organizzazioni non governative attive nel settore, giornalisti e chiunque sia alla ricerca di informazioni sulla protezione dei dati personali a livello di UE.

Il 16 aprile 2009 il Garante e il Garante aggiunto hanno presentato una sintesi della relazione annuale 2008 del GEPD alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo.

Opuscolo informativo

Nel contesto del secondo mandato del GEPD (2009-2014), nel 2009 è stato prodotto un nuovo opuscolo informativo. Destinata al grande pubblico, la pubblicazione fornisce informazioni riguardo alle competenze e ai doveri del GEPD, ai diritti degli interessati, al ruolo dei responsabili della protezione dei dati e alla procedura per presentare un reclamo al GEPD. Inoltre contiene orientamenti e brevi spiegazioni sugli elementi chiave del ruolo del GEPD e sulla protezione dei dati personali nell'amministrazione UE.

Nel 2010 verranno prodotte schede tematiche su questioni specifiche di protezione dei dati al fine di fornire orientamenti informativi mirati al pubblico generale e alle parti interessate.

5.8. Attività di sensibilizzazione

La partecipazione ad eventi promozionali offre un'ottima opportunità al GEPD di accrescere la sensibilizzazione sui diritti dell'interessato e sugli obblighi delle istituzioni e degli organismi comunitari in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.

Giornata della protezione dei dati personali

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le istituzioni e gli organismi europei hanno celebrato per la terza volta la «giornata della protezione dei dati personali» il 28 gennaio 2009, data in cui ricorre l'anniversario dell'adozione della convenzione sulla protezione dei dati personali (Convenzione 108) del Consiglio d'Europa, primo strumento internazio-

nale giuridicamente vincolante in materia di protezione dei dati, adottata nel 1981.

Il GEPD ha utilizzato questa opportunità per sottolineare l'importanza della protezione dei dati e della vita privata e per aumentare, in particolare, la sensibilizzazione del personale UE circa i propri diritti ed obblighi in questo ambito. È stato allestito uno stand informativo per tre giorni consecutivi nei locali del Parlamento europeo, della Commissione europea e del Consiglio. Il GEPD ha illustrato a grandi linee i suoi ruoli di controllo, consultazione e cooperazione nonché i risultati raggiunti e le attività in corso. Lo stand del GEPD è stato allestito in collaborazione con i responsabili della protezione dei dati delle istituzioni interessate, che hanno presentato anche le rispettive attività. Sono state distribuite varie pubblicazioni che spiegano il ruolo del GEPD e la sua attività e i visitatori hanno avuto anche l'opportunità di mettere alla prova le loro conoscenze su questioni di protezione dei dati in un breve quiz.

L'obiettivo della prossima edizione della giornata sarà quello di sviluppare ulteriormente questa particolare attività soprattutto attraverso l'utilizzo di



Lo stand del GEPD presso la Commissione europea in occasione della giornata dedicata alla protezione dei dati.

materiale video e di diversificare le azioni in questo contesto, in modo da raggiungere meglio il personale dell'UE e altri soggetti rilevanti.

Giornata «Porte aperte» dell'UE

Il 9 maggio 2009 l'ufficio del GEPD ha partecipato, come ogni anno, alla giornata «Porte aperte» delle istituzioni europee organizzata presso il Parlamento europeo a Bruxelles.

Il GEPD disponeva di uno stand allestito nell'edificio principale del Parlamento europeo e membri del personale erano presenti per rispondere alle domande dei visitatori. Come per lo stand del GEPD per la giornata della protezione dei dati, anche in questa occasione sono stati distribuiti materiali ai visitatori, oltre a un quiz sulla protezione dei dati e della vita privata.

6

AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E PERSONALE

6.1. Introduzione

Il primo mandato dei due garanti è terminato nel gennaio 2009. Dopo le elezioni, che hanno avuto luogo nel 2008, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno nominato un nuovo team per un mandato di cinque anni.

Per beneficiare di una riserva di personale altamente specializzato, il GEPD ha lanciato un concorso generale nella protezione dei dati organizzato dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO). La lista di riserva sarà disponibile nell'estate 2010.

L'ambiente amministrativo viene gradualmente esteso sulla base di priorità annuali, tenendo conto delle esigenze e delle dimensioni dell'istituzione.

Il GEPD ha adottato nuove regole interne necessarie per il corretto funzionamento dell'istituzione.

La collaborazione con altre istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, è stata ulteriormente migliorata, consentendo notevoli economie di scala.

6.2. Bilancio

Il bilancio adottato dall'autorità di bilancio per il 2009 ammontava a 6 663 026 euro. Questa cifra riflette un aumento rispetto al 2008 dovuto principalmente a posti aggiuntivi, all'avvicendamento dei Garanti e all'aumento di spazio richiesto dall'ampliamento dell'istituzione.

A parte gli stipendi e le spese per l'edificio, una parte consistente del bilancio viene destinata alle traduzioni. I pareri del GEPD sulle proposte legislative vengono tradotti in 23 lingue europee ufficiali e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Anche i pareri sui controlli preventivi e altri documenti pubblicati vengono tradotti nelle lingue di lavoro del GEPD.

Nella relazione per l'anno finanziario 2008, la Corte dei conti ha affermato che la verifica non aveva dato luogo ad alcuna osservazione.

L'assistenza da parte della Commissione è proseguita, soprattutto per quanto riguarda la contabilità, perché il contabile della Commissione è stato nominato anche contabile del GEPD. Il GEPD applica le norme interne della Commissione per l'esecuzione del bilancio. Tali norme sono applicabili all'istituzione laddove non siano state definite norme specifiche.

6.3. Risorse umane

Il GEPD usufruisce dell'assistenza efficace dei servizi della Commissione per quanto attiene ai compiti relativi alla gestione del personale dell'istituzione.

6.3.1. Assunzioni

La crescente visibilità dell'istituzione sta comportando un aumento del carico di lavoro, insieme ad un ampliamento dei suoi compiti. Il notevole incremento del carico di lavoro nel 2009 è stato descritto

nei capitoli precedenti. Le risorse umane hanno ovviamente un ruolo fondamentale da svolgere in tale contesto. Ciò nonostante il GEPD ha scelto di contenere l'aumento di compiti e di personale mediante una crescita controllata, per garantire che il nuovo personale sia pienamente assimilato ed adeguatamente integrato e formato.

Il GEPD ha accesso ai servizi forniti dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e partecipa ai lavori del suo consiglio di amministrazione, attualmente in veste di osservatore. In collaborazione con l'EPSO, il GEPD ha avviato un concorso generale nel campo della protezione dei dati al fine di assumere personale altamente specializzato. La lista di riserva sarà disponibile nell'estate del 2010.

Quanto al software per la gestione delle risorse umane (principalmente missioni, ferie e formazione), la Commissione ha sospeso il proprio progetto precedente di software per le risorse umane e ha creato SYSPER2, che sarà operativo per il GEPD entro la fine del 2010.

6.3.2. Programma di tirocini

Nel 2005 è stato istituito un programma di tirocini. Scopo principale del programma è offrire ai giovani laureati l'opportunità di mettere in pratica le rispettive conoscenze accademiche, maturando in tal modo un'esperienza pratica nelle attività quotidiane del GEPD. Così facendo viene data al GEPD la possibilità di accrescere la sua visibilità presso i cittadini più giovani dell'UE, in particolare gli studenti universitari e i giovani laureati specializzati nel settore della protezione dei dati.

Il programma principale prevede che siano accolti due tirocinanti per sessione, con due sessioni di cinque mesi all'anno (da marzo a luglio e da ottobre a febbraio).

Oltre al programma principale per tirocini, sono state stabilite disposizioni speciali per accettare studenti universitari e dottorandi come tirocinanti non retribuiti, per periodi di breve durata. Ciò offre ai giovani studenti l'opportunità di svolgere ricerche per la loro tesi. Ciò avviene conformemente al processo di Bologna e all'obbligo fatto a questi studenti universitari di effettuare un tirocinio nell'ambito dei loro studi. Tali tirocini sono limitati a situazioni eccezionali e soggetti a criteri di ammissione rigorosi.

Tutti i tirocinanti, siano essi retribuiti o no, hanno contribuito al lavoro sia teorico che pratico, maturando nel contempo un'esperienza diretta.

Sulla scorta di un accordo sul livello dei servizi concluso nel 2005, il GEPD si è avvalso dell'assistenza amministrativa dell'Ufficio tirocini della direzione generale Istruzione e cultura della Commissione, che ha continuato a fornire un sostegno prezioso grazie alla vasta esperienza del suo personale.

6.3.3. Programma per gli esperti nazionali distaccati

Il programma per gli esperti nazionali distaccati (END) è stato avviato nel gennaio 2006. In media sono stati distaccati ogni anno due esperti nazionali provenienti dalle autorità di protezione dei dati (DPA) di diversi Stati membri. Questi distacchi hanno consentito al GEPD di beneficiare delle competenze e dell'esperienza di tale personale e sono serviti ad aumentare la sua visibilità a livello nazionale. Contemporaneamente, questo programma consente agli END di familiarizzare con le tematiche relative alla protezione dei dati all'interno dell'UE.

Al fine di reclutare gli esperti nazionali, il GEPD si rivolge direttamente alle DPA nazionali. Anche le rappresentanze permanenti nazionali sono informate del programma e sono invitate a contribuire alla ricerca di candidati idonei.

6.3.4. Organigramma

L'organigramma del GEPD è rimasto invariato dal 2004, ossia: un'unità, al momento composta da otto persone, responsabile dell'amministrazione, del personale e del bilancio, e i restanti membri del personale, compreso un piccolo gruppo di coordinatori incaricati degli aspetti operativi, organizzati in due campi principali: supervisione e consultazione. Un addetto stampa coordina una piccola unità di informazione. Tutti lavorano sotto l'autorità diretta del Garante, del Garante aggiunto e di un direttore, in qualità di direttore del segretariato.

Al termine del 2009 è stato introdotto quest'ultimo come prima fase di una ristrutturazione dell'organizzazione prevista nel corso del 2010.

6.3.5. Formazione

Nel 2009 si è continuato a perseguire l'obiettivo della politica di formazione interna di ampliamento e miglioramento delle conoscenze e delle competenze del personale del GEPD, cosicché ogni membro possa contribuire in modo ottimale al conseguimento degli obiettivi dell'istituzione.

Il personale del GEPD usufruisce dei corsi di formazione organizzati a livello interistituzionale. Inoltre, alcuni membri del personale hanno partecipato alla formazione esterna professionale al fine di raggiungere l'eccellenza nel campo della protezione dei dati.

Il piano di formazione per il 2009, comprese le esigenze del personale individuate attraverso un'indagine, è stato basato sui principali ambiti di apprendimento individuati negli orientamenti generali, allegati alla decisione di formazione interna.

I corsi di lingue hanno rappresentato una parte importante del numero totale dei giorni dedicati alla formazione nel 2009. L'elevato tasso di partecipazione conferma il principio che l'apprendimento delle lingue nel GEPD dovrebbe servire soprattutto a migliorare l'efficienza professionale e le esigenze correlate al lavoro, compresa, naturalmente, l'integrazione armoniosa del nuovo personale nell'organizzazione.

Il GEPD ha continuato a partecipare ai comitati interistituzionali (Gruppo interistituzionale della Scuola europea di amministrazione, gruppo interistituzionale di valutazione della formazione della Scuola europea di amministrazione, Comitato interistituzionale per la formazione linguistica ecc.) allo scopo di condividere un approccio comune in un settore in cui le esigenze sono sostanzialmente simili in tutte le istituzioni e consentono economie di scala.

Nel 2009 il GEPD ha firmato, insieme alle altre istituzioni, il protocollo sull'armonizzazione dei costi dei corsi di lingua interistituzionali e il nuovo protocollo sulla distribuzione dei costi per istituzione dei progetti pedagogici sul linguaggio interistituzionale.

Inoltre, è stato firmato un accordo sul livello dei servizi con la Scuola europea di amministrazione, che consente al personale del GEPD selezionato per l'esercizio di certificazione di partecipare al programma di formazione obbligatorio per la procedura di certificazione.

6.3.6. Attività sociali

I nuovi assunti vengono accolti personalmente dal Garante e dal Garante aggiunto. Oltre ai loro supervisori, incontrano anche i membri dell'unità amministrativa, che forniscono loro informazioni sulle procedure specifiche dell'istituzione e sulla guida amministrativa del GEPD. Il GEPD ha firmato un

accordo di cooperazione con la Commissione per agevolare l'integrazione del nuovo personale, ad esempio fornendo assistenza legale nelle questioni private (contratti di affitto, acquisto di una casa ecc.) e offrendo l'opportunità di partecipare a diverse attività sociali e di networking.

Il GEPD partecipa, in veste di osservatore, al comitato consultivo per la prevenzione e la protezione sul luogo di lavoro del Parlamento europeo, il cui scopo è migliorare l'ambiente di lavoro. È stata avviata una riflessione sul benessere sul luogo di lavoro.

Il dialogo sociale nell'ambito del GEPD ha dovuto sfortunatamente essere interrotto temporaneamente a causa delle dimissioni e del mancato rinnovo del comitato del personale; tuttavia, è stato possibile organizzare un'attività sociale fuori dall'ufficio.

Il GEPD ha continuato a sviluppare la cooperazione interistituzionale riguardo alla custodia dei bambini: i figli del personale hanno accesso agli asili nido, ai servizi di custodia dopo-scuola e alle strutture esterne per la custodia dei bambini della Commissione, nonché alle scuole europee.

6.4. Funzioni di controllo

6.4.1. Controllo interno

Il sistema di controllo interno, in vigore fin dal 2006, assicura che vengano raggiunti gli obiettivi del GEPD in maniera efficace e conformemente ai suoi regolamenti. Il GEPD ha adottato procedure di controllo interne specifiche in base alle sue esigenze, dimensioni e attività. Il sistema è stato progettato per gestire, anziché eliminare, il rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Nel 2009, è proseguita la valutazione dei rischi relativi alle attività del GEPD allo scopo di progettare un sistema di gestione dei rischi per individuare, valutare e se necessario agire per contrastare i rischi connessi alle sue attività.

Il GEPD ha preso atto della relazione annuale di attività e dell'acclusa dichiarazione di affidabilità firmata dall'ordinatore delegato. Nel complesso, il GEPD ritiene che i sistemi di controllo interno esistenti forniscano una garanzia ragionevole circa la legalità e la regolarità delle operazioni di cui l'istituzione è responsabile.

6.4.2. Audit interno

Il revisore interno della Commissione è stato nominato revisore interno del GEPD.

Per garantire la gestione efficace delle risorse del GEPD, il revisore dei conti interno svolge controlli periodici dei sistemi di controllo interni dell'istituzione e delle sue operazioni finanziarie.

Nel corso del 2009 è stata ricevuta e adottata una relazione relativa a una verifica di follow-up eseguita nel dicembre 2008 da parte del Servizio di audit interno. Vi si trova confermata la capacità del sistema di controllo interno del GEPD di fornire una garanzia ragionevole per il conseguimento degli obiettivi dell'istituzione, sebbene siano stati individuati alcuni aspetti che devono essere migliorati. Per alcuni di essi è stata intrapresa un'azione immediata, mentre altri saranno progressivamente sistemati, parallelamente all'evolversi delle funzioni affidate al GEPD.

6.4.3. Sicurezza

Al termine del 2008, il GEPD ha adottato una decisione sulle misure di sicurezza applicabili nell'istituzione. La decisione prevede misure riguardanti la gestione della riservatezza delle informazioni, la sicurezza informatica e le condizioni di salute e sicurezza per persone e locali. Nel 2009 è stata organizzata una sessione informativa per promuovere la conoscenza della sicurezza e garantire che il personale venisse avvisato delle misure di sicurezza attuate.

6.4.4. Responsabile della protezione dei dati

Nel 2009 è proseguita l'attuazione interna delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, relativo alla protezione degli individui riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

Le notificazioni al responsabile della protezione dei dati delle operazioni di trattamento correlate ai dati personali individuati nell'inventario del GEPD sono proseguite anche nel 2009. Per i casi soggetti a controllo preventivo le notificazioni hanno seguito una procedura semplificata che tiene conto della posizione specifica del GEPD. È stato istituito un registro delle notificazioni.

La partecipazione alle riunioni della rete di responsabili della protezione dei dati permette al responsabile della protezione dei dati di trarre beneficio dalle esperienze comuni e di discutere questioni frequenti.

6.5. Infrastruttura

Sulla base dell'accordo di cooperazione amministrativa, il GEPD ha sede nei locali del Parlamento europeo, che lo assiste inoltre soprattutto nei settori delle tecnologie dell'informazione (TI) e dell'infrastruttura.

Il GEPD ha continuato a gestire l'inventario del mobilio e dei beni informatici in modo autonomo, con l'assistenza dei servizi del Parlamento europeo.

6.6. Contesto amministrativo

6.6.1. Assistenza amministrativa e cooperazione interistituzionale

In molti settori dell'amministrazione il GEPD usufruisce della cooperazione interistituzionale in virtù dell'accordo concluso nel 2004, e prorogato per un triennio nel 2006, con i segretariati generali della Commissione, del Parlamento e del Consiglio. Tale cooperazione riveste un notevole valore aggiunto per il GEPD in termini di maggiore efficienza ed economie di scala. Essa evita, inoltre, l'inutile moltiplicazione delle infrastrutture amministrative e riduce le spese amministrative improduttive garantendo al tempo stesso un elevato livello di amministrazione del settore pubblico.

Su tale base nel 2009 è proseguita la cooperazione interistituzionale con varie direzioni generali della Commissione (Personale e amministrazione, Bilancio, Servizio di audit interno, Istruzione e cultura), l'Ufficio Pagamenti, vari servizi del Parlamento europeo (servizi informatici e tecnologici, in particolare in relazione ad accordi per la nuova versione del sito Internet del GEPD, sistemazione dei locali, sicurezza degli edifici, stampa, posta, telefoni, forniture ecc.) e il Consiglio europeo (traduzioni).

È stato firmato un accordo sul livello dei servizi con l'Ufficio pagamenti, relativo a una serie di attività, compresa la determinazione, il calcolo e il pagamento dei diritti individuali del personale attuale e precedente, oltre al rimborso delle missioni, dell'assistenza sanitaria e delle spese degli esperti.

In base a una valutazione positiva, è stata firmata una proroga di due anni dal gennaio 2010 al gennaio 2012. L'accordo con il Consiglio europeo per i servizi di traduzione è giunto al termine nel gennaio 2010. È stato firmato un nuovo accordo con il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, che si occuperà del lavoro di traduzione a partire dal 2010.

Gli accordi sul livello dei servizi esistenti vengono regolarmente aggiornati. Nel novembre 2009 il GEPD ha firmato un nuovo accordo sul livello dei servizi con la Scuola europea di amministrazione relativo al programma di formazione del personale per la procedura di certificazione.

L'accesso diretto, a partire dai locali del GEPD, ad alcune applicazioni della Commissione per la gestione finanziaria ha favorito la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i dipartimenti della Commissione e il GEPD.

La cooperazione continua con il Parlamento europeo ha assicurato la gestione del sito Internet del GEPD e ha consentito di aggiungere nuove funzionalità.

Il GEPD ha continuato a partecipare a gare d'appalto interistituzionali, aumentando in tal modo la sua efficienza in molti ambiti amministrativi e consentendo di procedere verso una maggiore autonomia.

Il GEPD è membro di vari comitati e gruppi di lavoro interistituzionali, compreso il *Comité de gestion assurances maladies* (CGAM), *Comité de préparation pour les questions statutaires* (CPQS), *Comité du statut*, il gruppo interistituzionale/Scuola europea di amministrazione, il gruppo interistituzionale di valutazione della formazione e il Comitato interistituzionale per la formazione linguistica. Questa partecipazione ha contribuito a migliorare la visibilità del GEPD tra le altre istituzioni e ha favorito la condivisione di buone pratiche.

6.6.2. Norme interne

È continuato il processo di adozione di nuove norme interne necessarie per il corretto funzionamento dell'istituzione e di nuove disposizioni generali di attuazione dello statuto del personale.

Le disposizioni relative agli ambiti per i quali il GEPD beneficia dell'assistenza della Commissione sono simili a quelle della Commissione, ma con alcuni adattamenti dovuti alla specificità dell'ufficio del GEPD.

In occasione del primo giorno ai nuovi colleghi viene consegnata una «guida amministrativa», aggiornata regolarmente, contenente tutte le norme interne dell'istituzione e le informazioni sulle sue peculiarità.

È stata adottata una nuova guida in materia di missioni basata su quella della Commissione.

Nel 2009 sono state adottate tre decisioni interne relative al periodo di prova in casi di congedo parentale o per ragioni familiari, di congedo speciale per le madri che allattano e di congedo speciale per grave malattia di un figlio.

Il GEPD, istituzione relativamente giovane, si sta sviluppando rapidamente. Di conseguenza, le norme e le procedure appropriate nei primi anni di attività possono risultare meno efficaci in seguito, nell'ambito di una struttura più grande e più complessa. Le norme in vigore saranno perciò oggetto di una valutazione da effettuare due anni dopo la loro adozione e potranno quindi essere modificate di conseguenza.

6.6.3. Gestione dei documenti

Con il sostegno dei servizi del Parlamento europeo, nel 2009 è stato attuato con successo un nuovo sistema di gestione della posta elettronica (GEDA) per le attività amministrative. In seguito a questa prima fase, sono stati condotti degli studi per individuare un sistema adeguato di gestione dei documenti e dei fascicoli per il dipartimento di protezione dei dati.



PRINCIPALI OBIETTIVI PER IL 2010

Nel corso del 2009 sono state adottate le prime misure per una valutazione strategica dei ruoli e dei compiti del GEPD al fine di stabilire le principali linee di sviluppo per i prossimi quattro anni. Ciò avrà delle conseguenze in vari ambiti, ma soprattutto nel campo del controllo e dell'organizzazione interna. Gli sviluppi in altri ambiti saranno più gradualmente seguendo le linee descritte nella presente relazione annuale.

Per il 2010 sono stati scelti i seguenti obiettivi principali. I risultati raggiunti in merito verranno riferiti l'anno successivo.

- **Sostegno alla rete RPD**

Il GEPD continuerà a fornire un importante sostegno ai responsabili della protezione dei dati, soprattutto nelle agenzie di recente istituzione e a incoraggiare uno scambio di competenze e di migliori pratiche, tra cui la possibile adozione di standard professionali al fine di rafforzarne l'efficacia.

- **Ruolo dei controlli preventivi**

Il GEPD porrà un maggiore accento sull'attuazione delle raccomandazioni nei pareri relativi ai controlli preventivi e garantirà un follow-up adeguato. Continuerà a ricevere un'attenzione particolare il controllo preventivo delle operazioni di trattamento comuni alla maggior parte delle agenzie.

- **Orientamenti orizzontali**

Il GEPD continuerà a sviluppare orientamenti su temi importanti e a renderli disponibili a tutte le

parti interessate. Verranno pubblicati orientamenti sulla videosorveglianza, sulle indagini amministrative e sui procedimenti disciplinari, nonché sulle norme di attuazione relative alle attività e alle mansioni dei responsabili della protezione dei dati.

- **Politica in materia di ispezioni**

Il GEPD pubblicherà una politica completa sul monitoraggio della conformità e dell'applicazione delle norme sulla protezione dei dati nelle istituzioni e negli organismi. Ciò comprenderà tutti i mezzi adeguati per misurare e assicurare la conformità alle norme di protezione dei dati e incoraggerà la responsabilità istituzionale per una buona gestione dei dati.

- **Portata della consultazione**

Il GEPD continuerà a formulare in modo tempestivo pareri od osservazioni su proposte di nuovi atti legislativi e ad assicurare un seguito adeguato in tutti gli ambiti pertinenti. Verrà attribuita un'attenzione speciale al piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma.

- **Riesame del quadro giuridico**

Il GEPD darà la priorità allo sviluppo di un quadro giuridico completo per la protezione dei dati che riguardi tutti gli ambiti della politica dell'UE e assicuri una protezione efficace nella pratica e contribuisca al dibattito pubblico, qualora necessario e appropriato.

- **Agenda digitale**

Il GEPD presterà un'attenzione particolare all'agenda digitale della Commissione in tutti gli ambiti che hanno un effetto ovvio sulla protezione dei dati. Verranno fortemente supportati il principio della «privacy by design» e la sua attuazione pratica.

- **Attività d'informazione**

Il GEPD migliorerà ulteriormente i suoi strumenti di informazione online (sito Internet e newsletter elettronica) per rispondere meglio alle domande dei visitatori. Verranno sviluppate nuove pubblicazioni («schede informative») su questioni tematiche.

- **Organizzazione interna**

Il GEPD modificherà la struttura organizzativa del suo segretariato per assicurare un'attuazione più efficace ed efficiente dei diversi ruoli e mansioni. Sul sito internet verranno pubblicate le linee principali della nuova struttura.

- **Gestione delle risorse**

Il GEPD svilupperà ulteriormente le attività relative alle risorse finanziarie e umane, e rafforzerà altri processi operativi interni. Particolare attenzione sarà accordata alla necessità di spazi supplementari per uffici e allo sviluppo di un sistema di gestione dei fascicoli.

Allegato A — Quadro normativo

L'articolo 286 del trattato CE, adottato nel 1997 come parte del trattato di Amsterdam, prevedeva che gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicassero anche alle istituzioni e agli organismi comunitari, e che fosse istituito un organo di controllo indipendente.

Gli atti comunitari cui fa riferimento tale disposizione sono la direttiva 95/46/CE, che prevede un quadro generale per la normativa in materia di protezione dei dati negli Stati membri, e la direttiva 97/66/CE, specifica di un settore, sostituita poi dalla direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Entrambe le direttive possono essere considerate il risultato di uno sviluppo giuridico avviato nei primi anni settanta in sede di Consiglio d'Europa (leggere il seguito).

Sulla base del regolamento 286 del trattato CE, il Garante europeo della protezione dei dati è stato istituito dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, entrato in vigore nel 2001 ⁽²²⁾. Questo regolamento stabilisce inoltre norme adeguate per le istituzioni e gli organismi in linea con le due direttive.

A partire dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il suddetto articolo 286 è stato sostituito dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sottolinea l'importanza della protezione dei dati personali in modo più generale. Sia l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, attualmente vincolante, stabiliscono che la conformità alle norme sulla protezione dei dati deve essere soggetta al controllo di un'autorità indipendente.

Introduzione

L'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevede il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, fatte salve le restrizioni

che vengono ammesse solo a talune condizioni. Tuttavia, nel 1981 si è ritenuto necessario adottare una convenzione distinta sulla protezione dei dati al fine di sviluppare un approccio strutturale positivo alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali su cui può incidere il trattamento dei dati personali in una società moderna. Detta convenzione, nota anche come convenzione 108, è stata ratificata da oltre 40 paesi membri del Consiglio d'Europa, compresi tutti gli Stati membri dell'UE.

La direttiva 95/46/CE era basata sui principi della convenzione 108, che ha però precisato e sviluppato sotto numerosi aspetti. Il suo obiettivo era fornire un elevato grado di tutela e la libera circolazione dei dati personali nell'UE. All'atto della presentazione della proposta all'inizio degli anni novanta, la Commissione dichiarò che le istituzioni e gli organismi comunitari dovevano beneficiare di analoghe garanzie giuridiche che consentissero loro di partecipare alla libera circolazione dei dati personali, sulla base di norme di protezione equivalenti. Fino all'adozione dell'articolo 286 del trattato CE mancava tuttavia una base giuridica per un siffatto regime.

Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, rafforza in vari modi la tutela dei diritti fondamentali. Il rispetto della vita privata e della vita familiare nonché la protezione dei dati di carattere personale sono trattati come diritti fondamentali distinti negli articoli 7 e 8 della Carta, che è diventata giuridicamente vincolante sia per le istituzioni e gli organi che per gli Stati membri dell'UE nell'applicazione del diritto dell'Unione europea. La protezione dei dati è contemplata come questione orizzontale anche dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'UE. È questa una chiara dimostrazione del fatto che la protezione dei dati è considerata un elemento di base del «buon governo». Il controllo indipendente è un elemento fondamentale di tale protezione.

Regolamento (CE) n. 45/2001

Ad un attento esame andrebbe innanzi tutto rilevato che il regolamento si applica «al trattamento di dati personali da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli organismi comunitari, nella misura in cui detto trattamento avviene nell'esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto comunitario». A partire dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ciò significa che le istituzioni e gli organi dell'UE, in precedenza denominate «istituzioni e organismi comunitari» sono soggetti ai compiti e ai poteri di controllo del GEPD. Non

⁽²²⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

è chiaro se il regolamento abbia un campo di attività più ampio e si estenda a parti dell'ex «terzo pilastro».

Le definizioni e il contenuto del regolamento seguono da vicino l'impostazione della direttiva 95/46/CE. Si potrebbe affermare che il regolamento (CE) n. 45/2001 costituisce l'attuazione della direttiva a livello europeo. Ciò significa che il regolamento riguarda i principi generali quali il trattamento in modo corretto e lecito, la proporzionalità e l'uso compatibile, categorie particolari di dati sensibili, l'informazione da fornire agli interessati, i diritti dell'interessato, gli obblighi dei responsabili del trattamento tenendo conto, se del caso, di circostanze speciali a livello dell'UE nonché il controllo, l'attuazione e i mezzi di ricorso. Un capo distinto riguarda la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata nell'ambito delle reti interne di telecomunicazioni. Questo capo è l'attuazione a livello europeo della direttiva 97/66/CE sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.

Caratteristica interessante del regolamento è l'obbligo imposto ad ogni istituzione ed organismo della Comunità di nominare almeno un responsabile della protezione dei dati personali (RPD), che ha il compito di garantire l'applicazione interna delle disposizioni del regolamento, compresa la corretta notificazione dei trattamenti, in maniera indipendente. Tutte le istituzioni comunitarie e la maggior parte degli organismi hanno ora un responsabile della protezione dei dati; alcuni di loro sono in carica da vari anni. Ciò significa che è stato svolto un lavoro considerevole per attuare il regolamento anche in mancanza di un organismo di controllo. I responsabili della protezione dei dati possono anche trovarsi in una posizione migliore per fornire pareri o intervenire tempestivamente e per contribuire a sviluppare buone pratiche. Poiché essi hanno l'obbligo formale di collaborare con il GEPD, si è creata una rete molto importante e altamente apprezzata che consente di operare assieme con la prospettiva di ulteriori sviluppi (cfr. sezione 2.2).

Compiti e competenze del GEPD

I compiti e le competenze del GEPD sono chiaramente descritti negli articoli 41, 46 e 47 del regolamento (cfr. allegato B) in termini sia generali che specifici. L'articolo 41 enuncia il mandato generale del GEPD: garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari. Espone inoltre per

sommi capi alcuni elementi specifici di tale mandato. Tali responsabilità generali sono sviluppate e precisate negli articoli 46 e 47 con un elenco particolareggiato di funzioni e competenze.

La descrizione delle responsabilità, delle funzioni e delle competenze segue essenzialmente lo stesso modello previsto per gli organi di controllo nazionali: trattare reclami e compiere i relativi accertamenti, svolgere altre indagini, informare i responsabili del trattamento e gli interessati, effettuare controlli preventivi in caso di trattamenti che presentano rischi specifici ecc. Il regolamento conferisce al GEPD il potere di accedere alle informazioni e ai locali pertinenti ove ciò sia necessario ai fini delle indagini. Egli può anche imporre sanzioni e adire la Corte di giustizia. Queste attività di controllo sono trattate in modo più ampio nel capitolo 2 della presente relazione.

Alcuni compiti sono di natura particolare. Il compito di fornire pareri alla Commissione e alle altre istituzioni per quanto riguarda le nuove normative — ribadito all'articolo 28, paragrafo 2, dall'obbligo formale imposto alla Commissione di consultare il GEPD al momento dell'adozione di una proposta legislativa relativa al trattamento di dati personali — si riferisce anche ai progetti di direttive e altre misure destinate ad essere applicate a livello nazionale o eventualmente recepite nel diritto interno. Si tratta di una funzione strategica che consente al GEPD di valutare in una fase precoce le implicazioni in materia di tutela della vita privata e di discutere possibili alternative, anche nelle materie che rientrano nell'ex «terzo pilastro» (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale). Anche il controllo degli sviluppi rilevanti che possono avere ripercussioni sulla protezione dei dati personali e gli interventi nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia sono compiti importanti. Su queste attività consultive del GEPD sono approfondite nel capitolo 3 della presente relazione.

L'obbligo di collaborare con le autorità nazionali di controllo e gli organi di controllo nelle materie dell'ex «terzo pilastro» ha ripercussioni analoghe. In qualità di membro del gruppo di lavoro Articolo 29 per la tutela dei dati, istituito per fornire pareri alla Commissione europea e sviluppare politiche armonizzate, il GEPD ha la possibilità di fornire il proprio contributo a tale livello. La collaborazione con gli organi di controllo nell'ambito del terzo pilastro gli consente di seguire gli sviluppi in tale contesto e di contribuire a un quadro più coerente per quanto riguarda la protezione dei dati personali, a prescindere dal pilastro o dal contesto specifico. Tale collaborazione è trattata ulteriormente nel capitolo 4 della presente relazione.

Allegato B — Estratto del regolamento (CE) n. 45/2001

Articolo 41 — Garante europeo della protezione dei dati

1. È istituita un'autorità di controllo indipendente denominata Garante europeo della protezione dei dati.
2. Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.

Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, e di fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine esso assolve agli obblighi previsti all'articolo 46 ed esercita i poteri attribuitigli dall'articolo 47.

Articolo 46 — Funzioni

Il Garante europeo della protezione dei dati assolve i seguenti compiti:

- a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
- b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
- c) sorveglia e garantisce l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, fatta eccezione per la Corte di giustizia delle Comunità europee nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;

- d) consiglia le istituzioni e gli organismi comunitari, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che essi adottino regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali;
- e) sorveglia l'evoluzione delle tecnologie che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- f) i) collabora con le autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE dei paesi cui si applica tale direttiva se ed in quanto ciò risulti necessario per l'adempimento dei rispettivi obblighi, in particolare scambiando ogni informazione utile, chiedendo a dette autorità o organi di esercitare le loro funzioni o rispondendo a loro richieste;
ii) collabora altresì con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti in virtù del titolo VI del trattato sull'Unione europea, in particolare per rendere più coerente l'applicazione delle norme e procedure che sono rispettivamente incaricati di fare osservare;
- g) partecipa alle attività del «Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali», istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
- h) determina, motiva e rende pubbliche le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 19 e all'articolo 37, paragrafo 2;
- i) tiene un registro dei trattamenti notificatigli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, e registrati a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, e fornisce i mezzi necessari per accedere ai registri tenuti dai responsabili della protezione dei dati a norma dell'articolo 26;
- j) procede ad un esame preventivo dei trattamenti notificatigli;
- k) adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 47 — Competenze

1. Il Garante europeo della protezione dei dati può:

- a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;
- b) rivolgersi al responsabile del trattamento in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;
- c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli da 13 a 19;
- d) rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento;
- e) ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati che siano stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati;
- f) vietare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo;
- g) adire l'istituzione o l'organismo comunitario in questione e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;
- h) adire la Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato;
- i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Il Garante europeo della protezione dei dati ha il potere di:

- a) ottenere da un responsabile del trattamento o da un'istituzione o un organismo comunitario l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;
- b) accedere a tutti i locali in cui un responsabile del trattamento o un'istituzione o un organismo comunitario svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi viene svolta un'attività in applicazione del presente regolamento.

Allegato C — Elenco delle abbreviazioni

		DG INFSO	Direzione generale della Società dell'informazione e dei media
		DG JLS	Direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza
ACC	Autorità di controllo comune		
ACCP	Agenzia comunitaria di controllo della pesca	DIGIT	Direzione generale dell'informatica
ARES	Sistema avanzato di registrazione	DPA	Autorità garante della protezione dei dati
BCE	Banca centrale europea	DPC	Coordinatore della protezione dei dati (solo alla Commissione europea)
BEI	Banca europea per gli investimenti		
CCL	Elenco comune dei dati conservati	EAS	Scuola europea di amministrazione
CCR	Centro comune di ricerca	ECA	Corte dei conti europea
CCTV	Televisione a circuito chiuso	ECRIS	Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari
CdR	Comitato delle regioni		
CdT	Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea	EFSA	Autorità europea per la sicurezza alimentare
CE	Comunità europee	EMEA	Agenzia europea per i medicinali
Cedefop	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	EMPL	Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'uomo	EMSA	Agenzia europea per la sicurezza marittima
CESE	Comitato economico e sociale europeo	ENISA	Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
CGE	Corte di giustizia europea	EPSO	Ufficio europeo di selezione del personale
CIG	Conferenza intergovernativa		
CPCS	Sistema di cooperazione per la tutela dei consumatori	ETF	Fondazione europea per la formazione professionale
CRS	Sistema telematico di prenotazione	EUMC	Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia
DG ADMIN	Direzione generale del Personale e dell'amministrazione	Eurofound	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
DG EAC	Direzione generale dell'Istruzione e della cultura	FIDE	Archivio europeo d'identificazione dei fascicoli a fini doganali
DG EMPL	Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità	FRA	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

IMI	Sistema d'informazione del mercato interno	SWIFT	Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali
IMS	Servizio di gestione dell'identità	Terzo pilastro	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
LIBE	Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo	TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
MI	Memorandum d'intesa	TIM	Sistema di gestione del tempo
NSA	Autorità di sicurezza nazionale	UAMI	Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici	UCVV	Ufficio comunitario delle varietà vegetali
OEDT	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze	UE	Unione europea
OHC	Centro per la salute sul lavoro	VIS	Sistema d'informazione visti
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode	WP 29	Gruppo di lavoro Articolo 29
PEP	Persona politicamente esposta	WPPJ	Gruppo di lavoro polizia e giustizia
PMO	Ufficio pagamenti della Commissione europea		
PNR	Scheda nominativa del passeggero		
PQ7	Settimo programma quadro di ricerca		
R&S	Ricerca e sviluppo		
RAS	Sistema di allarme rapido		
RFID	Identificazione a radiofrequenza		
RPD	Responsabile della protezione dei dati		
SAI	Servizio di audit interno		
SID	Sistema d'informazione doganale		
SIS	Sistema d'Informazione Schengen		
SOC	Centro operativo dei servizi		
s-TESTA	Rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni		

Allegato D — Elenco dei responsabili della protezione dei dati

ORGANIZZAZIONE	NOME	POSTA ELETTRONICA
Parlamento europeo (PE)	Jonathan STEELE	Data-Protection@europarl.europa.eu
Consiglio dell'Unione europea (Consilium)	Pierre VERNHES	Data.Protection@consilium.europa.eu
Commissione europea (CE)	Philippe RENAUDIÈRE	Data-Protection-officer@ec.europa.eu
Corte di giustizia delle Comunità europee (CURIA)	Marc SCHAUSS	Dataprotectionofficer@curia.europa.eu
Corte dei conti (CC)	Jan KILB	Data-Protection@eca.europa.eu
Comitato economico e sociale europeo (CESE)	Maria ARSENE	Data.Protection@eesc.europa.eu
Comitato delle regioni (CdR)	Petra CANDELLIER	Data.Protection@cor.europa.eu
Banca europea per gli investimenti (BEI)	Jean-Philippe MINNAERT	Dataprotectionofficer@eib.org
Mediatore europeo	Loïc JULIEN	DPO-euro-ombudsman@ombudsman.europa.eu
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	Giuseppina LAURITANO	Giuseppina.Lauritano@edps.europa.eu
Banca centrale europea (BCE)	Frederik MALFRÈRE	DPO@ecb.int
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	Laraine LAUDATI	Laraine.Laudati@ec.europa.eu
Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)	Benoît VITALE	Data-Protection@cdt.europa.eu
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)	Ignacio DE MEDRANO CABALLERO	DataProtectionOfficer@oami.europa.eu
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	Nikolaos FIKATAS	Nikolaos.Fikatas@fra.europa.eu
Agenzia europea per i medicinali (EMA)	Vincenzo SALVATORE	Data.Protection@emea.europa.eu
Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	Véronique DOREAU	Doreau@cpvo.europa.eu
Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)	Liia KAARLOP	Liia.Kaarlop@etf.europa.eu
Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	Emmanuel MAURAGE	Dataprotection@enisa.europa.eu
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	Markus GRIMMEISEN	MGR@eurofound.europa.eu
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	Cecile MARTEL	Cecile.Martel@emcdda.europa.eu
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	Claus RÉUNIS	Dataprotectionofficer@efsa.europa.eu

>>>

ORGANIZZAZIONE	NOME	POSTA ELETTRONICA
Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	Malgorzata NESTEROWICZ	Malgorzata.Nesterowicz@emsa.europa.eu
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	Spyros ANTONIOU	Spyros.Antoniou@cedefop.europa.eu
Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	Hubert MONET	eacea-data-protection@ec.europa.eu
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	Terry TAYLOR	Taylor@osha.europa.eu
Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP)	Clara FERNANDEZ/ Rieke ARNDT	cfca-dpo@cfca.europa.eu
Autorità di vigilanza del GNSS europeo (GSA)	Triinu VOLMER	Triinu.Volmer@gsa.europa.eu
Agenzia ferroviaria europea (ERA)	Guido STÄRKLE	Dataprotectionofficer@era.europa.eu
Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC)	Beata HARTWIG	Beata.Hartwig@ec.europa.eu
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)	Elisabeth ROBINO	Elisabeth.Robino@ecdc.europa.eu
Agenzia europea dell'ambiente (AEE)	Gordon McINNES	Gordon.McInnes@eea.europa.eu
Fondo europeo per gli investimenti (FEI)	Jobst NEUSS	J.Neuss@eif.org
Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex)	Sakari VUORENSOLA	Sakari.Vuorensola@frontex.europa.eu
Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)	Francesca PAVESI	Francesca.Pavesi@easa.europa.eu
Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI)	Elena FIERRO SEDANO	Elena.Fierro-Sedano@ec.europa.eu
Agenzia esecutiva per le reti transeuropee di trasporto (TEN-TEA)	Elisa DALLE MOLLE	Elisa.Dalle-Molle@ec.europa.eu
Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)	Minna HEIKKILA	Minna.Heikkila@echa.europa.eu
Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	Donatella PIATTO	Donatella.Piatto@ec.europa.eu
Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)	Evangelos TSAVALOPOULOS	Evangelos.Tsavalopoulos@ec.europa.eu
Impresa comune Fusion for Energy (Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione)	Radoslav HANAK	Radoslav.Hanak@f4e.europa.eu
Impresa comune SESAR (SESAR)	Daniella PAVKOVIC	Daniella.PAVKOVIC@sesarju.eu

>>>

ORGANIZZAZIONE	NOME	POSTA ELETTRONICA
Impresa comune Artemis	Anne SALAÜN	Anne.Salaun@artemis-ju.europa.eu
Impresa comune Clean Sky	Silvia POLIDORI	Silvia.Polidori@cleansky.eu
Iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (IMI)	Estefania RIBEIRO	Estefania.Ribeiro@imi.europa.eu
Impresa Comune «Celle a combustibile e idrogeno»	Nicolas BRAHY	Nicolas.Brahy@fch.europa.eu

Allegato E — Elenco dei pareri sui controlli preventivi

Procedure di valutazione — EMEA

Parere del 18 dicembre 2009 sulle procedure di valutazione delle prestazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (fascicolo 2007-421)

Posti individuali — Parlamento

Parere del 17 dicembre 2009 sulla notificazione per controllo preventivo in merito al fascicolo «Posti individuali» (fascicolo 2009-650)

Procedura di valutazione — Consiglio

Parere del 15 dicembre 2009 sulla notificazione per controllo preventivo in merito al fascicolo «Procedure di valutazione dei funzionari del Consiglio» (fascicolo 2009-042)

Selezione di un direttore per l'EIGE — Parlamento

Parere dell'8 dicembre 2009 su una notificazione per controllo preventivo sulla selezione di un direttore per l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) (fascicolo 2008-785)

Sistema di gestione della qualità EudraVigilance — EMEA

Parere riportato in una lettera del 7 dicembre 2009 sulla notificazione per controllo preventivo del sistema di gestione della qualità EudraVigilance (fascicolo 2009-740)

Gestione dei congedi — EFSA

Parere del 1° dicembre 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa alla «gestione dei congedi dell'EFSA» (fascicolo 2009-455)

Mobilità interna — Banca europea per gli investimenti

Parere del 18 novembre 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa al fascicolo «mobilità interna» (fascicolo 2009-253)

Verifica dei controlli Flexitime — Consiglio

Parere del 12 novembre 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa al fascicolo

«Verifica dei controlli Flexitime in relazione ai dati sull'accesso fisico» (fascicolo 2009-477)

Indagini amministrative e procedure disciplinari — CESE

Parere del 9 novembre 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa al fascicolo «Indagini amministrative e procedure disciplinari interne al CESE» (fascicolo 2008-569)

Scuola europea di amministrazione — Valutazione a 360 gradi dell'intelligenza emotiva — Commissione

Parere del 30 ottobre 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa a «EAS (scuola europea di amministrazione) — Valutazione a 360 gradi dell'intelligenza emotiva» (fascicolo 2009-100)

Assicurazioni dei deputati — Parlamento

Parere del 27 ottobre 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa al fascicolo «Assicurazioni dei deputati» (fascicolo 2009-434)

«e-performance» — Banca europea per gli investimenti

Parere del 19 ottobre 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa al fascicolo «e-performance» (fascicolo 2008-379)

Utilizzo delle liste di riserva — Corte dei conti

Parere del 5 ottobre 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa al fascicolo «utilizzo delle liste di riserva e delle liste attitudinali per l'assunzione di funzionari, agenti temporanei e contrattuali» (fascicolo 2008-433)

Gestione del Centro polivalente per l'infanzia (CPE) — Commissione

Parere del 29 settembre 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa al fascicolo «Gestione del Centro polivalente per l'infanzia (CPE) — Asilo nido e centro studi: sistema di informazione Loustic e fascicoli medici» (Lussemburgo) (fascicolo 2009-089)

Sistema di supporto della sicurezza — Parlamento

Parere del 29 settembre 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa al «Sistema di supporto della sicurezza» (fascicolo 2009-225)

Selezione di personale permanente e temporaneo — Consiglio

Parere del 28 settembre 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa alla «selezione di personale permanente e temporaneo presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea» (fascicolo 2009-197)

Selezione e assunzione di agenti temporanei e contrattuali — FRA

Parere del 24 settembre 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa alla selezione e all'assunzione nel FRA di agenti temporanei e contrattuali (fascicolo 2008-589)

Commissione di disciplina — Commissione

Parere del 21 settembre 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa al fascicolo della «Commissione disciplinare» (fascicolo 2009-087)

Assicurazione per infortuni — Consiglio

Parere del 14 settembre 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa al «Trattamento dei dati in relazione all'assicurazione per gli infortuni» (fascicolo 2009-257)

Banca dati EudraVigilance — EMEA

Parere del 7 settembre 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa alla banca dati EudraVigilance (fascicolo 2008-402)

Valutazione del presidente e del vicepresidente — UCVV

Parere del 28 luglio 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa alla «Valutazione del presidente e del vicepresidente dell'UCVV» (fascicoli 2009-355 e 2009-356)

Tempo parziale — Comitato delle regioni

Parere del 27 luglio 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa a domande di svolgi-

mento dell'attività a tempo parziale (fascicolo 2009-396)

Tempo parziale — Comitato economico e sociale europeo

Parere del 24 luglio 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa a domande di svolgimento dell'attività a tempo parziale (fascicolo 2009-322)

Assunzione — Corte dei conti

Parere del 23 luglio 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa al fascicolo «procedure di selezione per l'assunzione di funzionari, agenti temporanei ed agenti contrattuali» (fascicolo 2008-313)

Audizioni dei commissari designati — Parlamento

Parere del 3 luglio 2009 su una notificazione per controllo preventivo sul trattamento dei dati personali nelle audizioni dei Commissari designati (fascicolo 2009-0332)

Valutazione della formazione — Banca centrale europea

Parere del 1° luglio 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa alla valutazione della formazione (fascicolo 2009-220)

Procedure di gare d'appalto — CESE

Parere del 30 giugno 2009 sulle procedure di gara d'appalto e di gestione dei contratti (fascicolo 2009-323)

Gestione del tempo e delle assenze — ECDC

Parere del 22 giugno 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa a «Gestione del tempo e delle assenze» (fascicolo 2009-072)

Selezione di quadri intermedi e consulenti — Commissione

Parere del 17 giugno 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa alla selezione di quadri intermedi e consulenti nell'ambito della Commissione (fascicolo 2008-751)

Assunzione di agenti contrattuali — Comitato delle regioni

Parere del 16 giugno 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa all'«assunzione di agenti contrattuali» (fascicolo 2008-696)

Assunzione di funzionari — Comitato delle regioni

Parere del 16 giugno 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa all'«assunzione di funzionari» (fascicolo 2008-694)

Assunzione di personale temporaneo — Comitato delle regioni

Parere del 16 giugno 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa all'«assunzione di personale temporaneo» (fascicolo 2008-695)

Documenti forniti durante l'assunzione — Commissione

Parere del 5 giugno 2009 su una notificazione per controllo preventivo su documenti forniti durante l'assunzione (fascicolo 2008-755)

Specifiche dichiarazioni di interesse — EFSA

Parere del 5 giugno 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa alla «Gestione delle dichiarazioni di interesse annuali e specifiche» (fascicolo 2008-737)

Offerta di tirocini — Commissione

Parere del 5 giugno 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa alla «domanda per l'offerta di tirocini» (fascicolo 2008-485)

Sicurezza sul lavoro presso il CCR — Commissione

Parere del 20 maggio 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa alla gestione della sicurezza sul lavoro presso l'Istituto per la salute e la protezione dei consumatori del Centro comune di ricerca della Commissione ad Ispra (fascicolo 2008-541)

Archivio di dati aziendale — Commissione

Parere del 19 maggio 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa al trattamento dei dati

personali nell'archivio dei dati aziendale DG ENTR (fascicolo 2008-487)

Prevenzione del mobbing — Parlamento

Parere del 19 maggio 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa alla prevenzione del mobbing (fascicolo 2008-477)

Domande di tirocinio ed assunzione — EMEA

Parere del 18 maggio 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa alle domande di tirocinio ed assunzione (fascicolo 2008-730)

Procedura di promozione e considerazione — CdT

Parere del 18 maggio 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa al fascicolo della procedura di promozione e considerazione (fascicolo 2009-018)

Servizio di mediazione — Commissione

Parere del 18 maggio 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa al «Servizio di mediazione della Commissione europea» (fascicolo 2009-010)

TFlow e PROFIL — Parlamento

Parere dell'8 maggio 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa al trattamento dell'operazione «TFlow» e «PROFIL» (fascicolo 2009-069)

Procedure di assunzione del personale in alcune agenzie comunitarie

Parere del 7 maggio 2009 sulle notificazioni per controllo preventivo di alcune agenzie comunitarie relative alle «Procedure di assunzione del personale» (fascicolo 2009-287)

Valutazione e stesura di relazioni sui periodi di prova — EFSA

Parere del 6 maggio 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa alle «Valutazioni e relazioni di prova» (fascicolo 2009-030)

Orario flessibile — Corte di giustizia

Parere del 6 maggio 2009 sulla notificazione per controllo preventivo della Corte di giustizia relativa al fascicolo «orario flessibile» (fascicolo 2007-437)

Dialogo annuale — ETF

Parere del 4 maggio 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa al «Dialogo annuale dell'ETF» (fascicolo 2009-168)

Sistema di registrazione vocale presso il CCR-IE — Commissione

Parere del 29 aprile 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa al sistema di registrazione vocale presso l'Istituto per l'energia del Centro comune di ricerca (CCR-IE) di Petten (fascicolo 2008-014)

Dati medici dei bambini che frequentano gli asili nido interistituzionali — Commissione

Parere del 27 aprile 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa alla gestione dei dati medici dei bambini che frequentano gli asili nido interistituzionali e gli asili gestiti dall'OIB (fascicolo 2009-088)

Procedure di selezione per gli esperti nazionali distaccati — FRA

Parere del 27 aprile 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa alle procedure di selezione degli esperti nazionali distaccati (fascicolo 2008-747)

Esperti junior in delegazione — Commissione

Parere del 22 aprile 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa agli «Esperti junior in delegazione» (fascicolo 2008-754)

Pensionamento anticipato — Comitato economico e sociale europeo

Parere del 1° aprile 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa all'esercizio annuale per il pensionamento anticipato senza riduzione dei diritti alla pensione (fascicolo 2008-719)

Tirocinanti strutturali — Commissione

Parere del 30 marzo 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa ai tirocinanti strutturali (fascicolo 2008-760)

Revoca dell'immunità dai procedimenti giudiziari e dell'inviolabilità dei locali e degli archivi della Commissione — Commissione

Parere del 25 marzo 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa al «trattamento di richieste per la revoca dell'immunità dai procedimenti giudiziari e dell'inviolabilità dei locali e degli archivi della Commissione» (fascicolo 2008-645)

Gestione delle informazioni inviate dall'OLAF — Commissione

Parere del 23 marzo 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa alla gestione delle informazioni inviate dall'OLAF a norma del protocollo d'intesa (fascicolo 2009-011)

Procedura di conclusione periodo di prova — Commissione

Parere del 10 marzo 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa al fascicolo «procedura di conclusione periodo di prova» (fascicolo 2008-720)

Flexitime — ETF

Parere del 26 febbraio 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa all'ETF — Procedura Flexitime (fascicolo 2008-697)

Orientamento del personale e gruppo di reinserimento — Consiglio

Parere del 23 febbraio 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa all'«Orientamento del personale ed al gruppo di reinserimento» (fascicolo 2008-746)

Agenti temporanei — Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Parere del 20 febbraio 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa all'impiego di agenti temporanei (fascicolo 2008-315)

Pensionamento anticipato — Parlamento

Parere del 18 febbraio 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa alla procedura di pensionamento anticipato senza riduzione dei diritti pensionistici (fascicolo 2008-748)

Strumento di riconciliazione audit — Corte dei conti

Parere del 9 febbraio 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa allo strumento di riconciliazione audit (fascicolo 2008-239)

Minacce nei confronti degli interessi della Commissione in materia di contro-intelligence, anti-terrorismo — Commissione

Parere del 26 gennaio 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa al fascicolo «Minacce nei confronti degli interessi della Commissione in materia di contro-intelligence, antiterrorismo» (fascicolo 2008-440)

Capacità di lavorare in una terza lingua prima della prima promozione — Parlamento

Parere del 21 gennaio 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa alla valutazione della capacità del personale di lavorare in una terza lingua prima della prima promozione (fascicolo 2008-690)

Relazione sul periodo di prova — Parlamento

Parere del 21 gennaio 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa alla relazione sul periodo di prova (fascicolo 2008-604)

Commissione di invalidità — Consiglio

Parere del 16 gennaio 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa alla «Procedura della commissione di invalidità» (fascicolo 2008-626)

Formazione SYSLOG — Commissione

Parere del 16 gennaio 2009 su una notificazione per controllo preventivo relativa alla gestione della formazione per l'addestramento su Syslog centrale e locale (fascicolo 2008-481)

Gestione dell'asilo nido — Consiglio

Parere del 15 gennaio 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa al fascicolo «Gestione dell'asilo nido del segretariato generale del Consiglio e fatturazione» (fascicolo 2007-441)

Pensionamento anticipato — Corte dei conti

Parere del 9 gennaio 2009 sulla notificazione per controllo preventivo relativa all'«Esercizio annuale per il pensionamento anticipato senza riduzione dei diritti pensionistici» (fascicolo 2008-552)

Allegato F — Elenco dei pareri su proposte legislative

Misure restrittive nei confronti della Somalia, Zimbabwe, Repubblica democratica di Corea e Guinea

Parere del 16 dicembre 2009 su varie proposte legislative che impongono determinate misure restrittive specifiche nei confronti di Somalia, Zimbabwe, Repubblica democratica di Corea e Guinea

Agenzia per sistemi TI su larga scala

Parere del 7 dicembre 2009 sulla proposta di regolamento che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia e sulla proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'agenzia i compiti di gestione operativa del SIS II e del VIS, in applicazione del titolo VI del trattato UE

Lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

Parere del 30 ottobre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (rifusione)

Accesso a Eurodac a fini di contrasto

Parere del 7 ottobre 2009 sulle proposte relative all'accesso a Eurodac a fini di contrasto

Misure restrittive nei confronti di Al-Qaeda e dei Talebani

Parere del 28 luglio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani, GU C 276 del 17.11.2009, pag. 1

Sistemi di trasporto intelligenti

Parere del 22 luglio 2009 sulla comunicazione della Commissione sul piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa e sulla relativa proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti

nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

«Programma di Stoccolma» — Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini

Parere del 10 luglio 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini», GU C 276 del 17.11.2009, pag. 8

Farmacovigilanza

Parere del 22 aprile 2009 sulla proposta di regolamento e di direttiva sulla farmacovigilanza, GU C 229 del 23.9.2009, pag. 19

Uso dell'informatica nel settore doganale

Parere del 20 aprile 2009 sull'iniziativa della Repubblica francese relativa a una decisione del Consiglio sull'uso dell'informatica nel settore doganale, GU C 229 del 23.9.2009, pag. 12

Raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

Parere dell'8 aprile 2009 sulla raccomandazione relativa a un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea, GU C 192 del 15.8.2009, pag. 1

Trapianto di organi

Parere del 5 marzo 2009 sulla proposta di direttiva relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, GU C 192 del 15.8.2009, pag. 6

Politica comune della pesca

Parere del 4 marzo 2009 relativo alla proposta di regolamento del Consiglio recante istituzione di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, GU C 151 del 3.7.2009, pag. 11

Asilo: regolamento Eurodac

Parere del 18 febbraio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del

regolamento (CE) n. [...] (che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide) [COM(2008) 825], GU C 229 del 23.9.2009, pag. 6

Asilo: regolamento di Dublino

Parere del 18 febbraio 2009 sulla proposta di regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [COM(2008) 820 def.], GU 229 del 23.9.2009, pag. 1

Livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi

Parere del 3 febbraio 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, GU C 128 del 6.6.2009, pag. 42

Secondo parere sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

Secondo parere del 9 gennaio 2009 sulla revisione della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), GU C 128 del 6.6.2009, pag. 28

Allegato G — Discorsi del Garante e del Garante aggiunto

Il Garante e il Garante aggiunto hanno continuato a consacrare sforzi e tempo considerevoli per illustrare la loro missione e per sensibilizzare il pubblico alla protezione dei dati in generale e in relazione ad una serie di questioni specifiche mediante discorsi e contributi analoghi presso varie istituzioni e in diversi Stati membri nel corso dell'anno.

Il Garante è spesso intervenuto dinanzi alla commissione LIBE del Parlamento europeo o in eventi connessi. Il 5 marzo ha parlato a un'udienza sulle sfide per i diritti fondamentali in internet. Il 16 aprile, ha presentato insieme al Garante aggiunto le linee principali della relazione annuale 2008 del GEPD. Il 27 aprile ha parlato della revisione in corso del regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti. Il 22 luglio ha presentato il parere del GEPD sulla comunicazione della Commissione sul programma di Stoccolma. Il 3 settembre è intervenuto alla riunione congiunta delle commissioni LIBE ed ECON sull'accordo interinale UE-USA riguardo a SWIFT. Il 29 settembre, il Garante aggiunto è intervenuto dinanzi alla commissione LIBE sull'uso della tecnologia informatica nel settore doganale. Il 30 marzo ha parlato alla riunione della commissione ENVI del Parlamento europeo su questioni relative alla protezione dei dati in merito alla proposta di direttiva sul trapianto di organi.

Il GEPD è inoltre intervenuto in altre occasioni dinanzi al Parlamento europeo. Il 22 gennaio è intervenuto presso la commissione TRAN ad un'udienza sui sistemi di trasporto intelligenti. Il 28 gennaio ha contribuito alla celebrazione della giornata della protezione dei dati personali celebrata in Parlamento. Il 10 febbraio ha presentato il parere del GEPD sui diritti dei pazienti nell'assistenza transfrontaliera dinanzi alla commissione ENVI. Il 29 settembre ha parlato a una riunione della European Privacy Association in collaborazione con diversi membri del Parlamento europeo.

Il 26 gennaio il Garante ha contribuito alla celebrazione della giornata della protezione dei dati personali presso la rappresentanza permanente polacca a Bruxelles. Il 5 marzo ha parlato dinanzi al Consiglio sulla revisione del regolamento 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti. Il 23 marzo si è espresso dinanzi al gruppo di lavoro del Consiglio sulla protezione dei dati sulle priorità nel controllo

e nella consultazione. Il 6 luglio ha pronunciato un discorso sull'esigenza di una strategia di gestione delle informazioni dell'UE alla prima riunione sotto la presidenza svedese del gruppo di lavoro del Consiglio sullo scambio di informazioni. Il 15 luglio il Garante aggiunto ha parlato al gruppo di lavoro del Consiglio sulla giustizia elettronica (e-justice) e sull'interconnessione dei registri di insolvenza. Il 7 dicembre, il Garante era presente a un'udienza della commissione della Camera dei comuni sulla protezione dei dati e sull'applicazione della legge presso la rappresentanza permanente britannica a Bruxelles. Il 28 ottobre il Garante aggiunto ha pronunciato un discorso dinanzi all'assemblea della città-stato di Berlino in occasione di una celebrazione dei 30 anni della protezione dei dati e dei 10 anni di libertà di informazione in Germania.

Il 26 marzo il Garante aggiunto ha parlato a un'udienza del Comitato economico e sociale europeo sull'utilizzo dei sistemi di trasporto intelligenti a Ostrava. Il 28 aprile il Garante è intervenuto su questioni strategiche di protezione dei dati in una riunione del Riseptis, il comitato consultivo per la ricerca e l'innovazione per la sicurezza, la vita privata e l'affidabilità nella società dell'informazione. Il 12 maggio ha preso la parola in una riunione del comitato di SIS-VIS su tematiche relative alla sicurezza dei dati. Il 14 maggio ha pronunciato un discorso alla conferenza della Commissione sulla valutazione della direttiva sulla conservazione dei dati. Il 20 maggio il Garante e il Garante aggiunto hanno parlato entrambi alla conferenza sulla protezione dei dati della Commissione. Il 14 settembre il Garante aggiunto ha parlato a un'udienza del Comitato economico e sociale europeo a Bruxelles sulle reti sociali. Il 16 settembre il Garante è intervenuto ad una conferenza organizzata dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) ad Heraklion. Il 30 settembre il Garante aggiunto ha parlato al seminario del GEPD sulla videosorveglianza all'interno delle istituzioni e degli organismi comunitari. Il 13 maggio è intervenuto sulla protezione dei dati all'interno delle istituzioni e degli organismi dell'UE presso la dodicesima riunione della rete giuridica fra agenzie (IALN), organizzata dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) ad Alicante. Il 4 aprile ha parlato a una conferenza internazionale sulla libertà d'informazione e la protezione dei dati a Viareggio. Il 23 ottobre il Garante e il Garante aggiunto hanno dato entrambi il loro contributo a un seminario sulla violazione dei dati organizzata dal GEPD in collaborazione con l'ENISA.

Il 16 gennaio il Garante ha parlato in merito alla protezione dei dati nell'ambito di Schengen e Dublino all'università di Friburgo, in Svizzera. Il 17 gennaio, è intervenuto a Bruxelles alla conferenza annuale su computer, protezione dei dati e della vita privata. Il 27 gennaio ha apportato il proprio contributo a una conferenza sulla protezione dei dati e l'applicazione della legge presso il Clingendael Institute a L'Aia. L'11 febbraio ha trattato delle attuali sfide per la protezione dei dati europea a una conferenza della TEPSA a Bruxelles. Il 19 febbraio è intervenuto alla conferenza e-health 2009 a Praga. Il 27 febbraio si è rivolto a una commissione consultiva su tematiche relative all'e-government a L'Aia. Il 19 marzo ha dato il proprio contributo a una conferenza del servizio pubblico per l'impiego su Internet ad Atene 19. Il 26 marzo ha parlato a una conferenza della British Bankers' Association a Londra. Il 3 novembre il Garante aggiunto ha trattato dei recenti sviluppi nella protezione dei dati a livello europeo a un seminario della FIDE (Fondazione spagnola sull'indagine su diritto e aziende) a Madrid. Il 14 dicembre ha presentato una relazione di base all'università di Firenze sulla protezione dei dati e i codici di condotta e il 17 aprile è intervenuto presso l'Alma Graduate School a Bologna sul controllo elettronico sul posto di lavoro.

Il 28 aprile il Garante aggiunto ha tenuto un discorso sulla privacy e sicurezza presso il Centro per gli studi politici europei a Bruxelles. L'8 maggio il Garante ha dato il proprio contributo a una conferenza su «Internet degli oggetti» a Bruxelles. Il 18 maggio è intervenuto alla conferenza sulla protezione dei dati dell'UE a Bruxelles. Il 21 maggio ha pronunciato un discorso alla conferenza di primavera della commissione austriaca dei giuristi a Weissenbach am Attersee. L'8 giugno ha parlato all'undicesima conferenza sulla protezione e la sicurezza dei dati a Berlino. Il 19 giugno il Garante aggiunto è intervenuto a una conferenza dei magistrati europei sul controllo e la protezione dei diritti fondamentali a Vienna. Il 23 giugno (vita privata e sicurezza a livello globale) e il 10 settembre (cause di tribunali europei sulla protezione dei dati) ha parlato a due conferenze del Consiglio superiore della magistratura italiano (CSM) destinate ai magistrati e ai pubblici ministeri.

L'8 settembre il Garante ha pronunciato un discorso al seminario «Transparency and Clear Legal Language in the EU» organizzato dalla presidenza svedese a Stoccolma. Il 21 settembre ha parlato a una conferenza su amministrazione e informatica ad Anversa. Il 24 settembre ha fatto visita all'autorità

di protezione dei dati slovacca a Bratislava. L'8 ottobre ha parlato al 35esimo anniversario della sezione olandese della commissione internazionale dei giuristi (NJCM) a L'Aia. L'8-9 ottobre, il Garante e il Garante aggiunto sono intervenuti a un seminario sulla protezione dei dati nei procedimenti penali a Strasburgo. Il 13 ottobre il Garante ha parlato a una riunione del gruppo di lavoro dell'OCSE sulla sicurezza delle informazioni e della vita privata a Parigi. Il 14 ottobre ha apportato il proprio contributo a una conferenza su sicurezza e vita privata ad Oslo. Il 26 ottobre ha parlato a un pranzo di lavoro dell'associazione belgo-olandese (BENEV) a Bruxelles. Il 28 ottobre ha parlato a una conferenza di Missing Children Europe a Bruxelles.

Il 2 novembre il Garante ha parlato a un seminario sulla «privacy by design» a Madrid. Il 3 novembre è intervenuto a una conferenza della società civile a Madrid. Il 12 novembre ha parlato a un seminario sul programma di Stoccolma, organizzato dalla fondazione Robert Schuman a Bruxelles e a una conferenza del BEUC sulla privacy dei consumatori a Bruxelles. Il 20 novembre ha pronunciato un discorso presso una conferenza nazionale olandese sulla privacy tenutasi ad Amsterdam. Il 2 dicembre ha parlato su questioni relative alla sanità elettronica (e-health) a una conferenza organizzata dagli Amici dell'Europa a Bruxelles. Il 3 dicembre si è espresso in relazione ai sistemi di trasporto intelligenti alla nona conferenza della federazione internazionale delle associazioni degli spedizionieri a Bruxelles.

Il Garante e il Garante aggiunto sono stati coinvolti anche in relazioni transatlantiche. Il 12 marzo il Garante è intervenuto al summit sulla privacy dell'IAPP a Washington DC. Il 26 maggio il Garante aggiunto ha tenuto un discorso al primo seminario euro-ibero-americano sulla protezione dei dati a Cartagena de Indias, Colombia. Il 16-18 novembre il Garante e il Garante aggiunto hanno apportato il proprio contributo alla Safe Harbor Conference organizzata dall'US Department of Commerce a Washington DC.

Allegato H — Organigramma del segretariato GEPD

Monique LEENS-FERRANDO

Direttore del segretariato (dal novembre 2009)

• Supervisione

Sophie LOUVEAUX <i>Amministratore/Consigliere giuridico Coordinatore RPD e controlli preventivi</i>	Manuel GARCIA SANCHEZ <i>Esperto nazionale/Addetto alla tecnologia (fino all'ottobre 2009)</i>
Zsuzsanna BELENYESSY <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i>	John-Pierre LAMB <i>Esperto nazionale (dall'ottobre 2009)</i>
Isabelle CHATELIER <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i>	Xanthi KAPSOSIDERI <i>Assistente per il controllo</i>
Eva DIMOVNÉ KERESZTES <i>Amministratore/Consigliere giuridico Coordinatore ispezioni (fino a ottobre 2009)</i>	Sylvie PICARD <i>Assistente per il controllo</i>
Jaroslav LOTARSKI <i>Amministratore/Consigliere giuridico Coordinatore reclami</i>	Kim Thien LÊ <i>Assistente di segreteria</i>
Maria Veronica PEREZ ASINARI <i>Amministratore/Consigliere giuridico Coordinatore misure amministrative</i>	Pierre FALLER <i>Tirocinante (aprile 2009 — luglio 2009)</i>
Tereza STRUNCOVA <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i>	Evangelia MESAIKOU <i>Tirocinante (marzo 2009 — luglio 2009)</i>
Michaël VANFLETEREN <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i>	Eleni ATHERINO <i>Tirocinante (dall'ottobre 2009)</i>
Athena BOURKA <i>Esperto nazionale/Addetto alla tecnologia (fino a ottobre 2009)</i>	Mathias POCS <i>Tirocinante (dall'ottobre 2009)</i>

• **Politica e informazione**

Hielke HIJMANS, <i>Amministratore /Consigliere giuridico</i> <i>Coordinatore Consultazione e Procedimenti giudiziari</i>	Roberto LATTANZI <i>Esperto nazionale (dall'ottobre 2009)</i>
Rosa BARCELO <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i>	Martine BLONDEAU (*) <i>Assistente per la documentazione</i>
Laurent BESLAY <i>Amministratore/Consigliere per le tecnologie</i> <i>Coordinatore sicurezza e tecnologia</i>	Francisco Javier MOLEÓN GARCIA <i>Assistente per la documentazione</i>
Katarzyna CUADRAT-GRZYBOWSKA <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i>	Andrea BEACH <i>Assistente di segreteria</i>
Bénédicte HAVELANGE <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i> <i>Coordinatore grandi sistemi TI e politica di frontiera</i>	Anna-Maria VANHOYE <i>Assistente di segreteria</i> <i>(dall'ottobre 2009)</i>
Herke KRANENBORG <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i>	Vasiliki MYLONA <i>Tirocinante (marzo 2009 - luglio 2009)</i>
Anne-Christine LACOSTE <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i> <i>Coordinatore gruppo di lavoro Articolo 29</i>	Mario VIOLA DE AZEVEDO CUNHA <i>Tirocinante (marzo 2009 - luglio 2009)</i>
Alfonso SCIROCCO <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i>	Maria-Grazia PORCEDDA <i>Tirocinante (dall'ottobre 2009)</i>
Nathalie VANDELLE (*) <i>Amministratore /Addetto stampa</i> <i>Coordinatore unità «Informazione»</i>	

(*) Unità «Informazione».

• Unità Personale/Bilancio/Amministrazione

Monique LEENS-FERRANDO
Capo unità (fino all'ottobre 2009)

• Risorse umane

Giuseppina LAURITANO <i>Amministratore/Questioni regolamentari Addetto alla revisione dei conti e alla protezione dei dati</i>	Guido CAGNONI <i>Tirocinante (marzo 2009 - luglio 2009)</i>
Vittorio MASTROJENI <i>Assistente per le risorse umane</i>	Livia HARSEU <i>Tirocinante (dall'ottobre 2009)</i>
Anne LEVÊCQUE <i>Assistente per le risorse umane</i>	

• Bilancio e finanze

Tonny MATHIEU <i>Amministratore finanziario (fino all'ottobre 2009)</i>	Maria SANCHEZ LOPEZ <i>Assistente per le finanze e la contabilità</i>
Raja ROY <i>Assistente per le finanze e la contabilità</i>	

• Amministrazione

Anne-Françoise REYNDERS <i>Attività sociali, infrastrutture, assistente amministrativo</i>



Il GEPD e il Garante aggiunto insieme al personale.

Garante europeo della protezione dei dati

Relazione annuale 2009

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

2011 — 112 pagg. — 21 x 29.7 cm

ISBN 978-92-95073-10-4

doi:10.2804/13718

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- presso le rappresentanze o le delegazioni dell'Unione europea. Per ottenere indicazioni e prendere contatto collegarsi a <http://ec.europa.eu> o inviare un fax al numero +352 2929-42758.

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

Abbonamenti a pagamento (ad esempio serie annuali della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, raccolte della giurisprudenza della Corte di giustizia):

- tramite gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).



GARANTE EUROPEO DELLA
PROTEZIONE DEI DATI

*Garante europeo della
protezione dei dati*

www.edps.europa.eu



■ Ufficio delle pubblicazioni

ISBN 978-92-95073-10-4



9 789295 073104